Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0077

Discarico 2023: bilancio generale dell'UE – Commissione, agenzie esecutive e Fondo europeo di sviluppo

1. Decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 2025 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– vista la relazione annuale per il 2023 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2024)0401),

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024)0145),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023, corredata delle risposte delle istituzioni[3], e le sue relazioni speciali,

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/5882, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.

– vista la dichiarazione attestante[4] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2025 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (05754/2025 – C10-0013/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[5], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[6], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

4 GU C, C/2024/6041, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

5 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.

6 GU L, 2024/2509, del 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0074/2025),

1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

2. Decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 2025 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esercizio 2023 (2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente relativi all'esercizio 2023[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024)0145),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2023, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante[5] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2025 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (05756/2025 – C10-0026/2025),

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/6509, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6509/oj.
4 GU C, C/2024/5882, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
5 GU C, C/2024/6041, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.

7 GU L, 2024/2509, 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.

9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.

decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0074/2025),

1. concede il discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

[10] GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

3. Decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 2025 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esercizio 2023 (2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura relativi all'esercizio 2023[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024)0145),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2023, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante[5] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2025 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (05756/2025 – C10-0026/2025),

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/6511, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6511/oj.
4 GU C, C/2024/5882, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
5 GU C, C/2024/6041, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.

7 GU L, 2024/2509, del 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.

9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.

decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0074/2025),

1. concede il discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

4. Decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 2025 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per l'esercizio 2023 (2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI relativi all'esercizio 2023[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024)0145),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2023, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante[5] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2025 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (05756/2025 – C10-0026/2025),

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/6522, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6522/oj.
4 GU C, C/2024/5882, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
5 GU C, C/2024/6041, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.

7 GU L, 2024/2509, 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.

9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.

decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0074/2025),

1. concede il discarico al direttore facente funzioni dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore facente funzioni dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

5. Decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 2025 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2023 (2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2023[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024)0145),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2023, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante[5] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2025 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (05756/2025 – C10-0026/2025),

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/6530, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6530/oj.
4 GU C, C/2024/5882, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
5 GU C, C/2024/6041, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.

7 GU L, 2024/2509, 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.

9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.

decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0074/2025),

1. concede il discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

6. Decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 2025 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l'esercizio 2023 (2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale relativi all'esercizio 2023[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024)0145),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2023, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante[5] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2025 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (05756/2025 – C10-0026/2025),

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/6548, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6548/oj.
4 GU C, C/2024/5882, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
5 GU C, C/2024/6041, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.

7 GU L, 2024/2509, 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.

9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.

decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0074/2025),

1. concede il discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

[10] GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

7. Decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 2025 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esercizio 2023 (2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca relativi all'esercizio 2023[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024)0145),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2023, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante[5] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2025 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (05756/2025 – C10-0026/2025),

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/6530, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6530/oj.
4 GU C, C/2024/5882, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
5 GU C, C/2024/6041, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.[6]966/2012, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[9], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.

7 GU L, 2024/2509, 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

8 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.

9 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1653/oj.

decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[10],

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0074/2025),

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

10 GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj.

8. Decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 2025 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023 (2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i rendiconti finanziari e i conti di gestione del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023 (COM(2024)0273 – C10-0081/2024)[1],

– viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2024)0273),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023, corredata delle risposte della Commissione[2],

– vista la dichiarazione attestante[3] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– viste le raccomandazioni del Consiglio del 17 febbraio 2025 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2023 (05489/2025 – C10-0027/2025, 05490/2025 – C10-0028/2025, 05491/2025 – C10-0029/2025),

– vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267),

– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000[4] e modificato a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010[5],

1 GU C, C/2024/5462, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
2 GU C, C/2024/5882, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
3 GU C, C/2024/6041, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.
4 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/159/oj.
5 GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2010/648/oj.

– vista la decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia)[6],

– visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE[7],

– visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE[8],

– visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 24 giugno 2013 e del 26 giugno 2013 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE[9],

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE[10],

6 GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/oj.

7 GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/1998/363/oj.

8 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2000/770/oj.

9 GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2013/806/oj.

10 GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/1998/430/oj.

– visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo[11],

– visto l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il decimo Fondo europeo di sviluppo[12],

– visto l'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) n. 2015/323[13],

– visti l'articolo 101, l'articolo 102, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per lo sviluppo,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0074/2025),

1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

11 GU L 83 del 1.4.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/2003/401/oj.

12 GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/215/oj.

13 GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj.

9. Decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 2025 sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023, sezione III – Commissione (2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023[1],

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023 (COM(2024)0272 – C10-0067/2024)[2],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– vista la relazione annuale per il 2023 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2024)0401),

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2023 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2024)0249) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2024)0145),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023, corredata delle risposte delle istituzioni[3], e le sue relazioni speciali,

– vista la dichiarazione attestante[4] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2025 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (05754/2025 – C10-0013/2025),

1 GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2023/1/oj.
2 GU C, C/2024/5462, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
3 GU C, C/2024/5882, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
4 GU C, C/2024/6041, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2025 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023 (05756/2025 – C10-0026/2025),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[5], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[6], in particolare gli articoli 69, 266, 267 e 268,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[7], in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

5 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/Reg/2018/1046/oj.

6 GU L, 2024/2509, 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

7 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj.

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0074/2025),

1. approva la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2023;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

10. Decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 2025 sulla chiusura dei conti del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2023 (2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023 (COM(2024)0273 – C10-0081/2024)[1],

– viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2024)0273),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023, corredata delle risposte della Commissione[2],

– vista la dichiarazione attestante[3] l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2023 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– viste le raccomandazioni del Consiglio del 17 febbraio 2025 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2023 (05489/2025 – C10-0027/2025, 05490/2025 – C10-0028/2025, 05491/2025 – C10-0029/2025),

– vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2022 (COM(2024)0267),

– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000[4] e modificato a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010[5],

– vista la decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione

1 GU C, C/2024/5462, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5462/oj.
2 GU C, C/2024/5882, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.
3 GU C, C/2024/6041, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6041/oj.
4 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/159/oj.
5 GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2010/648/oj.

europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia)[6],

[6] GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/oj.

– visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE[7],

– visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE[8],

– visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 24 giugno 2013 e del 26 giugno 2013 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE[9],

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE[10],

– visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo[11],

7 GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/1998/363/oj.

8 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2000/770/oj.

9 GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2013/806/oj.

10 GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/1998/430/oj.

11 GU L 83 del 1.4.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/2003/401/oj.

– visto l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il decimo Fondo europeo di sviluppo[12],

– visto l'articolo 48 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo[13],

– visto l'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) n. 2015/323[14],

– visti l'articolo 101, l'articolo 102, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per lo sviluppo,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10–0074/2025),

1. approva la chiusura dei conti del nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2023;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

12 GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/215/oj.

13 GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/323/oj.

14 GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj.

11. Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2025 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (2024/2019(DEC))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione,

– viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie esecutive per l'esercizio 2023,

– visti l'articolo 101 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10–0074/2025),

A. considerando che l'undicesimo FES è giunto alla fase finale con l'applicazione della clausola di caducità, che ha acquistato efficacia il 31 dicembre 2020; che, tuttavia, fino al 31 dicembre 2023 sono stati conclusi contratti specifici per le convenzioni di finanziamento esistenti e che l'attuazione dei progetti in corso finanziati dal FES proseguirà fino al loro completamento finale;

B. considerando che il nono, decimo e undicesimo [1] FES non erano integrati nel bilancio generale dell'UE e continuano a essere attuati in maniera distinta e a costituire l'oggetto di relazioni separate fino alla loro chiusura;

C. considerando che per il QFP 2021–2027, gli aiuti erogati nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ai paesi ACP sono integrati nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI–Europa globale) nell'ambito del bilancio generale dell'UE, mentre quelli erogati agli PTOM,

[1] L'undicesimo FES copre il QFP 2021-2027.

inclusa la Groenlandia, sono stati incorporati nella decisione sull'associazione d'oltremare;

D. considerando che i FES sono gestiti quasi interamente dalla direzione generale per i Partenariati internazionali della Commissione e che un'esigua percentuale (7 %) della spesa FES per il 2023 è gestita dalla direzione generale «European Neighbourhood and Enlargement Negotiations»;

Priorità politiche

1. sottolinea il suo forte impegno a sostegno dei valori e dei principi fondamentali dell'Unione sanciti nel trattato sull'Unione europea (TUE) e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); sottolinea, nel quadro della procedura di discarico, in particolare i principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 317 TFUE e la lotta contro le frodi e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE;

2. sottolinea l'importanza del principio della separazione dei poteri nell'Unione e ricorda che, conformemente al trattato, le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione; ritiene che in nessun caso le azioni di un'istituzione dell'Unione dovrebbero influire sull'indipendenza di un'altra istituzione; esorta tutte le altre istituzioni a rispettare il ruolo del Parlamento quale unica istituzione dell'Unione eletta direttamente dai cittadini e ad astenersi da qualsiasi interferenza indebita, diretta o indiretta nei suoi processi legislativi, garantendo in tal modo che il processo decisionale del Parlamento rimanga libero e indipendente da altre istituzioni dell'Unione o da altre entità;

3. sottolinea l'importanza del bilancio dell'Unione per la realizzazione delle priorità politiche dell'Unione, nonché il suo ruolo nell'assistere gli Stati membri in situazioni impreviste come i conflitti internazionali o le crisi e le loro conseguenze; sottolinea a tale proposito la continua importanza degli investimenti e del sostegno del bilancio dell'Unione per ridurre le disparità tra Stati membri e regioni, per promuovere la crescita economica e l'occupazione, per combattere la povertà e l'esclusione sociale e, quindi, per migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei;

4. osserva che la Corte dei conti (la Corte) per l'esercizio 2023 ha espresso un parere positivo sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle entrate; si rammarica, al contempo, del fatto che la Corte abbia dovuto esprimere, per il quinto anno consecutivo, un parere negativo sulla legittimità e regolarità della spesa di bilancio dell'Unione e un parere con riserve sulla legittimità e regolarità della spesa a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

5. esprime profonda preoccupazione per il fatto che il tasso di errore complessivo stimato dalla Corte abbia registrato una tendenza

all’aumento dall’esercizio 2020 e abbia raggiunto il 5,6 % per l’esercizio 2023; osserva che vi sono differenze significative nei tassi di errore tra le rubriche che spaziano dai settori di spesa con tassi di errore inferiori alla soglia di rilevanza del 2 % fino a un tasso di errore del 9,3 % nel caso della politica di coesione; rileva inoltre che il discarico è un processo politico in cui possono essere prese in considerazione tutte le questioni relative a un determinato esercizio finanziario e che la decisione di concedere o rifiutare il discarico dovrebbe rimanere fattuale e ancorata all’acquis dell’Unione, e che è adottata per l’intero bilancio; esorta la Commissione a tenere finalmente conto delle raccomandazioni della Corte e a ridurre il tasso di errore complessivo negli anni a venire; chiede inoltre alla Commissione di presentare entro quattro mesi un piano d’azione per ridurre il tasso di errore;

6. esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione e la Corte abbiano interpretazioni diverse in merito alla definizione di «tasso di errore», generando in tal modo confusione; esprime il proprio sostegno all’approccio e alla metodologia di audit comune e invita fortemente entrambe le istituzioni a trovare una soluzione agli approcci divergenti prima del discarico 2024; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione sottostimi sistematicamente il livello di errore esistente e che ciò possa causare una tutela inefficace degli interessi finanziari dell’Unione;

7. esprime preoccupazione per il fatto che l’importo cumulato degli impegni ancora da liquidare (RAL – reste à liquider) abbia raggiunto un livello record di 543 miliardi di EUR, pari al 3,2 % del PIL totale dell’UE alla fine del 2023 e rappresenti oltre il doppio del bilancio annuale dell’Unione per lo stesso anno; sottolinea che tale livello record di impegni ancora da liquidare rischia di ostacolare la futura agevole attuazione di livelli di pagamento eccezionalmente elevati e/o di comportare disimpegni significativi a scapito dell’attuazione degli obiettivi strategici dell’Unione;

8. esprime inoltre preoccupazione per il fatto che il debito residuo derivante dall’assunzione di prestiti abbia raggiunto i 458,5 miliardi di EUR, pari al 2,7 % del PIL totale dell’UE alla fine del 2023; osserva che l’aumento del debito in essere nel 2023, pari a 110,5 miliardi di EUR, ha fatto dell’Unione uno dei maggiori emittenti di debito in Europa; rileva inoltre che l’importo del debito in essere dovrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi anni, in particolare per via dell’aumento dei prestiti legati al dispositivo per la ripresa e la resilienza e dell’assistenza finanziaria a una serie di paesi, tra cui l’Ucraina che è vittima di una guerra di aggressione da parte della Russia; ribadisce le sue gravi preoccupazioni per il fatto che l’aumento del debito rende il bilancio dell’Unione più vulnerabile agli aumenti dei tassi di interesse, dal momento che una parte del debito dovrà essere gestita e rimborsata dal bilancio dell’Unione;

9. ricorda l’importanza di una rigorosa applicazione delle regole

finanziarie dell’Unione a tutti i programmi e a tutti i beneficiari, al fine di evitare ogni forma di frode, conflitto di interessi, corruzione, doppio finanziamento e riciclaggio di denaro;

10. sottolinea l’importanza dello Stato di diritto quale uno dei valori fondamentali dell’Unione ed evidenzia che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è fondamentale per garantire che gli Stati membri ne continuino a rispettare i principi; ribadisce le sue gravi preoccupazioni per il deterioramento della situazione dello Stato di diritto in alcuni Stati membri, compresi gli attacchi o le restrizioni alle attività delle organizzazioni della società civile, che non solo rappresenta una minaccia significativa per i valori democratici ma comporta anche un maggiore rischio di perdite per il bilancio dell’Unione; chiede che sia fornito un sostegno adeguato alle organizzazioni della società civile attive nel settore; riconosce l’emergere di nuove forme di violazione dello Stato di diritto da parte dei governi nazionali e invita la Commissione ad affrontare queste sfide in evoluzione; invita la Commissione a garantire un’attuazione rigorosa e rapida di tutti gli elementi del meccanismo in caso di violazione da parte degli Stati membri dei principi dello Stato di diritto qualora tali violazioni ledano o rischino di ledere gli interessi finanziari dell’Unione; sottolinea nel contempo la necessità di informazioni complete e tempestive riguardo alle decisioni relative all’attuazione del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto; incoraggia la Commissione a valutare espressamente quando le carenze dello Stato di diritto sono di natura sistemica; chiede di porre maggiore enfasi sull’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, unitamente a meccanismi di follow–up efficaci e parametri di riferimento misurabili; propone l’istituzione di un quadro globale di monitoraggio dello Stato di diritto che coinvolga tutte le istituzioni dell’Unione, gli Stati membri e i paesi candidati, al fine di garantire la coerenza e l’uniformità in tutta l’Unione, assicurando al contempo un’applicazione equa e imparziale; invita la Commissione a proporre misure volte a garantire la protezione dei beneficiari finali in caso di violazioni dello Stato di diritto da parte dei governi nazionali senza compromettere l’applicazione e l’efficacia del regolamento;

11. prende atto della natura innovativa del dispositivo per la ripresa e la resilienza e del suo contributo a sostegno degli Stati membri nella ripresa dalle conseguenze economiche e sociali della pandemia e nella creazione di un’economia europea più resiliente; è del parere che qualsiasi passaggio a un approccio basato sulle prestazioni avente come modello il dispositivo per la ripresa e la resilienza richieda di affrontare le numerose questioni individuate nella sua attuazione e di valutare i dati relativi al suo pieno impatto, prima di utilizzare tale modello; ricorda i molti problemi individuati in relazione all’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza che dovrebbero essere affrontati, tra cui, ma non solo: la mancanza di un’adeguata consultazione degli enti regionali e locali e di altri portatori di interessi pertinenti, come le parti sociali e le

organizzazioni della società civile, e il loro mancato coinvolgimento nell'attuazione; la scarsa dimensione transfrontaliera, che potrebbe indicare un ridotto valore aggiunto dell'UE in tale ambito; la mancanza di una chiara definizione dei traguardi e degli obiettivi e del loro conseguimento soddisfacente; l'insufficiente flessibilità; il debito comune con conseguente pagamento del debito a lungo termine; i gravi problemi di trasparenza, audit e controllo del programma che impediscono ai cittadini di essere informati sui beneficiari finali delle azioni finanziate dall'Unione e spingono gli Stati membri a utilizzare i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza per coprire progetti molto simili a quelli finanziati dai fondi di coesione ma con una capacità di controllo ben più limitata; ribadisce i timori per l'interpretazione data dalla Commissione e dagli Stati membri della definizione di «destinatario finale» dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che non è in linea con l'accordo dei negoziati sul piano REPowerEU, e sostiene che i ministeri, le autorità pubbliche o altre amministrazioni aggiudicatrici non possono essere elencati quali destinatari finali dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza; esprime inoltre preoccupazione per le conclusioni della Corte in relazione al rischio di doppio finanziamento e di finanziamento di spese di bilancio correnti che non sono in linea con la base giuridica del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

12. osserva che l'istituzione del meccanismo NGEU implica l'avvio del rimborso dei prestiti Next Generation EU prima della fine del 2027 e il relativo completamento al più tardi entro il 2058; esprime preoccupazione per il fatto che l'aumento dei tassi di interesse negli ultimi anni abbia aumentato in modo significativo gli oneri finanziari nell'ambito di NGEU rispetto alle stime iniziali; ribadisce la necessità di rispettare pienamente le tempistiche della tabella di marcia giuridicamente vincolante verso l'introduzione di nuove risorse proprie e sottolinea che sono essenziali progressi rapidi in materia di nuove risorse proprie per rimborsare Next Generation EU e salvaguardare il QFP attuale e futuro;

13. sottolinea la necessità urgente di una significativa riduzione della burocrazia, razionalizzazione e semplificazione di tutte le politiche dell'Unione e del loro finanziamento, in linea con le raccomandazioni contenute nella relazione Draghi [2], allo scopo di alleggerire gli oneri per le imprese europee e aumentare la competitività europea, garantendo al contempo la protezione degli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea che la semplificazione avrà altresì un effetto positivo sui tassi di errore nell'attuazione delle politiche, in quanto molti errori si verificano a causa di norme eccessivamente complesse, di difficile utilizzo soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), i nuovi richiedenti, gli spin–off e le start–up;

2 «The future of European competitiveness» (Il futuro della competitività europea), 9 settembre 2024.

14. ribadisce la necessità di trovare un equilibrio tra l'ulteriore semplificazione delle regole e delle procedure e un uso molto più sistematico della rendicontazione digitalizzata, controlli migliori e più rigorosi e verifiche ex post adeguate sui settori in cui le spese irregolari sono più ricorrenti che non aggiungano un'eccessiva complessità burocratica per i beneficiari, sviluppare sessioni di formazione e informazioni pratiche per i richiedenti, in particolare quelli nuovi, e migliorare l'assistenza e gli orientamenti per le PMI, gli spin–off, le start–up, le agenzie amministrative e di pagamento e tutte le altre parti interessate; ricorda che un rigoroso sistema di controllo sotto la responsabilità della Commissione è particolarmente necessario per il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

15. sottolinea la necessità e l'importanza del programma NDICI per il sostegno alle sfide globali, la promozione dei diritti umani, delle libertà e della democrazia; sottolinea l'importanza di rafforzare la linea di bilancio dedicata al vicinato orientale al fine di sostenere le riforme politiche, economiche e sociali in questa regione problematica;

16. sottolinea che ai fini della credibilità dell'Unione è indispensabile che la Commissione garantisca che nessun fondo dell'Unione sia assegnato a persone o organizzazioni aventi legami con movimenti terroristici o altri movimenti che esprimono opinioni estremiste o incitano alla violenza e/o all'odio, che si oppongono direttamente ai valori fondamentali dell'Unione europea, compresi i movimenti islamisti, antisemiti, anticristiani e anti islamici; ricorda, in tale contesto, che vi sono state accuse secondo cui 19 dei 13 000 dipendenti dell'UNRWA a Gaza sarebbero stati coinvolti negli spregevoli attacchi terroristici compiuti da Hamas contro Israele il 7 ottobre; ricorda che in 9 casi il rapporto di lavoro è stato formalmente terminato nell'interesse dell'UNRWA; prende atto dei risultati dell'indagine avviata dall'Ufficio dei servizi di controllo interno delle Nazioni Unite (OIOS); sottolinea che la Commissione dovrebbe altresì istituire migliori controlli intesi a garantire che detti finanziamenti non avvengano indirettamente attraverso terzi e organizzare una migliore tracciabilità dei fondi dell'Unione fino ai beneficiari finali;

17. ribadisce le sue gravi preoccupazioni in merito all'aumento dell'uso dei fondi dell'Unione in contrasto con i principi e i valori dell'Unione, soprattutto quando l'utilizzo e i trasferimenti di fondi ad altre organizzazioni non sono interamente tracciabili; mette in guardia contro il rischio che i fondi dell'Unione possano, in ultima analisi, essere utilizzati all'interno di circoli corrotti ed essere soggetti a frodi e irregolarità, ingerenze straniere o entrismo; evidenzia l'importanza della «trasparenza dei beneficiari finali» per i fondi dell'Unione;

18. sottolinea l'importanza di mantenere l'integrità istituzionale e di prevenire potenziali ingerenze straniere; condanna qualsiasi

tentativo improprio di influenzare le attività legislative del Parlamento europeo; insiste sulla responsabilità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di condurre tutte le indagini approfondite necessarie; sottolinea l'importanza del lavoro svolto dalla Procura europea (EPPO) nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; insiste sulla necessità di fornire all'EPPO risorse finanziarie e umane sufficienti; rammenta l'accordo che istituisce un organismo interistituzionale per le norme etiche per i membri delle istituzioni e degli organi consultivi di cui all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea e insiste affinché venga rapidamente attuato in tutte le istituzioni dell'UE;

19. ricorda il ruolo cruciale svolto dalle organizzazioni della società civile, comprese le ONG, nel difendere i valori democratici per sostenere una società democratica dinamica e vivace, assicurando una base solida per un'ampia copertura di tutte le opinioni pertinenti nei diversi dibattiti, e sottolinea che le organizzazioni della società civile possono ricevere sostegno dai fondi dell'Unione per esercitare tali funzioni, come stabilito nell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea (TUE);

20. osserva che alcuni membri della commissione per il controllo dei bilanci hanno affermato che alcune convenzioni di sovvenzione concluse dalla Commissione prevedevano attività di lobbying dettagliate che potrebbero essere interpretate come potenziali ingerenze nel processo decisionale interno delle istituzioni dell'Unione; osserva che la Commissione ha intrapreso una serie di misure per rispondere alle accuse adottando orientamenti in merito al finanziamento delle attività connesse allo sviluppo, all'attuazione, al monitoraggio e all'applicazione della legislazione e della politica dell'Unione, affermando che, sebbene tali convenzioni di sovvenzione non violassero il quadro giuridico dell'UE, potrebbero potenzialmente comportare un rischio reputazionale per l'Unione; osserva che tutte le convenzioni di sovvenzione includono una clausola di esclusione della responsabilità in cui si afferma che «le opinioni del beneficiario non rappresentano in alcun modo le opinioni dell'UE e che l'autorità erogatrice non può essere ritenuta responsabile per esse»; osserva che tale clausola di esclusione della responsabilità è stata inoltre aggiunta nell'invito a presentare proposte del 2024 per le sovvenzioni di funzionamento;

21. osserva che è in corso un esame delle convenzioni di sovvenzione in tutti i portafogli per verificarne l'allineamento ai nuovi orientamenti e che, finora, la Commissione non ha comunicato al Parlamento i risultati completi dell'esame né altre misure che la Commissione potrebbe adottare, se necessario; invita la Commissione a tenere sempre informata l'autorità di discarico; sottolinea che la trasparenza nelle riunioni delle parti interessate è fondamentale per l'integrità democratica e dovrebbe applicarsi in egual misura a tutte le entità che interagiscono con le istituzioni dell'Unione; sottolinea che una chiara documentazione e divulgazione di tali interazioni

rafforza la fiducia del pubblico e la responsabilità democratica;

22. ricorda che i finanziamenti dell'UE richiedono norme rigorose in materia di responsabilità e trasparenza; esorta la Commissione, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti europea contenute nella relazione speciale n. 05/2024 [3] e nella recente relazione speciale n. 11/2025 [4], a garantire che le informazioni divulgate nel sistema di trasparenza finanziaria siano frequentemente aggiornate, affidabili, comparabili e utili; sottolinea la necessità di assegnare risorse aggiuntive al segretariato dell'EUTR per consentire un monitoraggio sistematico e approfondito del registro per la trasparenza; osserva che ciò dovrebbe includere l'assegnazione di risorse all'attuazione dell'IA per sviluppare un meccanismo di ricerca basato sull'IA; ricorda la necessità di verificare in modo proattivo che tutti gli enti beneficiari dei fondi dell'UE rispettino i valori dell'Unione;

23. accoglie con favore la risposta del commissario Serafin all'interrogazione scritta [5], che conferma ancora una volta che i finanziamenti dell'UE sono stati concessi e utilizzati dalle ONG nel pieno rispetto dei trattati dell'UE e del regolamento LIFE [6]; prende atto inoltre della recente relazione speciale della Corte dei conti europea sulla trasparenza dei finanziamenti dell'UE concessi alle ONG [7], nella quale, mentre si afferma che l'utilizzo dei finanziamenti dell'UE per la promozione delle ONG è legale, si conferma altresì che ciò è in linea con i requisiti giuridici dell'UE in materia di trasparenza stabiliti nel regolamento finanziario dell'UE; allo stesso tempo, la relazione speciale n. 11/2025 della Corte dei conti europea sottolinea che occorrerebbe fare di più per migliorare la trasparenza dei finanziamenti dell'UE ricevuti da tutti i beneficiari; invita, a tale proposito, la Commissione ad attuare le raccomandazioni della Corte dei conti europea riguardanti il controllo delle autodichiarazioni nel sistema di trasparenza finanziaria dell'UE, nonché il monitoraggio proattivo del rispetto dei valori e dei principi fondamentali dell'UE da parte dei beneficiari;

24. accoglie con favore l'entrata in vigore della rifusione del regolamento finanziario; accoglie con favore, in particolare, i miglioramenti relativi alla tracciabilità dei fondi dell'Unione attraverso strumenti digitali e l'interoperabilità che rafforzeranno la

3 Relazione speciale n. 05/2024 «Il registro per la trasparenza dell'UE fornisce informazioni utili ma limitate sulle attività di lobbying».

4 Relazione speciale n. 11/2025 «Trasparenza dei finanziamenti dell'UE concessi alle ONG – Nonostante i progressi compiuti, la panoramica non è ancora affidabile».

5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-10-2025-000595-ASW_EN.pdf

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0783

7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-10-2025-000595-ASW_EN.pdf

protezione degli interessi finanziari dell’Unione, l’estensione mirata del sistema di individuazione precoce e di esclusione alla gestione concorrente dopo il QFP 2027, il riferimento al meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto e l’introduzione di una condizionalità basata sui valori dell’Unione sanciti dall’articolo 2 TUE, così come l’opportunità di razionalizzare il sostegno alle PMI e ai singoli richiedenti attraverso l’introduzione di sovvenzioni di valore molto basso;

CAPO 1 – Quadro finanziario pluriennale (QFP)

Dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti europea e gestione finanziaria e di bilancio

Affidabilità dei conti

25. accoglie con favore la conclusione della Corte, contenuta nella sua relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 [1], secondo cui i conti consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2023 sono affidabili; osserva che la Corte ha formulato ogni anno un parere positivo sull'affidabilità dei conti dal 2007;

26. osserva che al 31 dicembre 2023 le passività totali ammontavano a 679,9 miliardi di EUR e le attività totali a 467,7 miliardi di EUR; osserva che la differenza di 212,2 miliardi di EUR rappresenta l'attivo netto negativo, comprendente il debito e quella parte di spese già sostenute dall'Unione fino al 31 dicembre 2023 che deve essere finanziata da future dotazioni di bilancio;

27. osserva che, alla fine del 2023, il valore stimato delle spese ammissibili sostenute dovute ai beneficiari, ma non ancora dichiarate, registrate come ratei passivi, ammontava a 155,2 miliardi di EUR (a fronte dei 148,7 miliardi di EUR nel 2021), di cui 7,4 miliardi di EUR relativi ai ratei passivi dell'RRF;

28. accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui le attività, le passività, le entrate e le spese, comprese quelle relative a NextGenerationEU (NGEU), la stima relativa al processo di recesso del Regno Unito e l'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sono presentati fedelmente nei conti annuali consolidati;

Legittimità e regolarità delle entrate dell'Unione

29. prende atto della conclusione della Corte secondo cui le entrate dell'Unione sono prive di errori rilevanti e i sistemi di gestione esaminati dalla Corte sono generalmente efficaci;

Legittimità e regolarità delle spese dell'Unione

30. si rammarica fortemente del parere negativo sulla legittimità e regolarità delle spese di bilancio dell'Unione espresso dalla Corte per il quinto anno consecutivo; ritiene che ciò sia sempre più problematico, in quanto la Commissione sembra incapace, o riluttante, a individuare la causa e affrontare le questioni sottese; si

1 GU C, C/2024/5882, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.

rammarica che la Commissione non accetti alcune raccomandazioni della Corte dei conti; rileva in particolare l'importanza di rafforzare la gestione finanziaria da parte della Commissione e degli Stati membri, che è considerata inaffidabile dalla Corte, e compromette pertanto l'affidabilità della relazione annuale sulla gestione e il rendimento; invita la Commissione a presentare un chiaro piano d'azione per ridurre il tasso di errore nei prossimi quattro mesi; sottolinea che il Parlamento deve esaminare debitamente tale piano d'azione;

31. esprime seria preoccupazione per la stima, da parte della Corte, del livello di errore del 5,6 % nella spesa del 2023; osserva che vi è un deterioramento accelerato rispetto ai due anni precedenti (4,2 % nel 2022 e 3,0 % nel 2021); osserva con preoccupazione che la Corte continua a rilevare problemi sostanziali legati alle spese basate sui rimborsi, dove il livello di errore stimato è del 7,9 %; rileva che si stima che l'effetto degli errori riscontrati dalla Corte sia rilevante e pervasivo; chiede di rendere più rigorosa la gestione finanziaria della Commissione, conformemente alle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle sue relazioni annuali e speciali, al fine di affrontare risolutamente l'elevato tasso di errore nei prossimi anni; sottolinea l'avvertimento della Corte secondo cui l'aumento del debito europeo sta esercitando una pressione crescente sul bilancio dell'Unione;

32. osserva che la Commissione, nella sua relazione annuale sulla gestione e il rendimento, classifica la spesa in categorie a rischio più elevato, medio e basso, al fine di concentrare l'azione sui settori ad alto rischio, mentre la Corte utilizza solo due categorie di rischio per esprimere un parere sulla legittimità e regolarità delle entrate; teme che dall'attività della Corte siano emersi limiti nel lavoro ex post della Commissione che, considerati nel loro complesso, influiscono sulla validità della valutazione del rischio eseguita da tale istituzione; osserva con preoccupazione che uno dei settori maggiormente colpiti è stato «Coesione, resilienza e valori», in cui la Corte ha ritenuto che la maggior parte della spesa fosse ad alto rischio, mentre la Commissione ne ha classificata solo una parte minoritaria in tale categoria;

33. ribadisce le preoccupazioni circa l'osservazione della Corte che la valutazione del rischio della Commissione potrebbe sottostimare il livello di rischio in diversi settori; esprime inoltre preoccupazione per le ricorrenti carenze individuate dalla Corte nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, che non stanno ancora prevenendo o individuando irregolarità nella rubrica 2, limitando in tal modo l'affidamento che può essere fatto sul loro funzionamento, mentre i tassi di errore della Commissione continuano a basarsi su tali sistemi nazionali, che non funzionano in modo efficace;

34. osserva che l'aumento è dovuto principalmente al livello di errore stimato nell'ambito della rubrica 2 del QFP «Coesione, resilienza e

valori», dove la Corte ha riscontrato che il 9,3 % della spesa viola le norme e i regolamenti dell'Unione; ricorda le questioni sottese segnalate dalla Corte e note da diversi anni;

35. sottolinea che il livello di errore stimato nella spesa dell'Unione, quale presentato nella dichiarazione di affidabilità della Corte, è una stima del denaro che non avrebbe dovuto essere versato in quanto non è stato utilizzato conformemente alle norme e ai regolamenti applicabili; ritiene che, sebbene non sia un indicatore di frode o corruzione, il livello di errore stimato rappresenti le spese per le quali sono necessarie azioni correttive, e indica pertanto uno spreco di risorse; deplora che ciò, oltre a essere un problema di per sé, comporti un'impressione negativa agli occhi dei cittadini e possa persino mettere in discussione la capacità della Commissione di tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione;

36. osserva con preoccupazione che la stima del rischio al pagamento effettuata dalla Commissione è solo dell'1,9 % per il 2023 e si situa a tale livello dal 2020; osserva che la Commissione stima che la sua capacità di correggere e recuperare le spese irregolari durante l'attuazione dei programmi associati sia pari all'1,0 %, il che comporta un rischio alla chiusura dello 0,9 %; esprime preoccupazione per il fatto che anche per quest'anno il rischio al pagamento della Commissione non solo è inferiore al livello di errore stimato dalla Corte del 5,6 %, ma anche al di sotto dell'intervallo della Corte, che è compreso tra il 4,4 % e il 6,8 %; sottolinea che la divergenza tra il tasso di errore complessivo della Corte e il rischio al pagamento della Commissione è altresì evidente in alcuni specifici settori di spesa, in particolare nella rubrica 2, ancor più che in passato; accoglie con favore la stima del livello di errore calcolata dalla Corte in quanto indicatore importante dei rischi esistenti;

37. prende atto della prospettiva pluriennale del rischio alla chiusura della Commissione, in quanto le rettifiche e i recuperi dopo la fine dell'esercizio non si riflettono nella stima del livello di errore della Corte; deplora, tuttavia, la confusione causata dalla presentazione del rischio al pagamento da parte della Commissione;

38. ricorda le posizioni espresse nella risoluzione sul discarico 2022 e gli scambi di opinioni nelle audizioni sul discarico per l'esercizio 2023 sulle metodologie e le stime divergenti tra la Corte e la Commissione degli errori commessi nelle spese dell'Unione; osserva in particolare che il tasso di errore della Corte si basa su un campione statistico, mentre il rischio al pagamento della Commissione è in larga misura calcolato sulla base dei tassi di errore comunicati dalle autorità nazionali di audit degli Stati membri ed è calcolato solo dopo le rettifiche e i rimborsi; ricorda che il tasso di errore calcolato dalla Corte include gli errori che non sono stati rilevati dagli Stati membri e dalla Commissione, il che dimostra che i tassi di errore indicati da quest'ultima sono una sottostima; rileva con preoccupazione un

divario ancor più ampio tra le stime della Corte e della Commissione; osserva inoltre che la Commissione e la Corte stanno organizzando seminari congiunti in merito alla questione; osserva che la Corte ha recentemente allineato la propria metodologia in materia di appalti nelle agenzie decentrate alla metodologia della Commissione; ribadisce il proprio sostegno all'approccio e alla metodologia di audit indipendenti della Corte e invita la Commissione a cooperare con quest'ultima al fine di favorire l'armonizzazione e fornire stime più comparabili del livello di errore;

39. rammenta che l'autorità di discarico necessita di una dichiarazione, formulata dalla Corte, sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottese alla fine dell'esercizio per la sua decisione sul discarico per detto esercizio; osserva che i programmi di spesa dell'Unione sono pluriennali e che i loro sistemi di gestione e di controllo coprono un arco di diversi anni, consentendo rettifiche e recuperi dopo la fine dell'esercizio;

40. ricorda che la Commissione è responsabile della prevenzione e dell'individuazione delle frodi; osserva che la Corte, nell'esercizio del suo mandato, è tenuta a segnalare eventuali casi di irregolarità; osserva che la Corte trasmette all'EPPO i sospetti di reati che rientrano nelle sue competenze e all'OLAF i sospetti di frode, corruzione o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; osserva che, nel 2023, la Corte ha segnalato all'OLAF 20 casi di frode sospetta e, parallelamente, ha segnalato 12 di questi casi all'EPPO, dando luogo finora a quattro indagini dell'OLAF e a nove indagini dell'EPPO; elogia la Corte per aver segnalato casi di irregolarità all'OLAF e all'EPPO, dal momento che le informazioni derivanti dagli incarichi di audit solitamente presentano un elevato grado di affidabilità; ricorda, in tale contesto, il ruolo fondamentale dell'architettura antifrode dell'Unione nel suo insieme ed esprime una certa preoccupazione per il rifiuto di alcuni Stati membri di collaborare con uno dei suoi elementi, l'EPPO;

Gestione finanziaria e di bilancio

41. osserva che nel 2023 è stato utilizzato il 98,9 % degli stanziamenti di impegno disponibili (184,4 miliardi di EUR su 186,5 miliardi di EUR); osserva che gli stanziamenti disponibili sono stati superiori al massimale del QFP di 182,7 miliardi di EUR a causa dell'uso di strumenti speciali per eventi nuovi o imprevisti; osserva che è stato utilizzato il 90,0 % degli stanziamenti di pagamento (162,0 miliardi di EUR su 165,2 miliardi di EUR disponibili);

42. osserva con preoccupazione che il totale degli impegni ancora da liquidare, che rappresentano debiti futuri se non disimpegnati, ha raggiunto il massimo storico di 543 miliardi di EUR (2022: 450 miliardi di EUR); rileva che la Commissione prevede una diminuzione dal 2025 al 2029, quando dovrebbero essere versati gli

importi impegnati sia per NGEU che per il periodo di programmazione 2021–2027; osserva tuttavia che gli importi effettivi per il 2023 (543 miliardi di EUR) sono molto più elevati dell'importo previsto (490 miliardi di EUR), mettendo in discussione le stime della Commissione;

43. rammenta che il tempo disponibile per l'esecuzione dei fondi in regime di gestione concorrente nell'ambito del QFP 2021–2027 è più breve rispetto ai precedenti QFP a causa dell'n+2 per l'ultimo anno, che, unitamente agli elevati RAL, aumenterà il rischio di disimpegni; prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui la Commissione ha aumentato l'importo previsto dei disimpegni da 7,6 miliardi di EUR per il periodo 2023–2027 a 8,1 miliardi di EUR per il periodo 2024–2027 e a 8,8 miliardi di EUR per il periodo 2025–2027, con un aumento del 15 % in due anni; sottolinea con preoccupazione che la Commissione ha sottostimato le sue proiezioni dei RAL negli ultimi due anni e che, pertanto, è probabile che sottovaluti l'importo dei disimpegni che saranno effettuati fino al 2027; prende atto dell'introduzione del «meccanismo a cascata» a seguito della revisione intermedia del QFP 2021–2027 e dell'incentivo a utilizzare gli importi disimpegnati per coprire l'aumento dei costi degli interessi per gli importi presi in prestito dalla Commissione per NGEU;

44. osserva che le ultime previsioni di pagamento a lungo termine elaborate dalla Commissione prevedono disimpegni sostanziali a partire dal 2027, a meno che gli Stati membri non intraprendano ulteriori sforzi e non provvedano all'esecuzione a un ritmo molto più rapido rispetto al periodo 2014–2020; rileva che, per i fondi della politica di coesione dell'FC, del FESR e dell'FSE+, la Commissione prevede che i disimpegni totali per il 2024–2027 ammonteranno a 2,2 miliardi di EUR, un importo oltre cinque volte più elevato rispetto a quanto previsto dalla Commissione nel 2022 (0,4 miliardi di EUR); avverte che, per quanto riguarda il Fondo per una transizione giusta (JTF), la scarsa attuazione nel 2023 mette a rischio cifre importanti a partire dal 2025; invita la Commissione e gli Stati membri a usare tutti i mezzi a disposizione per evitare disimpegni;

45. osserva con preoccupazione che il debito dell'Unione è aumentato da 344,3 miliardi di EUR nel 2022 a 458,5 miliardi di EUR nel 2023, di cui il 60 % è connesso a NGEU; osserva che solo per il debito emesso per NGEU, i costi per interessi associati devono essere pagati direttamente dal bilancio dell'Unione e che, a causa dell'aumento dei tassi di interesse, tali costi per l'attuale QFP (fino alla fine del 2027) sono stimati tra 17 e 27 miliardi di EUR in più rispetto ai 14,9 miliardi di EUR inizialmente previsti;

46. osserva con preoccupazione che l'esposizione totale del bilancio dell'Unione a causa delle garanzie e delle passività potenziali per i

prestiti è salita a 298,0 miliardi di EUR; osserva che le ipotesi sugli interessi del mercato dei capitali dovrebbero essere formulate in modo prudente, sia per il debito esistente che per il nuovo debito, e che per entrambe le categorie è necessario un piano praticabile per il suo rimborso; prende atto del fatto che la Corte ha ricevuto dalla Commissione informazioni secondo cui l'esposizione aumenterà costantemente nei prossimi anni, esercitando un'ulteriore pressione sul margine di manovra del bilancio e riducendo ulteriormente la flessibilità del bilancio dell'Unione; sostiene le raccomandazioni della Corte alla Commissione affinché agisca in modo più proattivo per garantire che i suoi strumenti di attenuazione (come il fondo comune di copertura) dispongano di capacità sufficienti, e affinché fornisca una rendicontazione più trasparente sull'esposizione totale annuale del bilancio, rendendone pubblica la stima;

47. osserva con preoccupazione che la Corte, nella sua relazione speciale 07/2024 [2], ha osservato che una quota significativa degli ordini di riscossione emessi tra il 2014 e il 2022 era ancora pendente al momento dell'audit; osserva inoltre che la Commissione, nelle sue risposte alle interrogazioni scritte della commissione per il controllo dei bilanci (commissione CONT) del Parlamento per il discarico 2023, ha indicato che vi sono 1 357 ordini di riscossione scaduti per un importo totale pendente di circa 335 milioni di EUR per il periodo 2014–2023; invita la Commissione a dare priorità alla riscossione delle somme oggetto degli ordini di riscossione scaduti e a tenere informata la commissione per il controllo dei bilanci in merito ai progressi compiuti;

48. sottolinea che l'uguaglianza è un valore fondante dell'Unione ed è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; ricorda l'impegno dell'Unione a favore dell'integrazione della dimensione di genere nell'elaborazione delle politiche e nell'attuazione dei fondi dell'Unione, compreso il bilancio di genere; incoraggia la Commissione a proseguire gli sforzi compiuti nel bilancio di genere e nel monitoraggio dell'impatto del bilancio dell'Unione per promuovere la parità di genere; ricorda l'obbligo della Commissione di corredare tutte le proposte legislative di una valutazione d'impatto quando si prevede che esse abbiano un impatto economico, sociale e ambientale significativo, al fine di garantire, tra l'altro, un'equa distribuzione dei fondi;

49. osserva che la revisione dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza è prevista entro luglio 2025; invita la Commissione a garantire che il processo sia il più aperto possibile, ad allineare gli obblighi di rendicontazione finanziaria in tutte le categorie di persone registrate (comprese le fonti di finanziamento e

[2] Relazione speciale della Corte dei conti europea 07/2024: «I sistemi utilizzati dalla Commissione per recuperare le spese irregolari dell'UE – è possibile recuperare di più e più velocemente».

i bilanci delle attività di lobbying), affrontando inoltre il rischio identificato nella relazione speciale della Corte sul registro per la trasparenza dell'UE (SR 05/2024) relativo alle autodichiarazioni sulla categoria di rappresentanza di interessi; ritiene che, al fine di dare seguito alle raccomandazioni della Corte, sia opportuno aumentare le risorse del segretariato del registro per la trasparenza;

50. ricorda le seguenti conclusioni della relazione speciale n. 11/2025 della Corte dei conti: i) l'identificazione e la registrazione degli enti come ONG non sono sempre uniformi e attendibili; ii) nonostante il processo di assegnazione delle sovvenzioni sia stato snellito, la completezza e l'esattezza dei dati restano ancora problematiche; iii) la mancanza di una visione d'insieme attendibile delle spese dell'UE a favore delle ONG pregiudica un'analisi utile; iv) gli inviti a presentare proposte compresi nel campione della Corte erano trasparenti; v) il rispetto dei valori dell'Unione non è verificato in modo proattivo; e vi) le pratiche per la trasparenza nel campione della Corte variano notevolmente e sono migliori presso le ONG; invita la Commissione a dare piena attuazione alle raccomandazioni contenute nella relazione speciale della Corte;

Raccomandazioni

51. sostiene con forza le raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 («Relazione annuale per l'esercizio finanziario 2023») [3] e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione;

52. invita la Corte a cercare, insieme alla Commissione, modalità per allineare le proprie metodologie per il bilancio generale, come nel caso degli appalti per le agenzie decentrate, nel rispetto dei diversi ruoli;

53. invita la Commissione, in particolare, a:

 i) continuare a dialogare con la Corte al fine di migliorare la comprensione, la convergenza e la comparabilità dei due approcci alle stime divergenti degli errori nella spesa dell'Unione;

 ii) precisare l'impatto delle misure correttive sul livello di errore complessivo;

 iii) cercare, insieme alla Corte, modalità per allineare le proprie metodologie per quanto riguarda la valutazione degli errori in materia di appalti e la stima del livello di errore per il bilancio

[3] GU C, C/2024/5882, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5882/oj.

generale, come nel caso degli appalti per le agenzie decentrate, nel rispetto dei diversi ruoli;

iv) presentare all'autorità di discarico una strategia volta a rafforzare l'uso dei fondi per gli scopi previsti, aumentare l'assorbimento e prevenire i disimpegni al fine di massimizzare il valore aggiunto europeo del bilancio dell'Unione;

v) aumentare l'affidabilità della previsione degli impegni ancora da liquidare con una stima più realistica dell'assorbimento dei fondi dell'Unione in modo da fornire all'autorità di discarico una previsione migliore dell'evoluzione dei RAL nel corso degli anni e proteggere meglio il bilancio dell'Unione;

vi) riferire in merito alla protezione del bilancio dell'Unione dai diversi rischi identificati al di là dei RAL, quali i disimpegni nell'ambito della politica di coesione, il debito crescente, la maggiore esposizione del bilancio e l'impatto dell'aumento dell'inflazione, e fornire misure sufficienti ai fini di tale protezione;

vii) fornire un resoconto più trasparente sull'esposizione totale annuale del bilancio presentando, nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento, una prospettiva pluriennale sull'esposizione del bilancio dell'Unione alle garanzie di bilancio;

viii) semplificare sostanzialmente le norme e le procedure, migliorare l'assistenza e garantire orientamenti coerenti e di facile utilizzo per le PMI, i nuovi richiedenti, gli spin–off, le start–up, le agenzie amministrative e di pagamento, le organizzazioni della società civile e tutte le altre parti interessate, senza compromettere la qualità dei controlli;

ix) garantire che gli strumenti di attenuazione esistenti dispongano di capacità sufficienti per far fronte in modo efficace ai rischi di esposizione del bilancio dell'Unione;

x) intensificare gli sforzi per migliorare la trasparenza nell'uso dei fondi, anche per quanto riguarda le informazioni sui beneficiari finali, compresi i fondi assegnati per la preparazione di proposte politiche e legislative;

xi) mettere in atto tutti i mezzi necessari per garantire che tutti i rappresentanti d'interessi che si rivolgono alle istituzioni dell'Unione siano iscritti nel registro per la trasparenza; invita inoltre la Commissione a istituire un meccanismo efficace al fine di garantire che le entità finanziate dall'Unione iscritte nel registro per la trasparenza siano in linea con i valori dell'Unione e chiede piena trasparenza in merito al finanziamento di tali entità, assicurando una comprensione più

approfondita del finanziamento di tutte le entità registrate, il che dovrebbe costituire la condizione preliminare per avvicinarsi a ogni istituzione, organismo o agenzia dell'Unione;

xii) garantire, insieme al Parlamento e al Consiglio, risorse adeguate per il segretariato del registro per la trasparenza al fine di assicurare che le iscrizioni sulle attività di lobbying di tutti i rappresentanti d'interessi possano essere verificate in merito alla loro esattezza e che le attività di lobbying diventino più trasparenti come richiesto dalla Corte nella relazione speciale 05/2024 sul registro per la trasparenza dell'UE; invita la Commissione a destinare risorse adeguate onde identificare irregolarità per garantire un'ampia gamma di capacità di ricerca;

xiii) richiedere ai rappresentanti d'interessi nel registro per la trasparenza di elencare i loro sostenitori finanziari auto–dichiarando di rappresentare esclusivamente i propri interessi o gli interessi collettivi dei propri membri e a proporre un emendamento all'allegato II dell'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 per chiedere a detti rappresentanti di inserire i loro sostenitori finanziari nel registro per la trasparenza dell'UE, anche se in tale registro dichiarano di rappresentare solo gli interessi dei propri membri; esorta le entità già iscritte che non hanno elencato le loro risorse finanziarie tramite autodichiarazione a dichiararle volontariamente prima che l'accordo interistituzionale venga modificato;

xiv) continuare a sostenere gli Stati membri per rafforzare i controlli sia in termini qualitativi che quantitativi e condividere le migliori pratiche nell'ambito della lotta alla frode e alla corruzione;

xv) affrontare la situazione relativa agli ordini di riscossione tardivi e adottare tutte le misure necessarie per recuperare la maggior parte dell'importo in essere per il periodo 2014–2023, inclusa l'attuazione di meccanismi di rinvio gerarchico, e tenere informata l'autorità di discarico sui progressi compiuti nel recupero delle somme;

xvi) rafforzare la capacità dell'architettura antifrode dell'Unione, anche mettendo a disposizione risorse finanziarie e umane sufficienti, e agevolare la loro reciproca cooperazione;

Entrate

54. accoglie con favore il fatto che, per il 2023, la Corte sia anche in grado di esprimere un parere positivo sulla legittimità e regolarità delle entrate; sottolinea, nel contempo, che i problemi relativi alla mancata o all'errata dichiarazione dei dazi doganali (divario

doganale), che comportano una riduzione dei dazi all'importazione riscossi. costituiscono da molti anni un problema persistente e potrebbero comportare una perdita di risorse proprie tradizionali per l'Unione e per gli Stati membri;

55. osserva con profonda preoccupazione che la Corte ha esaminato l'attuazione del piano d'azione doganale della Commissione, che può portare a una riduzione significativa del divario doganale, e ha nuovamente individuato progressi insufficienti nell'attuazione di alcune azioni previste da suddetto piano; osserva che la Commissione, nell'ambito di tale piano, ha proposto una riforma doganale nel maggio 2023 [4], compresa l'istituzione dell'Autorità doganale dell'UE e del centro doganale digitale dell'UE;

56. ricorda che la Corte ha evidenziato i rischi per gli interessi finanziari dell'UE derivanti da controlli doganali inadeguati o inefficaci sulle merci importate; elogia gli sforzi compiuti dall'OLAF nella lotta contro le frodi connesse ai dazi doganali e all'IVA; sottolinea l'aumento dei rischi relativi al commercio elettronico e alle piattaforme online dovuti a potenziali minacce per la sicurezza e la protezione e alla potenziale non conformità alle norme fiscali e doganali dell'UE, alle norme sui prodotti, ai diritti di proprietà intellettuale, ai divieti e alle restrizioni;

57. osserva con preoccupazione che la Corte ha rilevato che la Commissione non ha addebitato interessi di mora per sei casi relativi a rettifiche tardive dei dati RNL da parte degli Stati membri, per i quali la Commissione ha espresso riserve; concorda con la Corte sul fatto che la Commissione, in linea di principio, dovrebbe addebitare interessi di mora in siffatti casi, al fine di incentivare gli Stati membri a dissipare le riserve entro i termini stabiliti;

58. osserva con soddisfazione che la nuova risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati prodotti dagli Stati membri nel 2023 ammontava a 7,2 miliardi di EUR, pari al 4,0 % delle entrate totali dell'UE; osserva inoltre che la Corte ha individuato [5] alcuni problemi relativi all'affidabilità e alla comparabilità dei dati; sottolinea che si tratta di un esempio eccellente di nuova risorsa propria, in quanto crea incentivi positivi affinché gli Stati membri riducano il volume degli imballaggi di plastica non riciclati, generando nel contempo un nuovo flusso di entrate per l'Unione;

59. sottolinea che le proposte della Commissione relative alle nuove

4 COM(2023)0258.

5 Relazione speciale della Corte dei conti europea 16/2024: Entrate dell'UE basate sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati – Un esordio difficile ostacolato da dati che non sono sufficientemente comparabili o affidabili.

risorse proprie a partire dal 2021, che comprendono tre elementi, il primo basato sui proventi dello scambio di quote di emissione (ETS), il secondo basato sulle risorse generate dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'Unione e il terzo basato sulla quota degli utili residui delle multinazionali che saranno riassegnati agli Stati membri nel quadro dell'accordo OCSE/G20 sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione («primo pilastro») sono candidati ideali per tali nuove risorse; sottolinea, al contempo, che potrebbero essere prese in considerazione anche altre fonti, se più facili da approvare per gli Stati membri; accoglie con favore altre iniziative che potrebbero portare a nuove risorse proprie per il bilancio dell'Unione;

60. invita la Commissione, in particolare, a:

i) aumentare l'attenzione e la pressione sull'attuazione del piano d'azione doganale e, non ultimo, sulla proposta di una riforma doganale significativa del maggio 2023, compresa l'istituzione dell'Autorità doganale dell'UE e del centro doganale digitale dell'UE; garantire che gli Stati membri attuino sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione; avviare procedure di infrazione nei casi in cui vi siano prove sufficienti del fatto che gli Stati membri stanno attuando un sistema di sanzioni manifestamente inadeguato per le violazioni della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa 6 [6] (DAC 6);

ii) insistere sull'importanza di intensificare e diversificare la cooperazione doganale internazionale con i partner commerciali e sottolinea la necessità di rafforzare la lotta alle frodi fiscali e doganali transfrontaliere nel contesto dell'espansione del commercio elettronico;

iii) creare incentivi affinché gli Stati membri affrontino le riserve relative alle rettifiche dei dati RNL effettuate dagli Stati membri entro i termini stabiliti applicando interessi di mora;

iv) proseguire i lavori per l'introduzione di nuove risorse proprie supplementari;

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

61. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 1 del QFP «Mercato unico, innovazione e agenda digitale» ammontava a 25,3

6 Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/822/oj).

miliardi di EUR (13,2 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 15,3 miliardi di EUR (60,5 %) per la ricerca, 4,1 miliardi di EUR (16,1 %) per i trasporti, l'energia e l'agenda digitale, 2,3 miliardi di EUR (9,1 %) per il programma InvestEU, 2,2 miliardi di EUR (8,7 %) per lo spazio e 1,4 miliardi di EUR (5,6 %) per altri settori;

62. osserva che la Corte ha esaminato 127 operazioni riguardanti l'intera gamma di spese nell'ambito di suddetta rubrica del QFP, in particolare il programma Orizzonte 2020 (90 operazioni), Orizzonte Europa (7 operazioni), il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), i programmi spaziali e gli strumenti finanziari, e che ha inoltre riesaminato il sistema di controllo ex ante dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA) per le sovvenzioni a titolo dell'MCE nei settori dei trasporti e dell'energia e le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività della direzione generale della Ricerca e dell'innovazione e dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA);

63. osserva che, secondo le stime della Corte, il livello di errore nella spesa per il settore «Mercato unico, innovazione e agenda digitale» nel 2023 era pari al 3,3 %; prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui le spese per la ricerca e l'innovazione sono le più interessate da errori, in particolare nel settore delle spese per il personale; osserva inoltre che la Commissione stima il rischio al pagamento all'1,4 % per questa rubrica, che corrisponde alla metà inferiore dell'intervallo stimato dalla Corte; esprime preoccupazione per la conclusione della Corte secondo cui il rischio al pagamento della Commissione per questa rubrica rimane sottostimato, a causa delle carenze individuate dalla Corte negli audit ex post della Commissione in questo settore a partire dall'esercizio finanziario 2019 [7];

64. osserva con preoccupazione che 39 delle 127 operazioni esaminate dalla Corte (31 %) contenevano errori; esprime profonda preoccupazione per il fatto che, per sette casi di errori quantificabili commessi dai beneficiari, la Commissione (o i revisori incaricati dai beneficiari) disponevano di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e correggere l'errore prima di accettare la spesa e, pertanto, se la Commissione avesse utilizzato correttamente tutte le informazioni a sua disposizione, il livello di errore stimato per questo capitolo sarebbe stato inferiore di 1,4 punti percentuali; sottolinea che i punti summenzionati evidenziano carenze nei controlli della Commissione;

Ricerca e innovazione

65. sottolinea l'importanza dei programmi di finanziamento della ricerca

[7] Relazione annuale 2023 della Corte dei conti europea, punto 1.35.

e innovazione (R&I) dell'Unione ai fini dello sviluppo scientifico, sociale, economico e tecnologico dell'Unione, della riduzione delle disuguaglianze, della realizzazione delle transizioni verde e digitale e della riduzione della dipendenza energetica dell'Unione dalla Russia; ricorda che Orizzonte Europa è il più importante programma di ricerca e innovazione in Europa, con un bilancio totale di 95,5 miliardi di EUR per il periodo 2021–2027, di cui 5,4 miliardi di EUR provenienti dallo strumento NGEU; osserva che il Fondo di ricerca e sviluppo ha assegnato circa 48 miliardi di EUR in investimenti destinati alla R&I; sottolinea che, al fine di rafforzare la competitività dell'Unione e colmare il divario in materia di innovazione, sono necessari finanziamenti supplementari per la R&I, tenendo conto delle pertinenti raccomandazioni della relazione Draghi; sottolinea, in particolare, la necessità di aumentare la spesa per la R&I nel settore della difesa a causa delle attuali condizioni geopolitiche, che potrebbero costituire una componente importante della strategia di politica dell'innovazione;

66. osserva che il suo predecessore, Orizzonte 2020, con un bilancio di 75,6 miliardi di EUR, ha finanziato più di 35 000 progetti tra il 2014 e il 2020 e che i suoi inviti hanno attratto oltre un milione di domande individuali provenienti da 177 paesi; osserva inoltre che, nella sua audizione per il discarico 2023, la commissaria Ivanova ha sottolineato il valore aggiunto a livello UE dei programmi di finanziamento dell'Unione per la R&I, spiegando che la valutazione finale di Orizzonte 2020 stima che, per ogni euro di costi legati al programma, entro il 2040 saranno generati benefici per la società di un valore di cinque euro; si rammarica profondamente del fatto che il 74 % delle proposte valutate di elevata qualità da esperti indipendenti non abbia potuto essere finanziato a causa di vincoli di bilancio; osserva che sarebbero stati necessari ulteriori 159 miliardi di EUR per finanziare tutte le proposte di elevata qualità; sottolinea l'importanza di garantire finanziamenti sufficienti per la ricerca e l'innovazione dell'Unione, non ultimo per aumentare la competitività e la prosperità dell'Unione, in linea con l'agenda strategica dell'Unione per il periodo 2024–2029;

67. prende atto dell'adozione tardiva delle basi giuridiche di Orizzonte Europa nel 2021 e si compiace che la Commissione sia riuscita a raggiungere quasi il 100 % di esecuzione del bilancio nel 2023; osserva che il numero di convenzioni di sovvenzione firmate alla fine del 2023 era di 10 674 e che sono stati firmati altri due accordi quadro;

68. osserva con preoccupazione che la Corte ha riscontrato errori relativi a spese non ammissibili in 30 delle 97 operazioni di ricerca e innovazione incluse nel suo campione e che tali errori rappresentano il 71 % del livello di errore stimato dalla Corte per questa rubrica nel 2023; ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che, dopo nove anni di attuazione del programma Orizzonte 2020, il calcolo delle

spese per il personale rimane una delle principali fonti di errore, dal momento che 22 delle 30 operazioni relative alla ricerca con errori quantificabili nel campione della Corte (circa il 73 %) sono inficiate da un'applicazione non corretta della metodologia di calcolo delle spese per il personale; riconosce i continui sforzi della Commissione e della Corte per porre rimedio a tale situazione; apprezza il fatto che la Commissione abbia accettato le raccomandazioni della Corte volte a migliorare il rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme in materia di tariffe giornaliere e a garantire chiarezza in merito a tali norme nei documenti di Orizzonte Europa;

69. sottolinea l'importanza di semplificare le norme e le procedure che disciplinano il finanziamento dell'Unione a favore della R&I; osserva che nel 2023 la Commissione ha continuato a introdurre opzioni semplificate in materia di costi, quali somme forfettarie e costi unitari nell'ambito di Orizzonte Europa; prende inoltre atto delle osservazioni formulate dal direttore generale per la Ricerca e l'innovazione nello scambio di opinioni con la commissione CONT, secondo cui la Commissione intende aumentare l'erogazione di fondi di Orizzonte Europa attraverso somme forfettarie al 50 % entro il 2027; valuta positivamente il fatto che la Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle sue relazioni annuali per il 2022, specificherà ulteriormente i requisiti che definiscono la corretta attuazione delle somme forfettarie, compresi gli elementi di ciascun pacchetto di lavoro che attiva il pagamento, e fornirà inoltre orientamenti dettagliati ai soggetti coinvolti nella valutazione dell'attuazione dei progetti; osserva inoltre che, come descritto nella valutazione della Commissione sui finanziamenti forfettari nell'ambito di Orizzonte 2020 e di Orizzonte Europa 2018–2024, i beneficiari apprezzerebbero una maggiore chiarezza sulle modalità di audit delle somme forfettarie; esprime preoccupazione per il fatto che la strategia di audit ex post per Orizzonte Europa non sia ancora stata elaborata;

70. sottolinea il ruolo cruciale del settore privato nell'affrontare il divario di innovazione nell'Unione e nel migliorare la competitività e la prosperità dell'Unione; ritiene, in particolare, che sia imperativo continuare a promuovere e facilitare il più possibile la partecipazione delle PMI ai programmi di finanziamento dell'Unione per la R&I; prende atto della conclusione della Corte secondo cui le PMI e i nuovi beneficiari sono maggiormente soggetti a errore di altri beneficiari, in quanto non dispongono dell'esperienza e delle risorse necessarie per gestire i fondi; apprezza gli sforzi compiuti dalla Commissione per sostenere specificamente le PMI, ad esempio attraverso campagne di informazione, contatti con il sistema dei punti di contatto nazionali e il servizio di assistenza dedicato del servizio informazioni sulla ricerca; ritiene che la semplificazione delle norme e delle procedure costituisca l'elemento principale per aumentare la partecipazione delle PMI;

Energia, trasporti e digitale

71. sottolinea l'importanza degli investimenti dell'Unione nel contesto dello sviluppo di reti transeuropee ad alte prestazioni, sostenibili ed efficacemente interconnesse nei settori dei trasporti, dell'energia e dei servizi digitali e osserva che il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), con una spesa di 4,1 miliardi di EUR nel 2023, è uno strumento fondamentale dell'Unione per conseguire tali obiettivi;

72. richiama l'attenzione sulla necessità di semplificare le procedure di domanda nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il settore dei trasporti (MCE–T) per consentire una partecipazione maggiore delle entità più piccole e delle iniziative locali allo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto europea; si rammarica che il bilancio del MCE–T non copra tutto il fabbisogno di investimenti nel settore dei trasporti sostenibili e che la maggior parte del bilancio del MCE–T sia già stata assegnata, il che manterrà una carenza dei finanziamenti fino al 2027;

73. ricorda che la guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e le risultanti sanzioni imposte alla Russia hanno continuato a incidere negativamente sul settore dei trasporti dell'Unione nel 2023, portando a carenze di traffico e a strozzature nelle catene di approvvigionamento, nonché alla necessità di aggirare le rotte tradizionali, allungando in tal modo i tempi di viaggio e aumentando i costi; sottolinea che le regioni frontaliere orientali, in particolare negli Stati baltici, in Finlandia, Polonia e Romania, sono state particolarmente colpite dalle perdite economiche e dall'arresto della mobilità transfrontaliera come conseguenza dell'aggressione russa; invita la Commissione a introdurre, anche nel prossimo QFP, misure mirate che facilitino la ripresa delle regioni colpite;

74. invita la Commissione a procedere a un riesame completo dei finanziamenti assegnati ai progetti d'infrastruttura transfrontalieri e multinazionali che incontrano notevoli difficoltà di attuazione, difficoltà finanziarie o ritardi, come il progetto Rail Baltica; sottolinea che tale riesame dovrebbe affrontare le inefficienze nella pianificazione e nella gestione, come anche l'aumento dei costi di costruzione, che minacciano le tempistiche e gli obiettivi dei progetti; ribadisce che una maggiore trasparenza nella gestione dei fondi pubblici aumenta la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'Unione;

75. osserva con preoccupazione che la Corte ha riscontrato due errori nei progetti realizzati nel quadro dell'MCE nel suo campione del 2023 e che uno di essi riguarda una grave violazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici e ha portato all'aggiudicazione del contratto a un consorzio che non soddisfaceva i criteri di selezione e che tale errore ha contribuito in misura del

28 % al tasso di errore stimato per la rubrica 1;

76. esprime profonda preoccupazione per le constatazioni della Corte in relazione al sistema di controllo ex ante dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA) in merito alle sovvenzioni a titolo dell'MCE nei settori dei trasporti e dell'energia, in particolare per la conclusione della Corte secondo cui, sebbene le strategie per l'MCE1 (2014–2020) e l'MCE2 (2021–2027) si basino su una solida analisi dei rischi e delle irregolarità passate, gli orientamenti per i controlli ex ante sugli appalti non sono stati sufficientemente dettagliati; sostiene pienamente la raccomandazione della Corte secondo cui la Commissione dovrebbe sviluppare ulteriormente tali orientamenti;

Raccomandazioni

77. chiede alla Commissione di:

i) garantire la messa a disposizione di risorse adeguate per sostenere proposte di progetti di ricerca e innovazione di alta qualità con un valore aggiunto dell'UE a breve termine mediante il progetto di bilancio 2026 e a medio termine attraverso la proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale;

ii) continuare a semplificare le norme e le procedure in linea con il nuovo regolamento finanziario e a sostenere le sessioni di formazione e la fornitura di informazioni pratiche, coerenti e facili da usare per i richiedenti negli Stati membri, in particolare per le PMI, i nuovi richiedenti, le spin–off, le start–up, le OSC o i gruppi di azione locali e incoraggiare le domande da parte di beneficiari di Stati membri con una partecipazione più limitata nonché da parte di entità di minori dimensioni;

iii) continuare ad applicare norme e procedure semplificate, misure di digitalizzazione e opzioni semplificate in materia di costi, affrontando nel contempo, in particolare, il rischio di irregolarità e frodi e i costi dei controlli, e finalizzando quanto prima la strategia di audit ex post per Orizzonte Europa;

iv) specificare ulteriormente i requisiti per definire la corretta attuazione delle sovvenzioni forfettarie, tenendo conto delle pertinenti raccomandazioni della Corte contenute nella sua relazione annuale sull'esercizio 2022, e verificare l'effettiva attuazione dei progetti che utilizzano somme forfettarie;

v) effettuare un'analisi approfondita degli errori riscontrati in materia di appalti e sviluppare ulteriormente gli orientamenti che descrivono la portata delle verifiche da svolgere per i controlli ex ante sugli appalti per i progetti realizzati nel

quadro dell’MCE, come raccomandato dalla Corte;

Coesione, resilienza e valori

78. sottolinea l’importanza della politica di coesione dell’Unione per la convergenza economica e lo sviluppo territoriale nelle regioni dell’Unione, così come per sostenere la realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali; osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 2 del QFP «Coesione, resilienza e valori» ammontava a 73,3 miliardi di EUR (38,4 % del bilancio dell’Unione), ripartiti come segue: 47,8 % per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e altre operazioni regionali, 18,9 % per il Fondo sociale europeo (FSE), 9,8 % per il Fondo di coesione (FC), 3,8 % per Erasmus +, 2,1 % per l’MCE – Trasporti e 3,8 % per altri settori;

79. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 238 operazioni che coprono l’intera gamma di spese nell’ambito della rubrica 2 del QFP; osserva con preoccupazione che il livello complessivo di errore stimato dalla Corte per le spese nell’ambito di suddetta rubrica nel 2023 è salito al 9,3 %, un livello significativamente al di sopra della soglia di rilevanza; richiama l’attenzione sul marcato aumento del livello complessivo di errore stimato dalla Corte nel 2023 rispetto agli esercizi precedenti (6,4 % nel 2022, 3,6 % nel 2021);

80. esprime preoccupazione per l’osservazione della Corte secondo cui le significative risorse aggiuntive messe a disposizione nell’ambito dell’assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT–EU), l’imminente termine del periodo di ammissibilità per i programmi 2014–2020 (31 dicembre 2023) e la parallela attuazione del programma NGEU hanno esercitato un’ulteriore pressione sulle amministrazioni degli Stati membri, aumentando il rischio di errori; esprime particolare preoccupazione per la pratica di ridurre il cofinanziamento degli Stati membri, come nel caso di REACT–EU, dell’Iniziativa di investimento contro il coronavirus (CRII) e della CRII +, che riduce la titolarità e i relativi incentivi per un’adeguata supervisione della spesa; prende atto dalle risposte della Commissione del fatto che talune autorità potrebbero aver effettuato controlli e verifiche meno efficaci a causa del pesante sovraccarico e della crescente pressione dell’attuazione parallela dei programmi 2014–2020 e dei finanziamenti aggiuntivi nell’ambito di Next Generation EU;

81. prende atto dell’analisi della Corte delle operazioni con finanziamenti aggiuntivi tramite REACT–EU, della flessibilità tramite CRII + e dell’azione di coesione a favore dei rifugiati (CARE) e del loro contributo ai livelli di errore stimati; prende atto, in particolare, della conclusione secondo cui gli errori riscontrati nel 100 % delle priorità finanziate dall’UE hanno contribuito per il 5,0 % al livello complessivo di errore stimato del 9,3 %; esprime preoccupazione per il fatto che l’aumento delle flessibilità, senza ridurre i requisiti o

aumentare al tempo stesso le verifiche e i controlli preventivi, abbia contribuito all'elevato tasso di errore;

82. prende atto dell'analisi 03/2024 della Corte «Una panoramica del regime di affidabilità e dei fattori fondamentali che hanno contribuito agli errori nella spesa per la coesione nel periodo 2014–2020» che fornisce una panoramica pluriennale che copre sei anni di risultati di audit, compresa una valutazione delle questioni di gestione e controllo, al fine di rafforzare il modello di affidabilità; esprime preoccupazione per la conclusione della Corte secondo cui, benché il quadro di affidabilità per la politica di coesione abbia contribuito a ridurre il livello di errore, esso non è stato efficace nel portare il livello complessivo di errore al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione possa fare affidamento solo in misura limitata al lavoro delle autorità nazionali di audit, a causa delle carenze sistematiche; sostiene la raccomandazione della Corte alla Commissione affinché rafforzi l'attuazione del regime di affidabilità per la spesa per la coesione per il periodo 2021–2027; ricorda alla Commissione l'invito dell'autorità di discarico a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per migliorare il sistema di gestione e controllo della spesa dell'Unione al fine di ridurre l'elevato tasso di errore portandolo al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %;

83. prende atto dell'osservazione della Corte nella sua analisi sull'affidabilità del lavoro degli attori chiave nel sistema di controllo della politica di coesione; esprime preoccupazione per le conclusioni della Corte secondo cui, per un periodo di sei anni, le autorità di gestione, la prima linea di difesa per l'individuazione e la prevenzione degli errori, non sono state sufficientemente efficaci nel mitigare l'elevato rischio intrinseco di errore nella politica di coesione; ritiene ancora più preoccupante che la Corte abbia riscontrato che la seconda linea di difesa, vale a dire le autorità di audit degli Stati membri, non sia in grado di determinare il tasso di errore corretto per i pacchetti di spesa che sottopongono ad audit e sui quali forniscono garanzie, dal momento che la Corte ha rilevato ulteriori errori in almeno il 39 % di tali pacchetti; osserva che da oltre sei anni tali errori sono rilevati e segnalati dalla Corte ogni anno anni e che si tratta pertanto di un problema sistemico;

84. prende atto della classificazione degli errori riscontrati dalla Corte nella spesa per la coesione, in cui le spese non ammissibili rappresentano il 29 % degli errori, i costi non ammissibili il 26 % e le gravi inadempienze nelle procedure di appalto pubblico il 21 %, mentre la maggior parte degli errori è rappresentata da spese relative al FESR e all'FC (80 %); osserva che le spese a titolo dell'FSE +, dell'IOG (Iniziativa per l'occupazione giovanile) e del FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti) sono proporzionalmente meno inficiate da errori, in quanto insieme rappresentano il 16 % degli errori, mentre insieme rappresentano circa il 20 % del bilancio

di tale rubrica;

85. prende atto dello studio commissionato dalla commissione per il controllo dei bilanci sugli insegnamenti tratti dall'attuazione degli strumenti di risposta alle crisi, che dimostra che l'assorbimento delle risorse di coesione non impegnate è stato sostenuto dalle flessibilità introdotte nell'ambito delle iniziative CRII e CRII +; esprime preoccupazione per il fatto che i ricercatori hanno riscontrato che la qualità dei progetti oggetto di procedura accelerata potrebbe non aver conseguito lo stesso livello degli investimenti prima della pandemia; esprime inoltre preoccupazione per l'osservazione dei ricercatori secondo cui il rischio di progetti di bassa qualità è interamente a carico del bilancio dell'Unione, a causa del 100 % dei finanziamenti dell'UE per CRII, CRII + e REACT–EU; ritiene che il 100 % dei finanziamenti dell'UE possa contribuire all'assorbimento, ma che l'assorbimento non sia un obiettivo in sé;

86. sottolinea che, nei suoi più recenti pareri sul discarico, la commissione per lo sviluppo regionale ha chiesto alla Commissione di fornire un ulteriore supporto consultivo alle autorità nazionali, locali e regionali per evitare una situazione di sovraccarico amministrativo; riconosce gli sforzi della Commissione, ma osserva che, purtroppo, tali sforzi non sono stati sufficienti ad attenuare il rischio di errore; avverte che un simile sovraccarico amministrativo potrebbe verificarsi alla fine del periodo di ammissibilità dell'RRF e negli anni conclusivi del QFP; sottolinea la necessità di affrontare con urgenza l'insufficiente capacità amministrativa delle autorità nazionali, locali e regionali; invita la Commissione, a tale proposito, a fornire loro orientamenti chiari e ad aumentare il suo sostegno allo sviluppo delle capacità amministrative, anche attraverso la formazione del personale, la condivisione delle migliori pratiche, le valutazioni inter pares e l'assistenza tecnica, al fine di garantire una gestione efficace dei fondi;

87. prende atto delle discussioni pubbliche sul quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027, indicanti una possibile transizione verso un modello basato sui risultati, che associ investimenti e riforme, e il desiderio di semplificare le norme e le procedure; invita la Commissione ad attribuire priorità alle risposte finanziarie alle presenti minacce derivanti dalla situazione geopolitica; avverte che qualsiasi decisione sulla futura elaborazione dei programmi di spesa non deve andare a scapito della sorveglianza e del controllo della spesa dell'Unione in termini di trasparenza e informazione a livello dell'Unione in merito al mancato rispetto delle norme e dei regolamenti; ritiene che gli errori individuati dalla Corte e il modo in cui la Commissione li gestisce costituiscano altresì un'indicazione di un sistema di gestione e di controllo correttamente funzionante e osserva che entrambe le istituzioni hanno dichiarato il loro impegno a migliorare il sistema e a ridurre il tasso di errore;

88. prende atto, come negli anni precedenti, dell’osservazione della Corte secondo cui gli esami documentali della Commissione volti a esaminare e valutare il lavoro delle autorità di audit sono intesi a verificare solamente la coerenza delle informazioni sulla regolarità e sono pertanto troppo limitati per confermare il tasso di errore residuo comunicato dalle autorità nazionali nei loro pacchetti di affidabilità; prende atto della risposta della Commissione secondo cui essa integra la sua analisi documentale con attività di audit in loco riguardanti i programmi e i pacchetti di affidabilità, il che le consente di stabilire una stima ragionevole ed equa dei tassi di errore per ciascun programma; ritiene che l’osservazione della Corte verta sulla portata degli esami documentali e sul fatto che essi sono esclusivamente finalizzati alla coerenza e, pertanto, troppo limitati per fornire alla Commissione informazioni sufficientemente affidabili;

89. esprime preoccupazione per le persistenti carenze osservate dalla Corte nel lavoro delle autorità nazionali di audit, visibili nelle lacune individuate nei pacchetti di affidabilità, con un tasso di errore residuo superiore alla soglia di rilevanza per oltre il 60 % del valore dei pacchetti di affidabilità sottoposti ad audit nel 2023; sottolinea con preoccupazione che le autorità di gestione in maniera sistematica non riescono a prevenire o individuare efficacemente le irregolarità nelle spese dichiarate dai beneficiari e che ciò riduce la misura in cui la Commissione può fare affidamento sul loro lavoro;

90. ricorda che, nell’ambito della gestione concorrente, spetta alla Commissione assicurarsi che gli Stati membri istituiscano sistemi di gestione e di controllo che funzionino efficacemente durante l’attuazione dei programmi; esprime preoccupazione per il fatto che sia la Commissione che la Corte hanno rilevato che non tutti i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri funzionano in modo efficace, compromettendo così l’affidabilità dei tassi di errore della Commissione, in quanto questi si basano su detti sistemi nazionali, che non funzionano efficacemente; mette in discussione il fatto che Commissione possa continuare a fare affidamento sui sistemi nazionali;

91. ritiene che, ai fini del buon funzionamento dell’approccio di audit unico e per ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e le autorità di gestione, il rispetto delle norme di audit a tutti i livelli di controllo e di audit sia di fondamentale importanza; esprime pertanto preoccupazione per la constatazione della Corte, contenuta nella sua relazione annuale, secondo cui le autorità di programma e i beneficiari non hanno presentato documenti giustificativi essenziali sul rispetto delle condizioni di ammissibilità, nonché per la constatazione della Corte presentata nel suo esame, secondo cui l’insufficiente documentazione del lavoro di audit da parte delle autorità di audit limita l’affidabilità che può essere attribuita al suddetto lavoro delle autorità nazionali di audit;

92. rammenta che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio [8] (CPR), per il periodo di programmazione 2021–2027, gli Stati membri devono rispettare le condizioni abilitanti orizzontali e tematiche, che devono rimanere soddisfatte e rispettate durante l'intero periodo di attuazione dei fondi; ricorda che quando le condizioni abilitanti non sono soddisfatte al momento della presentazione di una domanda di pagamento alla Commissione per l'obiettivo specifico in questione, le relative spese non saranno rimborsate dal bilancio dell'Unione finché la Commissione non avrà accertato che la condizione abilitante è stata soddisfatta; ricorda il forte rammarico che l'autorità di discarico ha espresso in relazione alla decisione della Commissione del 13 dicembre 2023 [9], considerando che l'Ungheria ha soddisfatto la condizione abilitante orizzontale relativa all'indipendenza della magistratura che ha consentito alle autorità ungheresi di presentare richieste di rimborso fino a 10,2 miliardi di EUR; osserva con preoccupazione che, dopo l'erogazione di tali fondi, il governo ungherese non ha adottato misure per ripristinare l'indipendenza della magistratura, ma ha agito in senso contrario; ribadisce la propria preoccupazione per la mancanza di meccanismi di controllo adeguati o per le procedure di appalto pubblico inaffidabili per garantire una sana gestione finanziaria e la protezione del bilancio dell'Unione; ritiene che tale decisione contraddica politicamente la proroga delle misure adottate a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio **[10]** (il «regolamento sulla condizionalità»);

93. esprime profonda preoccupazione per le conclusioni della relazione sullo Stato di diritto 2023 riguardanti la situazione dello Stato di

8 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).

9 Decisione della Commissione del 13 dicembre 2023 relativa al riesame, su iniziativa della Commissione, del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 a seguito della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa all'Ungheria [C (2023) 8999].

10 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).

diritto in Ungheria, in particolare per quanto riguarda il carattere persistente e sistemico delle sfide che interessano la magistratura e il settore dei media; prende atto con preoccupazione della crescente pressione sull'indipendenza della magistratura, compresi i timori per la selezione e la promozione dei giudici, e delle recenti segnalazioni di intimidazioni e ingerenze nelle decisioni giudiziarie, come dimostrato dalle dimissioni dei giudici in segno di protesta contro l'influenza politica; osserva analogamente con preoccupazione che il capo dell'autorità ungherese per l'integrità, un'istituzione fondamentale istituita dalla Commissione quale condizione per l'erogazione dei fondi dell'UE a norma del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, è oggetto di crescenti pressioni da parte del governo ungherese; invita la Commissione a garantire un approccio coordinato e olistico in tutti i pertinenti fondi e strumenti legislativi dell'UE, sottolineando che i fondi dell'Unione non devono essere assegnati ad attività che compromettono la democrazia o rafforzano l'autoritarismo;

94. ricorda che il regolamento sulla condizionalità istituisce un meccanismo e misure per proteggere il bilancio dell'Unione da violazioni dello Stato di diritto quando altre procedure previste dalla legislazione dell'Unione non garantirebbero una più efficace protezione del bilancio; ricorda che tale meccanismo è stato attivato il 15 dicembre 2022 nel caso dell'Ungheria per preoccupazioni relative al suo sistema di appalti pubblici, con una conseguente sospensione temporanea del 55 % degli impegni di bilancio per tre programmi della politica di coesione; rammenta che lo stesso regolamento, in linea con l'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio [11] (il «regolamento QFP»), stabilisce che gli impegni sospesi del 2022 (anno n) non possono essere reiscritti nel bilancio dopo il 2024 (anno n + 2) e che pertanto il 55 % degli impegni del 2022, pari a circa 1 miliardo di EUR, è stato disimpegnato nel dicembre 2024; osserva che non sono in corso altre procedure a norma del regolamento sulla condizionalità;

95. osserva che la Commissione ha destinato un equivalente di cinque membri del personale a tempo pieno all'attuazione del regolamento sulla condizionalità e ribadisce le preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti europea nella sua relazione speciale 03/2024, secondo cui l'organico attuale sembra essere insufficiente a garantire un'applicazione rigorosa e coerente del regolamento;

96. ribadisce la necessità di trattare come un unico pacchetto integrale tutte le misure richieste per lo sblocco dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito del regolamento sulla condizionalità, del regolamento

[11] Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).

recante disposizioni comuni e del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio [12] («regolamento RRF»); sottolinea l'importanza della tutela degli interessi finanziari dell'Unione anche per l'erogazione dei prefinanziamenti;

97. osserva che alcuni investimenti che sarebbero stati ammissibili al finanziamento nell'ambito della politica di coesione sono stati inclusi nei piani nazionali di ripresa e resilienza; ricorda che l'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza, sancito dall'articolo 4 del regolamento RRF, è quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, e che uno dei suoi sei pilastri è specificamente dedicato a questo scopo; riconosce che l'ampio ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza si traduce in una limitata sovrapposizione con altri programmi di finanziamento dell'UE, come previsto dai colegislatori nel definire l'articolo 9 del regolamento che istituisce il dispositivo, il quale determina l'addizionalità e il finanziamento complementare quali principi fondamentali; richiama l'attenzione, tuttavia, sui rischi di duplicazione dei finanziamenti derivanti da tali situazioni;

98. esprime preoccupazione per gli evidenti ritardi nell'attuazione della politica di coesione negli Stati membri e per la mancata capacità delle amministrazioni nazionali di gestire in parallelo diversi programmi di spesa (ad esempio, i programmi di coesione e i programmi dell'RRF) che coprono obiettivi complementari o addirittura simili; invita la Commissione a garantire che sia fornita un'assistenza tecnica sufficiente agli Stati membri che incontrano difficoltà al fine di affrontare i ritardi esistenti nell'attuazione dei programmi di coesione;

99. riconosce l'impatto sproporzionato della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina sulle regioni orientali dell'Unione confinanti con la Russia e la Bielorussia; richiama l'attenzione sui costi sostenuti dalle regioni e dagli Stati membri in questione a causa della frontiera condivisa con paesi vicini ostili, in particolare la loro necessità di destinare fondi pubblici sempre maggiori alla sicurezza, alla difesa e alla preparazione, facendo fronte nel contempo a una drastica riduzione delle risorse a causa di perturbazioni nelle attività economiche, negli scambi transfrontalieri e in altri scambi, nonché nei programmi di coesione, in particolare nei programmi Interreg; prende atto delle misure adottate dalla Commissione europea per sostenere tali regioni, in particolare attraverso le flessibilità previste nell'ambito della politica di coesione; accoglie con favore il fatto che la fornitura di sostegno alle regioni frontaliere orientali maggiormente colpite dall'aggressione russa sia inclusa nella lettera

[12] Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).

di incarico del vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme; invita la Commissione a garantire un sostegno adeguato alle regioni orientali dell'UE confinanti con la Russia e la Bielorussia, per far fronte alle conseguenze sproporzionate della guerra di aggressione russa, sia a breve termine con il progetto di bilancio 2026 sia a medio termine attraverso la proposta della Commissione per il prossimo QFP;

100. sottolinea l'importanza dell'FSE+, che mira a conseguire un elevato livello di occupazione, una protezione sociale equa, una forza lavoro qualificata e resiliente e società inclusive e coese quali elementi fondamentali per eliminare la povertà; esprime la necessità di fornire all'FSE+ il costante sostegno finanziario e politico delle istituzioni dell'Unione, nazionali e regionali nel conseguimento dei suoi obiettivi e traguardi negli anni a venire; sottolinea l'importanza di coinvolgere da vicino gli attori regionali, in particolare le organizzazioni della società civile e le parti sociali che operano sul campo, nell'attuazione delle attività finanziate dall'FSE+;

101. si compiace dei 100 milioni di EUR anticipati dal bilancio 2027 di Erasmus+ al bilancio 2023 di Erasmus+, che hanno consentito di continuare a sostenere alunni, studenti, insegnanti e personale qualificato in fuga dall'Ucraina, e dei 20 milioni di EUR supplementari assegnati a Erasmus+ nel 2023 grazie all'insistenza del Parlamento; sottolinea che l'anticipazione di bilancio deve rimanere un'eccezione in materia di risposta rapida a situazioni di crisi gravi e impreviste; sottolinea inoltre che qualsiasi anticipazione di bilancio riguardante Erasmus+ non può tradursi in tagli ai danni del programma alla fine dell'attuale QFP; sottolinea altresì che occorre compiere ogni sforzo per rispondere a tali situazioni di preferenza con finanziamenti aggiuntivi;

102. sottolinea la necessità di un rigoroso controllo dell'assegnazione dei fondi per prevenire abusi nell'ambito del programma Erasmus; chiede alla Commissione di raccogliere prove per indagare sui casi di destinatari fraudolenti o sospetti, conformemente agli obblighi che le incombono in base al regolamento finanziario e alle convenzioni di sovvenzione Erasmus+; chiede un'adeguata protezione del programma contro gli abusi da parte di organizzazioni le cui attività non sono in linea con i valori fondamentali dell'Unione (dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, diritti umani); ricorda che la Commissione è giuridicamente tenuta a garantire che i beneficiari dei programmi si impegnino a conformarsi a tali valori e ne assicurino il rispetto, e non commettano illeciti professionali;

103. osserva che nel 2023 la dotazione del programma «UE per la salute», il principale strumento finanziario a sostegno delle iniziative sanitarie dell'Unione, era pari a 735 milioni di EUR, gestiti principalmente dalla direzione generale della Salute e della

sicurezza alimentare e dall'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) ed eseguiti mediante l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale; riconosce i progressi nelle iniziative finanziate nell'ambito di tale programma, in particolare nei settori della preparazione alle emergenze sanitarie, del piano di lotta contro il cancro, della strategia farmaceutica per l'Europa e dell'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di salute;

Raccomandazioni

104. chiede alla Commissione di:

i) riconsiderare la prassi che prevede il 100 % di finanziamenti dell'UE negli strumenti dell'Unione di risposta alle crisi, laddove l'aumento dei prefinanziamenti potrebbe fornire una più rapida disponibilità di fondi, mantenendo nel contempo una responsabilità finanziaria condivisa in materia di controllo di bilancio nell'esecuzione dei fondi grazie al coinvolgimento finanziario sia a livello nazionale che dell'Unione;

ii) garantire la selezione di progetti qualitativamente validi con i fondi della politica di coesione, favorendo gli investimenti a lungo termine e giustificando debitamente il 100 % dei finanziamenti dell'UE, limitandone al contempo l'applicazione;

iii) affrontare la questione sistemica della mancata individuazione degli errori a livello degli Stati membri nella spesa per la politica di coesione con un piano d'azione finalizzato alla segnalazione di un tasso di errore accurato nei pacchetti di affidabilità e all'individuazione degli errori nelle prime linee di difesa, rendendo disponibili maggiori risorse e/o orientando meglio quelle esistenti e aumentando la capacità di individuazione a livello di Stato membro e Commissione;

iv) calcolare e riferire all'autorità di discarico il costo del controllo per tutte le spese gestite dalle autorità nazionali relative ai fondi della politica di coesione e a NGEU, e confrontare tali dati con il costo del controllo laddove le stesse autorità gestiscano solo i fondi della politica di coesione;

v) affrontare la questione ricorrente della documentazione insufficiente a livello dei beneficiari, delle autorità di programma e delle autorità di audit, non solo attraverso controlli, attività di sensibilizzazione e informazioni sui requisiti, ma anche attraverso una maggiore digitalizzazione e, ove possibile, incentivi finanziari per sanzionare il mancato rispetto dei requisiti di sana gestione finanziaria;

vi) ampliare la portata dell'analisi documentale dei pacchetti di affidabilità per esaminare un maggior numero di criteri di

qualità, oltre alla coerenza, al fine di ottenere una stima affidabile del tasso di errore residuo per il pacchetto di affidabilità in esame, nonché del rischio al pagamento nel suo complesso;

vii) intensificare il monitoraggio delle condizioni abilitanti orizzontali e tematiche in tutti gli Stati membri al fine di individuare potenziali minacce per la tutela del bilancio dell'Unione e garantire una maggiore trasparenza e partecipazione dei portatori di interessi nell'applicazione di questo strumento;

viii) allineare maggiormente la relazione sullo Stato di diritto al regolamento sulla condizionalità e riferire in modo più dettagliato circa le violazioni dei principi dello Stato di diritto che possono essere utilizzate come contributo per attivare il regolamento sulla condizionalità;

ix) monitorare costantemente l'attuazione, da parte del governo ungherese, delle misure previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio [13]; valutare in che misura la situazione sia migliorata o peggiorata, anche in relazione alle sfide affrontate dall'Autorità ungherese per l'integrità, e adottare tutte le misure necessarie conformemente al regolamento sulla condizionalità;

x) fornire agli Stati membri maggiore assistenza tecnica per far fronte ai ritardi nell'attuazione dei programmi nazionali al fine di incrementare il tasso di assorbimento;

xi) monitorare attentamente e attenuare il crescente rischio di duplicazione dei finanziamenti tra i programmi di coesione e i finanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza e affrontare senza indugio qualsiasi evento di questo tipo;

xii) migliorare ulteriormente la semplificazione nell'attuazione dei programmi di coesione e collaborare strettamente con gli Stati membri per individuare le migliori pratiche relative alla digitalizzazione delle pratiche e delle procedure;

xiii) adottare tutte le misure necessarie per ridurre il tasso di errore in stretta collaborazione con la Corte dei conti;

13 Decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio del 15 dicembre 2022 relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (GU L 325, 20.12.2022, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2506/oj).

xiv) garantire un sostegno adeguato alle regioni orientali dell’Unione confinanti con la Russia e la Bielorussia per far fronte alle conseguenze sproporzionate della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, sia a breve termine che a medio termine;

Risorse naturali

105. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 3 del QFP «Risorse naturali» ammontava a 59,5 miliardi di EUR (31,1 % del bilancio dell’Unione), ripartiti come segue: 65,0 % per i pagamenti diretti nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), 27,6 % per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 4,2 % per le spese legate al mercato nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), 1,9 % per il settore marittimo e della pesca, 0,9 % per l’ambiente e il clima (LIFE) e 0,4 % per altri settori;

106. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 218 operazioni che coprono l’intera gamma di spese nell’ambito della suddetta rubrica del QFP; osserva che la Corte ha esaminato anche le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e della direzione generale per l’Azione per il clima, nonché sistemi selezionati in 20 Stati membri e nel Regno Unito; osserva che la Corte stima il livello di errore per il settore «Risorse naturali» al 2,2 % (2,2 % nel 2022) e che la maggior parte degli errori riscontrati riguardava operazioni di sviluppo rurale;

107. sottolinea, tuttavia, che ciò è dovuto in parte alla complessità dei regimi ambientali nei programmi di sviluppo rurale e alla questione negativa riconosciuta della sovraregolamentazione a livello nazionale;

108. prende atto, in tale contesto, del tasso di esecuzione inferiore al previsto dei finanziamenti del FEASR per il periodo 2023–2027, con un tasso di assorbimento solo dell’1 % alla fine del 2023, con pagamenti pari a 0,7 miliardi di EUR, e si attende che il tasso di assorbimento aumenti significativamente nel corso del prossimo periodo di riferimento;

109. osserva che la Corte ha riscontrato 16 errori quantificabili nello sviluppo rurale, 15 nei pagamenti diretti, tre nelle spese relative alle misure di mercato e tre nelle spese diverse dalla PAC; è rassicurato dalla valutazione della Commissione secondo cui la maggior parte degli errori sono di carattere materiali nonché dalle azioni intraprese dalla Commissione per prevenire errori in futuro;

110. prende atto della categorizzazione degli errori da parte della Corte, per cui le domande non ammissibili rappresentano il 35 % degli errori, mentre gli errori amministrativi e le informazioni inesatte su

superfici o animali costituiscono, rispettivamente, il 21 % e il 20 %; osserva con preoccupazione, come negli anni precedenti, che la Corte ha riscontrato in diversi casi che le autorità degli Stati membri e la Commissione disponevano di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e correggere l'errore prima di accettare la spesa e che, se le autorità degli Stati membri e la Commissione avessero utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponevano, il livello di errore stimato per questo capo sarebbe stato inferiore di 1,0 punto percentuale;

111. osserva che il 2023 è stato il primo anno in cui si è applicato il nuovo modello di attuazione della PAC 2023–2027, che integra elementi relativi alle prestazioni, concordati con gli Stati membri nei piani strategici, quale base per i pagamenti; osserva l'avvio modesto del nuovo modello di attuazione nel 2023, con 63,65 milioni di EUR dichiarati sulla base delle realizzazioni generate e pertanto soggetti a una «verifica dell'efficacia dell'attuazione» da parte della DG Agricoltura e sviluppo rurale su 215,52 milioni di EUR dichiarati nell'ambito dei piani strategici della PAC nel quadro degli interventi settoriali e dello sviluppo rurale; osserva che nel 2024 i pagamenti nell'ambito del nuovo modello di attuazione saranno aumentati in modo sostanziale; prende atto delle osservazioni della Corte in merito al trattamento dei dati relativi alle prestazioni nell'ambito delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, in cui gli Stati membri stanno istituendo sistemi e procedure e talvolta aggregano manualmente i dati, con i rischi associati per l'affidabilità degli stessi;

112. rammenta le proteste degli agricoltori in tutta Europa alla fine del 2023 e all'inizio del 2024 e la risposta della Commissione volta alla semplificazione, in particolare per i piccoli agricoltori, e all'aumento dei poteri discrezionali per gli Stati membri; sottolinea che la semplificazione dovrebbe andare di pari passo con una sana gestione finanziaria e tenere conto degli impegni dell'Unione in materia di clima; plaude all'approccio mirato della Commissione, in particolare per quanto riguarda la distinzione tra le dimensioni delle aziende agricole in termini di terreni agricoli e numero di aziende agricole; avverte che la discrezionalità concessa agli Stati membri dovrebbe altresì essere accompagnata da un controllo approfondito da parte della Commissione;

113. ricorda che sia la Commissione che gli Stati membri sono responsabili della lotta alle frodi nella spesa della PAC; accoglie con favore, a tale riguardo, il lavoro svolto in termini di valutazioni del rischio antifrode e l'aggiornamento della strategia antifrode della Commissione da parte della DG Agricoltura e sviluppo rurale;

114. prende atto della relazione speciale 07/2024 della Corte sui sistemi utilizzati dalla Commissione per recuperare le spese irregolari e della risposta della Commissione; prende atto dell'osservazione della

Corte secondo cui i recuperi relativi alle spese agricole sono stati relativamente efficaci, in parte attribuiti alla cosiddetta regola 50/50 che ha incentivato gli Stati membri a recuperare i fondi; osserva che tale norma non è stata mantenuta nella PAC 2023–2027 e che la Corte ha avvertito che ciò potrebbe comportare un deterioramento del tasso di recupero delle spese agricole;

115. prende atto della relazione speciale 20/2024 della Corte sui piani della politica agricola comune e della risposta della Commissione; sottolinea l'importanza di garantire che siano forniti tutti gli elementi chiave per valutare la performance; ritiene che i piani debbano tenere conto di situazioni specifiche in taluni Stati membri e che, pertanto, un certo livello di divergenza sia persino auspicabile; è tuttavia preoccupato per il fatto che le divergenze nelle ambizioni possano portare a una disparità di condizioni per gli agricoltori tra gli Stati membri; esprime inoltre rammarico per la constatazione della Corte secondo cui, nonostante un nuovo quadro di monitoraggio semplificato, gli obiettivi della PAC non sono sufficientemente chiari e gli indicatori si concentrano sulle realizzazioni piuttosto che sui risultati, e che mancano indicatori di risultato importanti; osserva che la Corte raccomanda alla Commissione di promuovere lo scambio delle migliori pratiche nei piani e di rafforzare il futuro quadro di monitoraggio della PAC;

116. prende atto della relazione speciale 19/2024 della Corte sull'agricoltura biologica nell'UE e della risposta della Commissione; è ancora una volta preoccupato per la constatazione della Corte secondo cui un quadro strategico debole e limitazioni nei dati impediscono di misurare l'impatto della politica; ritiene che la maggiore attenzione rivolta alla performance e alla definizione di obiettivi e indicatori, e il relativo monitoraggio dei risultati in tutte le politiche dell'UE, debbano essere sostenuti da un pari aumento della capacità della Commissione di definire quadri di riferimento e di monitoraggio della performance;

117. accoglie con favore l'aumento della competitività conseguito attraverso misure di mercato nel settore vitivinicolo e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a perseverare nei loro sforzi per replicare tale successo in altri settori;

118. ricorda che la democrazia e il pluralismo sono valori fondamentali dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE; ricorda altresì che, in linea con l'articolo 11 TUE, le istituzioni dell'Unione devono garantire ai cittadini e alle associazioni rappresentative la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di intervento dell'Unione al fine di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare; sottolinea che la separazione dei poteri tra le istituzioni di cui all'articolo 13 TUE deve sempre essere rispettata e che le istituzioni dell'Unione attuano tra loro una leale cooperazione;

119. riconosce l’importanza del programma LIFE; ricorda le disposizioni del regolamento LIFE +, comprese quelle relative alle sovvenzioni di funzionamento, alle condizioni di ammissibilità, ai criteri di attribuzione, alla dotazione complessiva per il periodo 2021–2027 e alla distribuzione dei fondi all’interno del programma;

120. osserva che alcuni membri della commissione per il controllo dei bilanci hanno chiesto di accedere a una serie di convenzioni di sovvenzione nell’ambito del programma LIFE, nonché ad altri programmi di finanziamento dell’Unione, e dopo averli esaminati hanno espresso preoccupazioni sul contenuto di diversi programmi nel febbraio 2024; osserva che la Commissione, compreso il servizio di audit interno (SAI), inizialmente non era a conoscenza di alcuna criticità ma ha adottato una serie di misure volte ad affrontare tali preoccupazioni; ricorda le interrogazioni scritte sul discarico e le audizioni con il segretario generale della Commissione del 5 novembre 2024, con i commissari responsabili per la rubrica 3 del QFP il 12 novembre e con il commissario responsabile per il bilancio e l’amministrazione il 9 dicembre 2024, nel corso delle quali sono state discusse le suddette preoccupazioni e la risposta della Commissione;

121. prende atto delle preoccupazioni espresse da alcuni membri della commissione per il controllo dei bilanci secondo cui alcune convenzioni di sovvenzione tra l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente e i beneficiari, quali organizzazioni della società civile e imprese private, nell’ambito del programma LIFE comprendono «piani di lavoro» contenenti azioni dettagliate di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni dell’Unione o dei loro rappresentanti, nonché altre azioni dirette a determinati accordi commerciali che l’Unione sta negoziando, o misure di contenzioso che le rispettive entità devono perseguire; riconosce che ciò potrebbe essere interpretato come un’interferenza con il processo decisionale interno delle istituzioni dell’Unione; osserva che la Commissione ha effettuato un’analisi giuridica delle convenzioni di sovvenzione individuate da alcuni membri della commissione CONT, concludendo che non vi erano prove del fatto che le entità interessate avessero violato i loro obblighi contrattuali o relativi al codice di condotta, e tuttavia la Commissione ha chiesto ad alcuni beneficiari di apportare modifiche alle convenzioni di sovvenzione contenenti le disposizioni specifiche che potevano procurare un rischio reputazionale; osserva inoltre che tutte le convenzioni di sovvenzione includono una clausola di esclusione della responsabilità in cui si afferma che «le opinioni del beneficiario non rappresentano in alcun modo le opinioni dell’UE e che l’autorità erogatrice non può essere ritenuta responsabile per esse»;

122. sottolinea che i finanziamenti dell’Unione non dovrebbero contribuire a compromettere lo Stato di diritto né i valori su cui si fonda l’Unione; ricorda le disposizioni dell’articolo 163 del

regolamento finanziario; ritiene fondamentale che non vi sia alcun finanziamento senza tracciabilità dei fondi;

123. osserva le azioni intraprese dalla Commissione per rispondere alle accuse, che comprendevano la pubblicazione di orientamenti destinati ai servizi della Commissione su attività di finanziamento relative allo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della normativa e delle politiche dell'Unione e l'esame dei loro portafogli di contratti al fine di determinare quali accordi non erano in linea con gli orientamenti; prende atto delle misure adottate finora dalla Commissione in attesa dei risultati dell'esame delle convenzioni di sovvenzione con tutti i beneficiari, richiesto dall'organo di gestione interno della Commissione;

124. osserva la struttura decisionale, compreso il comitato di valutazione in seno alla CINEA, incaricata di decidere in merito ai contratti tra la Commissione e i beneficiari; esorta la Commissione a garantire che la struttura decisionale della CINEA per l'assegnazione dei contratti sia dotata di chiara rendicontabilità, responsabilità ben definite e una struttura di carattere pratico;

125. osserva che l'agenzia esecutiva conduce esercizi annuali di gestione dei rischi dal basso verso l'alto e che tali esercizi non hanno individuato alcun rischio critico; osserva che, indipendentemente dal programma di finanziamento, le procedure di valutazione dovrebbero essere costantemente riviste e adattate, se necessario;

126. osserva che, secondo quanto riferito dagli organi di informazione, la presidente della Commissione ha assunto un consulente speciale retribuito per presentare una relazione sul «Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE», il quale ha ricevuto una retribuzione pari a un direttore generale della Commissione; esprime preoccupazione per la remunerazione di tutti i consulenti speciali e per la discrezionalità di cui dispone la Commissione nel decidere l'entità della loro remunerazione, il che comporta disuguaglianze arbitrarie;

Raccomandazioni

127. chiede alla Commissione di:

i) monitorare attentamente i progressi compiuti dagli Stati membri per quanto concerne il trattamento dei dati sulla performance e l'aggregazione dei dati per la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione e tenere informata l'autorità di discarico in merito alle questioni relative all'affidabilità dei dati sulla performance, in particolare quando si tratta di dati aggregati manualmente;

ii) informare l'autorità di discarico del motivo per cui la Corte conclude che per diversi anni si sarebbero potuti evitare

svariati errori, se la Commissione e gli Stati membri avessero utilizzato tutte le informazioni a loro disposizione, e del motivo per cui la Commissione e gli Stati membri non siano riusciti ad affrontare la questione in modo adeguato;

iii) applicare nelle future iniziative politiche gli insegnamenti inerenti alla riduzione degli oneri amministrativi tratti dalla sua risposta alle proteste degli agricoltori, tenendo debitamente conto del rischio di abuso dei fondi correlato alle misure di controllo o del rischio di eccessive divergenze tra gli Stati membri laddove i poteri discrezionali siano utilizzati senza un'adeguata supervisione;

iv) tenere informata l'autorità di discarico in merito ai tassi di recupero delle spese agricole, in particolare se il tasso peggiora rispetto al tasso di recupero nell'ambito della PAC precedente, e attenuare rapidamente le cause del deterioramento, anche prendendo in considerazione l'introduzione di nuovi incentivi affinché le autorità degli Stati membri recuperino i fondi;

v) valutare le differenze in termini di ambizione dei piani strategici e informare l'autorità di discarico in merito all'esistenza di divergenze tra gli Stati membri, che mettono a rischio la parità di condizioni per gli agricoltori, e valutare in che modo la Commissione affronti tali differenze;

vi) sfruttare meglio la sua capacità di istituire quadri di riferimento della performance, di definire obiettivi e indicatori e di accertare la responsabilità di coloro che contribuiscono ai risultati, siano essi Stati membri o beneficiari;

vii) aggiornare la strategia antifrode della Commissione per prestare attenzione alla promozione e alla difesa di una chiara separazione dei poteri esecutivo e legislativo nell'Unione;

viii) disporre di una strategia chiara e globale a livello della Commissione su come tutelare meglio gli interessi finanziari dell'Unione e garantire che i fondi dell'Unione siano spesi per gli scopi previsti e applicare con diligenza le disposizioni del regolamento finanziario, anche garantendo che le convenzioni di sovvenzione possano essere sospese o estinte in caso di violazione dei regolamenti finanziari dell'Unione da parte dei beneficiari;

ix) garantire un'equa distribuzione dei fondi dell'Unione alle organizzazioni della società civile per contribuire a una società pluralistica e dinamica;

x) garantire che gli orientamenti della Commissione adottati nel 2024 siano applicati da tutti gli ordinatori e, se necessario,

sviluppare ulteriormente orientamenti per allineare pienamente le convenzioni di sovvenzione alle disposizioni del trattato e alla legislazione vigente;

xi) mettere a disposizione dell'autorità di discarico i risultati dell'esame delle convenzioni di sovvenzione al fine di consentire una valutazione della misura in cui la Commissione può essere esposta a un rischio reputazionale;

xii) affrontare adeguatamente questioni quali le «porte girevoli», la trasparenza dei finanziamenti e delle donazioni, la lotta al riciclaggio, la limitazione delle ingerenze straniere, l'indipendenza da influenze politiche ed economiche, la denuncia di irregolarità e strutture di governance trasparenti, in relazione a tutti i soggetti che ricevono fondi dell'Unione;

xiii) rivedere il modello di memorandum d'intesa tra la Commissione e le agenzie esecutive per garantire una più chiara ripartizione delle responsabilità;

xiv) incaricare la struttura di audit di riesaminare i contratti con i beneficiari e di segnalare se individuano contratti che non sono in linea con le norme finanziarie applicabili;

xv) far sì che lo IAS riesamini i contratti tra la Commissione e i beneficiari, in particolare per cercare contenuti che non sono in linea con le norme finanziarie applicabili all'interno dei pacchetti di lavoro;

xvi) valutare la struttura decisionale in materia di aggiudicazione degli appalti e incaricare i servizi della Commissione e le agenzie esecutive di effettuare controlli migliori sul contenuto dei contratti in tutte le fasi, anche garantendo che i pacchetti di lavoro e gli indicatori chiave di prestazione elencati dai richiedenti siano in linea con gli obiettivi dei rispettivi programmi di finanziamento;

xvii) adottare una categorizzazione più precisa delle entità elencate nel sistema di trasparenza finanziaria;

xviii) rivedere le proprie norme per i consulenti speciali al fine di eliminare la selezione e la remunerazione arbitrarie;

xix) migliorare ulteriormente la semplificazione nell'ambito dell'attuazione dei programmi e collaborare strettamente con gli Stati membri per individuare le migliori pratiche relative alla digitalizzazione delle pratiche e delle procedure;

xx) migliorare la qualità del dialogo con gli agricoltori di tutti gli Stati membri;

xxi) reagire più rapidamente quando alla Commissione vengono segnalate gravi preoccupazioni dell'autorità di discarico;

xxii) effettuare controlli adeguati dei soggetti iscritti nel registro per la trasparenza, al fine di garantire che le loro attività siano elencate in modo esaustivo nel registro;

xxiii) definire linee di responsabilità più chiare nell'attuazione delle piattaforme collaborative;

xxiv) incaricare l'organo di gestione interno di presentare al servizio di audit interno informazioni consolidate sull'elenco dei rischi critici e garantire che le agenzie esecutive affrontino i rischi potenziali e assicurino una selezione trasparente di valutatori indipendenti per prevenire i conflitti di interessi e garantirne l'indipendenza;

xxv) incaricare tutte le DG e le agenzie esecutive di riesaminare la distribuzione dei fondi destinati all'audit al fine di garantire risorse sufficienti;

xxvi) provvedere affinché le proposte di programmi di lavoro pluriennali di qualsiasi strumento di finanziamento dell'Unione dispongano di orientamenti chiari sulle attività ammissibili al finanziamento, norme più chiare sul vaglio delle domande e sui contenuti ammissibili, nonché requisiti più chiari per la trasparenza e la tracciabilità dell'utilizzo dei fondi dell'Unione, anche in relazione agli obblighi di informativa previsti dal registro per la trasparenza dell'UE;

xxvii) garantire che tutte le convenzioni di sovvenzione rispettino i requisiti necessari in materia di trasparenza, tracciabilità e visibilità dei fondi;

Migrazione e gestione delle frontiere

128. osserva che nel 2023 il bilancio per i programmi nell'ambito della rubrica 4 del QFP «Migrazione e gestione delle frontiere» ammontava a 2,7 miliardi di EUR (1,4 % della spesa del bilancio dell'Unione) ripartiti come segue: 1,2 miliardi (46,5 %) per tre agenzie decentrate, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu–Lisa), 1 miliardo (38,6 %) per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e 0,4 miliardi (14,9 %) per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF);

129. osserva che una parte significativa della spesa nell'ambito della rubrica 4 del QFP nel 2023 riguardava il completamento di progetti rimanenti dal QFP 2014–2020; osserva che il 18 % dei programmi

nazionali AMIF per il periodo 2014–2020 è rimasto non dichiarato alla fine del 2023 e che gli ultimi conti annuali e la richiesta di pagamento del saldo finale per tali fondi saranno forniti dagli Stati membri nell'ambito del pacchetto di chiusura al più tardi entro il 31 dicembre 2024;

130. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 23 operazioni, che non risulta sufficientemente ampio per essere rappresentativo della spesa a titolo delle rubriche 4 e 5 del QFP e, pertanto, non può fornire una stima separata del tasso di errore per tali rubriche; osserva che i risultati dell'audit della Corte mostrano che le spese nell'ambito delle rubriche 4 e 5 del QFP sono influenzate da questioni di ammissibilità e di appalti e che si tratta di un settore ad alto rischio (7 delle 23 operazioni soggette ad audit, ossia il 30,4 %, erano inficiate da errori); esprime preoccupazione per il fatto che la Corte abbia rilevato quattro errori quantificabili che hanno avuto un'incidenza finanziaria sugli importi imputati al bilancio dell'Unione e che abbia altresì riscontrato altri dieci casi di inosservanza delle disposizioni giuridiche e finanziarie (senza alcuna incidenza finanziaria diretta sul bilancio dell'Unione); invita pertanto la Corte a fornire una stima chiara del tasso di errore per la rubrica 4; osserva che la Commissione conclude che il rischio al pagamento nel 2023 è pari all'1,1 % per le spese relative alla migrazione e alla gestione delle frontiere;

131. osserva che la Commissione ha accettato la raccomandazione formulata dalla Corte nella sua relazione annuale per il 2023 di fornire ulteriori orientamenti sulle norme applicabili alle autorità degli Stati membri responsabili dell'attuazione dei finanziamenti della DG Migrazione e affari interni in regime di gestione concorrente; si rammarica che la Commissione non abbia ancora pienamente attuato le precedenti raccomandazioni della Corte che dovevano essere esaminate entro la fine del 2023; osserva che la DG Migrazione e affari interni sta effettuando una nuova valutazione della sua metodologia ex ante per garantire il rispetto delle norme applicabili alla generazione di sovvenzioni per il periodo successivo al 2021 e che tale nuova valutazione terrà conto altresì delle pertinenti raccomandazioni della Corte e di quelle dell'audit dello IAS sulla preparazione alla chiusura delle azioni e dei programmi finanziati a titolo del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dell'AMIF 2014–2020 in regime di gestione diretta e concorrente;

132. osserva con preoccupazione che nella relazione annuale di attività della DG Migrazione e affari interni per il 2023 sono state formulate due riserve sulla dichiarazione di affidabilità e che una riserva riguarda l'attuazione dell'AMIF e dell'ISF 2014–2020 in diversi Stati membri e l'altra riguarda l'attuazione dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) 2021–2027 in uno Stato membro; accoglie con favore l'impegno della Commissione ad

adottare misure correttive per le questioni sottese che hanno reso necessarie le riserve;

133. accoglie con favore i progressi individuati dalla Corte nell'esame del lavoro preparatorio svolto da cinque autorità di audit degli Stati membri nell'ambito della gestione della transizione dei fondi AMIF, BMVI e ISF al CPR del QFP 2021–2027; osserva che tali autorità di audit hanno riferito alla Corte che il sostegno e gli orientamenti forniti dalla DG Migrazione e affari interni erano soddisfacenti; rileva con preoccupazione che, al momento dell'audit della Corte, quattro autorità di audit su cinque degli Stati membri non avevano messo a punto le proprie strategie di audit;

134. prende atto dell'adozione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo; accoglie con favore il fatto che la revisione intermedia del QFP 2021–2027 abbia stanziato ulteriori 2 miliardi di EUR per la gestione della migrazione e delle frontiere per il periodo 2024–2027, al fine di affrontare le crescenti sfide in materia di migrazione e gestione delle frontiere derivanti dall'attuale contesto geopolitico; osserva, tuttavia, che potrebbero essere necessari fondi aggiuntivi al fine di garantire la piena attuazione del patto; chiede la rapida attuazione del patto negli Stati membri;

135. sottolinea che la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione è un pilastro del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo; osserva con preoccupazione che la Commissione ha riferito che il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere nell'Unione è aumentato nel 2023, passando a 380 000, rispetto ai 330 000 del 2022; osserva che il BMVI può sostenere gli Stati membri in prima linea per garantire che dispongano delle risorse per le infrastrutture, le strutture e gli impianti necessari per garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione, compresi i miglioramenti della sicurezza elettronica delle frontiere e altri strumenti per la sorveglianza delle frontiere, come previsto all'allegato III del regolamento BMVI; prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023 secondo cui l'Unione intensificherà la sua azione tesa a prevenire le partenze irregolari e la perdita di vite umane, ridurre la pressione alle frontiere dell'UE e sulle sue capacità di accoglienza, combattere i trafficanti e aumentare i rimpatri; sottolinea la necessità di proteggere meglio le persone vulnerabili dalle reti del traffico e della tratta di esseri umani, e di affrontare gli effetti negativi della strumentalizzazione dei migranti nel quadro di attacchi ibridi, segnatamente da parte di forze filorusse e del regime bielorusso;

136. ricorda che, a norma del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri e la Commissione devono garantire il rispetto dei diritti fondamentali e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'esecuzione dei fondi dell'Unione;

137. prende atto della conclusione della Corte secondo cui l'AMIF 2014–2020 ha registrato risultati inferiori alle aspettative in termini di agevolazione dei rimpatri dei migranti: osserva altresì che la Corte e la Commissione concordano sul fatto che i progressi in questo settore hanno particolarmente risentito delle restrizioni di viaggio legate alla COVID–19; rileva inoltre che nel 2023 sono state sostenute misure di rimpatrio con 29,8 milioni di EUR a titolo dell'AMIF; ritiene che la Commissione debba compiere maggiori sforzi per aiutare gli Stati membri a far fronte agli attraversamenti irregolari delle frontiere e ad attuare con successo i rimpatri dei cittadini di paesi terzi, nonché l'integrazione dei migranti legali; attende con interesse di ricevere nel 2025 informazioni consolidate sui progressi compiuti a tale riguardo mediante la valutazione ex post dell'AMIF 2014–2020; sottolinea che la Commissione dovrebbe continuare a intervenire in materia di migrazione e asilo nel quadro dell'azione esterna, compreso l'approccio «Team Europa», aumentano al contempo la trasparenza della programmazione e dell'attuazione dei fondi dell'Unione per gli affari interni nei paesi terzi e salvaguardando il ruolo del Parlamento;

Raccomandazioni

138. chiede alla Commissione di:

i) dare seguito alle raccomandazioni della Corte in modo approfondito e tempestivo e condividere con l'autorità di discarico la metodologia ex ante riveduta della DG Migrazione e affari interni, una volta completata;

ii) continuare a sostenere le autorità di gestione e di audit degli Stati membri nella tempestiva messa a punto delle loro strategie di audit per i fondi del QFP 2021–2027, prestando particolare attenzione alle questioni relative all'ammissibilità e agli appalti, nonché a tutte le altre constatazioni ricorrenti della Corte;

iii) adottare misure per migliorare la performance delle azioni finanziate dall'Unione in termini di rimpatri efficaci e di lotta alla migrazione irregolare, garantendo nel contempo il pieno rispetto della legislazione dell'Unione e dei suoi valori fondamentali;

iv) adottare misure per aumentare l'efficienza della spesa dell'Unione per la protezione e la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea;

v) monitorare i progressi tempestivi delle misure amministrative, operative e giuridiche che gli Stati membri e le agenzie dell'Unione dovranno adottare per dare piena attuazione al

nuovo patto sulla migrazione e l'asilo entro il 2026, contribuire a tali progressi e valutarli;

vi) aumentare la trasparenza della programmazione e dell'attuazione dei fondi dell'Unione per gli affari interni nei paesi terzi, salvaguardando nel contempo il ruolo del Parlamento nel garantire il controllo democratico della spesa dell'Unione;

vii) valutare costantemente, nell'esecuzione del bilancio dell'Unione, il rispetto della Carta dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, conformemente all'articolo 6 del regolamento finanziario;

Sicurezza e difesa

139. osserva che nel 2023 il bilancio per i programmi nell'ambito della rubrica 5 del QFP «Sicurezza e difesa» ammontava a 1,4 miliardi di EUR (0,7 % della spesa del bilancio dell'Unione) ripartiti come segue: 500 milioni (38,4 %) per il Fondo europeo per la difesa (FED), 300 milioni (19 %) per la mobilità militare, 200 milioni (17,1 %) per le agenzie decentrate, segnatamente l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), Europol e l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), 200 milioni (13,1 %) per l'ISF e 200 milioni (12,4 %) per la sicurezza nucleare, la disattivazione e altri settori;

140. osserva che una parte significativa della spesa nell'ambito della rubrica 5 del QFP nel 2023 riguardava il completamento di progetti rimanenti dal QFP 2014–2020; osserva che il 25 % dei programmi nazionali ISF per il periodo 2014–2020 è rimasto non dichiarato alla fine del 2023 e che gli ultimi conti annuali e la richiesta di pagamento del saldo finale per tali fondi saranno forniti dagli Stati membri nell'ambito del pacchetto di chiusura al più tardi entro il 31 dicembre 2024;

141. osserva con preoccupazione che, per i motivi illustrati nella sezione sulla migrazione e la gestione delle frontiere, la Corte non può fornire una stima separata del tasso di errore per la rubrica 5 «Sicurezza e difesa» del QFP e che, sulla base dei risultati di audit, la Corte ritiene che le spese di tale rubrica siano ad alto rischio; invita pertanto la Corte a fornire una stima del tasso di errore anche per questa rubrica; osserva che la Commissione conclude che il rischio al pagamento nel 2023 è stato dello 0,5 % per le spese relative alla sicurezza e alla difesa;

142. osserva che la Commissione non ha accettato la raccomandazione della Corte di verificare e documentare attentamente gli aspetti tecnici delle domande di sovvenzione nell'ambito della mobilità militare al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) durante la

procedura di concessione delle sovvenzioni, e che la Commissione ritiene che le sue attuali procedure garantiscano già un controllo per verificare se i progetti infrastrutturali a duplice uso soddisfano le condizioni di ammissibilità;

143. ricorda la situazione geopolitica estremamente instabile nel vicinato dell'Unione, che ha dato luogo a maggiori sfide in materia di sicurezza e difesa, comprese le minacce ibride, e quindi a maggiori esigenze di investimenti in sicurezza, difesa e preparazione, dall'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; richiama l'attenzione sul fatto che la rubrica 5 del QFP, dedicata alla sicurezza e alla difesa, è la più modesta fra tutte le rubriche del QFP e deplora che l'attuale bilancio dell'Unione per garantire la sicurezza e la difesa dei suoi cittadini non sia all'altezza delle sfide da affrontare a breve o a lungo termine; osserva che nel 2023 i finanziamenti dell'Unione a sostegno dell'industria della difesa provenivano esclusivamente dal FED; ricorda il ruolo svolto dal FED nel sostenere le competenze tecnologiche europee nelle tecnologie emergenti e dirompenti; accoglie con favore il fatto che le proposte relative agli inviti a presentare proposte del FED per il 2023 siano aumentate del 72 % rispetto all'anno precedente, dimostrando il forte e costante interesse degli attori dell'industria della difesa europea e delle organizzazioni di ricerca nei confronti del FED e l'elevata richiesta di finanziamenti in questo settore; osserva che, nell'ambito degli inviti del 2023, l'Unione ha impegnato 1,15 miliardi di EUR per 61 progetti di R&S nel settore della difesa, a beneficio di 581 soggetti giuridici di 26 Stati membri e della Norvegia; osserva che in media 17 entità di otto diversi Stati membri e della Norvegia partecipano a ciascun progetto; sottolinea l'importanza di condizioni di parità nel sostenere la cooperazione transfrontaliera in materia di R&S nel settore della difesa;

144. accoglie con favore le azioni della Commissione volte a rafforzare il sostegno alle PMI nel settore della difesa, in particolare apprezza il fatto che il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EUDIS), che fornisce una gamma diversificata di strumenti su misura per sostenere le PMI all'interno dell'ecosistema della difesa, sia diventato pienamente operativo nel 2023, con 224 milioni di EUR stanziati a titolo del bilancio del FED; apprezza inoltre il ruolo della maggiorazione per le PMI nell'ambito del FED per facilitare l'accesso degli attori e degli innovatori più piccoli alle catene di approvvigionamento della difesa; osserva che, in relazione agli inviti a presentare proposte del FED nel 2023, il 42 % delle entità selezionate per il finanziamento erano PMI, una quota maggiore rispetto al 2022 (38,2 %), e che il 18 % dei finanziamenti totali disponibili attraverso gli inviti a presentare proposte del FED è assegnato alle PMI;

145. ricorda che l'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa (PADR) era un programma precursore del FED con un

bilancio di 90 milioni di EUR che ha finanziato 18 progetti di ricerca selezionati a seguito di inviti a presentare proposte negli anni dal 2017 al 2019; ricorda inoltre che la Corte, nella sua relazione speciale 10/2023 «Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa», ha osservato che l'Unione mancava ancora di una strategia a lungo termine per i progetti nell'ambito del FED, in particolare in termini di impatto, ricerca supplementare, sviluppo, produzione e appalti; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia accettato tutte le raccomandazioni della Corte e abbia confermato che la loro attuazione è in corso; accoglie con favore, a tale proposito, l'adozione da parte della Commissione di una strategia industriale europea in materia di difesa (EDIS) e di una proposta legislativa che istituisce il programma per l'industria europea della difesa (EDIP), nonché il suo impegno a costituire il FED; esprime tuttavia preoccupazione, alla luce delle realtà geopolitiche che l'Unione si trova ad affrontare, per il fatto che la piena attuazione delle raccomandazioni della Corte sia attesa solo nel 2026;

146. ricorda le osservazioni formulate dalla Corte nella relazione speciale 10/2023 sulla limitata disponibilità di risorse umane presso la Commissione e sul conseguente rischio per il FED; osserva che il crescente numero di proposte da valutare e di progetti da gestire esercita una notevole pressione sulle risorse umane; prende inoltre atto dell'elevata percentuale di esperti nazionali distaccati (17 %) tra il personale della DG Industria della difesa e spazio nel 2023 e dell'intenzione di tale DG di rafforzare il personale selezionando funzionari tramite concorsi specializzati EPSO nel settore dello spazio e della difesa, per i quali gli elenchi di riserva sono stati completati nel novembre 2023;

147. prende atto che è in corso l'attuazione del «piano d'azione sulla mobilità militare 2.0», con 1,74 miliardi di EUR stanziati per progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) tra il 2021 e il 2027; osserva che finora l'Unione ha cofinanziato 95 progetti di mobilità militare in 21 Stati membri e che 94 di tali progetti sono ancora in corso e la maggior parte di essi dovrebbe essere ultimata tra il 2026 e il 2027; osserva con preoccupazione che, a seguito di tre inviti a presentare proposte organizzati nel 2021, 2022 e 2023, l'intera dotazione per la mobilità militare nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa per l'attuale periodo di programmazione è già stata pertanto esaurita; ritiene che, sebbene la rapida messa a disposizione del bilancio mediante l'anticipazione degli importi agli inviti del 2022 e del 2023 abbia risposto alla necessità di tenere conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza in Europa a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, essa abbia contemporaneamente portato all'instabilità e all'imprevedibilità dei finanziamenti dell'Unione, lasciando un divario di oltre quattro anni senza più fondi dell'Unione disponibili per gli inviti a presentare proposte di mobilità militare volti a

finanziare progetti infrastrutturali a duplice uso fino al QFP post–2027; ricorda le conclusioni della Corte nella sua relazione speciale 04/2025 secondo cui il piano d'azione non è stato costruito su basi sufficientemente solide e che i progressi compiuti verso il suo obiettivo, vale a dire garantire una circolazione rapida e senza soluzione di continuità del personale, del materiale e dei beni con breve preavviso e su larga scala, sono stati variabili a causa delle debolezze di progettazione e dei rimanenti ostacoli all'attuazione; osserva che la Commissione ritiene che siano necessarie ulteriori azioni per rafforzare i corridoi delle infrastrutture di trasporto a duplice uso, anche su questioni normative quali le procedure di autorizzazione dei movimenti transfrontalieri; prende atto delle osservazioni della Corte relative alla mancanza di una valida valutazione della Commissione dei finanziamenti complessivi necessari per realizzare i suoi obiettivi e traguardi; si rammarica del fatto che nel 2023 siano stati spesi solo 300 milioni di EUR per la mobilità militare ed esprime preoccupazione per il fatto che gli inviti a presentare proposte nell'ambito della dotazione per la mobilità militare abbiano registrato un tasso di sottoscrizione quattro volte superiore, dimostrando l'accresciuto interesse tra gli Stati membri e i beneficiari del progetto;

148. esprime profonda preoccupazione per la decisione della Commissione di procedere all'adozione dell'iniziativa «Rearm EU» senza previa consultazione del Parlamento europeo; deplora che tale decisione eluda il principio dell'equilibrio istituzionale e comprometta il ruolo del Parlamento in quanto colegislatore nella definizione delle priorità strategiche e di bilancio; esorta la Commissione ad astenersi dall'avviare strumenti politici sostanziali che incidono sull'architettura finanziaria e strategica dell'Unione senza garantire il pieno rispetto delle prerogative del Parlamento;

149. osserva che il Parlamento europeo ha invitato l'Unione e i suoi Stati membri a istituire un quadro giuridico che consenta di classificare la Russia come Stato sostenitore del terrorismo;

Raccomandazioni

150. chiede alla Commissione di:

i) elaborare quanto prima una strategia a più lungo termine per il FED, basandosi sull'esperienza acquisita con l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR) e sulle raccomandazioni della Corte;

ii) garantire la fornitura di risorse adeguate per rafforzare la cooperazione dell'UE in materia di difesa, a breve termine attraverso il progetto di bilancio 2026 e l'assunzione tempestiva di personale esperto, e a medio termine attraverso la proposta della Commissione per il prossimo QFP;

iii) rafforzare ulteriormente la mobilità militare all'interno dell'Unione aumentando sostanzialmente i finanziamenti disponibili per migliorare i corridoi delle infrastrutture di trasporto a duplice uso e adottando misure per eliminare gli ostacoli amministrativi, procedurali e normativi ai movimenti militari transfrontalieri, conferendo priorità nel contempo ai finanziamenti dell'Unione per i progetti che meglio rispondono all'attuale panorama delle minacce europeo; tenere conto delle constatazioni e delle raccomandazioni della Corte nella relazione speciale 04/2025;

iv) adottare misure per garantire la dovuta diligenza in relazione ai criteri dei progetti di infrastrutture di mobilità militare a duplice uso, in linea con la raccomandazione della Corte;

Vicinato e resto del mondo

151. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 6 del QFP «Vicinato e resto del mondo» ammontava a 15,2 miliardi di EUR (7,4 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 63,4 % per lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI–Europa globale), 16,4 % per gli aiuti umanitari (HUMA), 16 % per lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) e 4,2 % per altre azioni e programmi; osserva che, in totale, i pagamenti a favore del «Vicinato e resto del mondo» hanno raggiunto 15,2 miliardi nel 2023, pari a circa l'8 % della spesa complessiva dell'Unione, escluso il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

152. rileva che la Corte ha esaminato 72 operazioni, un campione che non è sufficientemente rappresentativo delle spese nell'ambito della suddetta rubrica del QFP e che, pertanto, non può fornire una stima del tasso di errore; invita la Corte a fornire una chiara stima del tasso di errore per questo capo, dal momento che i risultati dell'audit della Corte mostrano che si tratta di un settore ad alto rischio (37 delle 72 operazioni soggette ad audit, ossia il 51,4 %, erano inficiate da errori); osserva che la Corte ha riscontrato 31 errori che hanno avuto un impatto finanziario sul bilancio dell'Unione, relativi a beneficiari non ammissibili, costi non ammissibili, spese non sostenute e violazioni delle norme in materia di appalti pubblici, aree che potrebbero evidenziare rischi di funzionamento inaffidabile dei meccanismi di controllo;

153. osserva inoltre che la Corte ha rilevato 19 casi di inosservanza delle disposizioni giuridiche e finanziarie, nessuno dei quali ha avuto un impatto finanziario diretto sul bilancio dell'Unione, relativi, ad esempio, alla ripartizione poco chiara dei costi, all'inosservanza delle norme in materia di visibilità e a elementi probatori insufficienti;

154. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte abbia riscontrato una significativa inosservanza delle norme in materia di visibilità in un progetto finanziato dall'UE in regime di gestione indiretta da parte della DG della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento, che riguardava un accordo di contributo del valore di 21,2 milioni di EUR concluso con un'organizzazione internazionale nell'ambito di un progetto il cui obiettivo era sostenere i paesi del partenariato orientale nella lotta alla COVID–19; osserva che la Corte ha rilevato che la maggior parte dei certificati di donazione sottoposti ad audit non conteneva alcuna indicazione che le attrezzature mediche donate fossero finanziate dall'Unione; ricorda che i beneficiari dei fondi dell'Unione sono tenuti a segnalare chiaramente che l'Unione ha finanziato o cofinanziato l'intervento che essi stanno attuando; prende atto delle risposte della Commissione, la quale ha fatto sapere che sta discutendo con le Nazioni Unite nuovi orientamenti in materia di comunicazione e visibilità al fine di ridurre i rischi di errore nell'osservanza delle norme in materia di visibilità;

155. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte, nel suo audit informatico sulla componente del sistema informativo OPSYS per la gestione dell'accesso e dei diritti degli utenti, abbia riscontrato tre carenze, tra cui i) il fatto che la DG Partenariati Internazionali non avesse formalizzato una procedura per la concessione e la revoca dei diritti di accesso per gli amministratori dei sistemi e per gli utenti standard; ii) in quattro casi, gli utenti standard disponevano di più diritti di accesso di quelli necessari per il loro lavoro, cosa non in linea con le norme informatiche della Commissione; e iii) la DG Partenariati Internazionali non gestiva tutti i conti degli amministratori appartenenti al personale di altre direzioni generali; esprime preoccupazione per il fatto che tali debolezze, oltre a compromettere l'integrità dei processi e dei dati del sistema, aumentino il rischio sia di accessi non autorizzati al sistema che di inosservanza delle norme e procedure di attuazione dei progetti di azione esterna;

156. osserva che la Commissione ha intensificato la comunicazione con le organizzazioni internazionali per sensibilizzare in merito alla necessità di garantire che i revisori della Corte ottengano un pieno accesso ai documenti durante gli audit relativi a progetti finanziati dall'Unione e che la Commissione ha sostenuto le iniziative volte a trovare soluzioni permanenti in merito all'accesso ai documenti e alla loro conservazione; prende atto, tuttavia, del fatto che la Commissione riconosce che, nonostante gli sforzi compiuti, persistono alcuni vincoli per quanto concerne l'accesso ai documenti in ragione dei quadri giuridici esistenti dei partner attuatori, che non si prevede cambieranno nel prossimo futuro;

157. esorta la Commissione a rafforzare l'approccio basato sulla condizionalità dello Stato di diritto nei finanziamenti dello strumento

di assistenza preadesione (IPA) III, affinché lo strumento sia funzionale allo scopo di preparare efficacemente i paesi in via di adesione a soddisfare le condizioni per diventare Stati membri dell'Unione; ribadisce il proprio invito alla Commissione ad attuare le raccomandazioni della relazione speciale n. 01/2022 della Corte in modo da garantire un impatto efficace dell'assistenza finanziaria dell'UE a sostegno dello Stato di diritto nei Balcani occidentali, in particolare elaborando linee guida sull'applicazione delle disposizioni in materia di modulazione e condizionalità nel quadro dell'IPA III;

158. evidenzia che gli aiuti dell'Unione non dovrebbero in alcun caso finanziare – direttamente o indirettamente – il terrorismo e che pertanto essi non dovrebbero sostenere alcuna entità legata ad Hamas o a qualsiasi altra organizzazione terroristica o estremista; reputa, a tal fine, legittimo e necessario essere in grado di conoscere e identificare chiaramente tutti i beneficiari finali degli aiuti europei nei paesi terzi; sottolinea la necessità di un rigoroso controllo sulla distribuzione e l'utilizzo degli aiuti per garantire che non si verifichi alcun uso improprio dei fondi;

159. prende atto con rammarico che la Commissione europea ha finanziato l'università islamica di scienza e tecnologia Gaziantep, che ha legami comprovati con l'organizzazione terroristica di Hamas; invita la Commissione a eliminare tutti i legami con questa e altre università legate a organizzazioni terroristiche;

160. esorta la Commissione, nel fornire maggiore sostegno e maggiori aiuti umanitari alla popolazione palestinese, ad avvalersi pienamente di partner fidati, come l'OMS, il Programma alimentare mondiale, l'Unicef o diverse organizzazioni della Mezzaluna Rossa; ricorda l'importanza che la Commissione assicuri controlli indipendenti dell'UNRWA da parte di esperti esterni, della Corte e di partner internazionali esperti;

161. osserva che, negli ultimi mesi, la Commissione ha collaborato con l'UNRWA per migliorare i processi di neutralità e i sistemi di controllo in seno all'Agenzia, in linea con le conclusioni delle indagini dell'Ufficio dei servizi di controllo interno delle Nazioni Unite (OIOS) sulle accuse di coinvolgimento di 19 membri del suo personale nell'attacco del 7 ottobre 2023, e per monitorare l'applicazione del piano d'azione presentato dall'UNRWA sull'attuazione delle raccomandazioni del gruppo di revisione indipendente guidato dall'ex ministro francese degli Affari esteri Colonna per rafforzare il controllo e la sorveglianza; rileva che la Commissione ha riesaminato la decisione di finanziamento dell'Unione per il 2024 per l'UNRWA e che, tramite uno scambio di lettere tra il commissario Várhelyi e il commissario generale dell'UNRWA Lazzarini nell'aprile 2024, l'Unione ha raggiunto un accordo sull'assistenza condizionale dell'Unione all'UNRWA, legata

a una serie di tappe fondamentali in relazione a tre filoni operativi, tra cui il controllo del personale dell'UNRWA, un audit dell'Unione e il rafforzamento del dipartimento per le Indagini interne e l'ufficio etico; osserva che l'assistenza dell'Unione è stata ripristinata;

162. ricorda la necessità che l'Autorità palestinese rimuova tutti i materiali e i contenuti didattici che non rispettano le norme dell'Unesco, in particolare il materiale che presenta contenuti antisemiti quale definiti dalla classificazione dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto approvata dall'Unione, come pure istigazione alla violenza, incitamento all'odio ed esaltazione del terrorismo; ricorda le disposizioni delle precedenti risoluzioni sul discarico; sottolinea che il sostegno finanziario dell'Unione all'Autorità palestinese nel settore dell'istruzione dovrebbe essere fornito a condizione che i contenuti dei libri di testo siano in linea con le norme dell'Unesco, che tutti i riferimenti antisemiti siano soppressi e che siano eliminati gli esempi che incitano all'odio e alla violenza, come ripetutamente richiesto nelle risoluzioni che accompagnano le decisioni di discarico; ricorda i risultati della relazione dell'Istituto Georg Eckert finanziata dall'Unione, che ha rivelato un quadro complesso per quanto riguarda i libri di testo; osserva che l'Unione non finanzia i libri di testo palestinesi e che essi non sono nemmeno di competenza dell'UNRWA, che tuttavia rivede tutti i libri di testo pubblicati per evitare contenuti problematici; prende atto del fatto che la Commissione svolgerà un attento controllo per garantire che nessun fondo dell'Unione sia assegnato, direttamente o indirettamente, alla redazione di tali materiali didattici, al loro uso nell'insegnamento o alla loro esposizione ai bambini palestinesi, compresi quelli forniti dalle organizzazioni delle Nazioni Unite;

163. rileva che la DG per la Politica di vicinato e i negoziati di allargamento ha riconosciuto, nella sua relazione annuale di attività 2023, che si sono svolte visite periodiche dei progetti a Kiev, ma che i vincoli di sicurezza hanno limitato il monitoraggio in loco e le visite ai progetti in altre regioni ucraine; osserva inoltre che le limitazioni a un adeguato monitoraggio dei progetti in Ucraina hanno portato a una nuova riserva nella relazione annuale di attività 2023 della DG per la Politica di vicinato e i negoziati di allargamento e che sono in corso di attuazione azioni correttive, come ad esempio il monitoraggio dei progressi nell'attuazione dei progetti attraverso analisi documentali, soluzioni a distanza e il ricorso a un prestatore di servizi;

164. si compiace del fatto che l'OLAF fornisca un'assistenza antifrode mirata alle autorità e sostenga l'adesione dell'Ucraina al programma antifrode dell'Unione; osserva che l'accordo quadro per lo strumento per l'Ucraina, entrato in vigore nel giugno 2024, prevede disposizioni giuridicamente vincolanti per la gestione, il controllo, la supervisione, il monitoraggio, la valutazione, la rendicontazione e

l’audit dei fondi nell’ambito dello strumento, nonché misure volte a prevenire, indagare e correggere irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi, unitamente a disposizioni concernenti i ruoli dell’OLAF e dell’EPPO; apprezza inoltre il fatto che, a norma dell’articolo 36 del regolamento relativo allo strumento per l’Ucraina, nel giugno 2024 la Commissione abbia istituito una commissione di audit incaricata di assistere la Commissione nel valutare l’efficacia dei sistemi di gestione e di controllo predisposti dall’Ucraina per i fondi erogati nell’ambito dello strumento e nel combattere la cattiva gestione dei finanziamenti dell’Unione nell’ambito dello strumento per l’Ucraina; invita la Commissione a tenere periodicamente informato il Parlamento europeo sulle attività e gli esiti della commissione di audit al fine di garantire un adeguato controllo parlamentare;

165. prende atto con preoccupazione delle recenti notizie in merito ai risultati di un progetto di relazione di audit finanziato dalla Commissione sul segretariato dell’Organizzazione degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), riguardanti sospette frodi, retribuzioni non pagate e ulteriori passività; osserva che, in base a quanto riferito, la Commissione ha contribuito con 3,7 milioni di EUR al segretariato nel 2023 e sta cercando di recuperare 3,6 milioni di EUR dal marzo 2024; chiede alla Commissione di garantire la piena trasparenza e responsabilità, di concedere l’accesso alla relazione di audit e di informare i deputati al Parlamento delle misure concrete adottate;

166. invita la Commissione, in linea con le raccomandazioni della Corte, esposte nel suo parere n. 03/2024, a includere nella nuova proposta legislativa relativa al QFP le raccomandazioni riferite alla garanzia per le azioni esterne che integrano la valutazione della Commissione, tra cui un maggiore ricorso alle operazioni di finanziamento misto (sovvenzioni) nei paesi meno sviluppati, fragili o interessati da conflitti e un coordinamento attivo con i portatori di interessi come la società civile;

167. esprime preoccupazione per l’assegnazione di finanziamenti dell’EFSD+ nell’ambito della nuova dotazione flessibile «Sostegno agli investimenti» a favore di paesi beneficiari in cui gli investimenti del Global Gateway sono più facili da attuare, a scapito della priorità accordata ai paesi meno sviluppati e dei paesi fragili e interessati da conflitti; chiede che sia rendicontato il volume dei finanziamenti dell’EFSD+ assegnati e contrattualizzati in tali paesi e chiede trasparenza riguardo al modo in cui è rispettata la quota di stanziamenti destinata ai paesi meno sviluppati all’interno dei programmi indicativi pluriennali per paese nell’ambito degli stanziamenti dei programmi indicativi pluriennali regionali;

168. pur riconoscendo che la strategia Global Gateway è una risposta concertata dell’Unione alle sfide globali, ribadisce che le azioni che

abbinano investimenti pubblici e privati devono sempre essere guidate dal quadro giuridico previsto dal regolamento NDICI, dall'Agenda 2030 e dalle esigenze dei paesi partner, comunicate attraverso un dialogo onesto condotto da pari a pari; esprime preoccupazione per le incoerenze relative ai programmi Global Gateway; chiede pertanto una maggiore trasparenza, rendicontabilità democratica e solidi meccanismi di monitoraggio e valutazione nelle iniziative Global Gateway e Team Europa; chiede l'istituzione di una piattaforma centralizzata, accessibile al pubblico e periodicamente aggiornata che fornisca informazioni dettagliate sui progetti Global Gateway, anche per quanto concerne gli obiettivi, le fonti di finanziamento, i partner esecutivi e i risultati attesi;

Fondo europeo di sviluppo (FES)

169. rileva che, ai fini dell'audit della regolarità delle operazioni, la Corte ha esaminato un campione di 140 operazioni, che rappresenta l'intera gamma di spese sostenute nell'ambito del FES; rileva, inoltre, che il campione comprendeva 31 operazioni relative al Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa dell'Unione europea, 87 operazioni autorizzate da 14 delegazioni dell'UE [14] e 19 pagamenti approvati dai servizi centrali della Commissione;

170. constata con preoccupazione che, delle 140 operazioni esaminate, 62 (44,3 %) erano inficiate da errori, rispetto alle 57 (40,7 %) del 2022 per lo stesso numero di operazioni; evidenzia inoltre che la Corte ha quantificato 52 errori (48 nel 2022), sulla base dei quali ha stimato un tasso di errore dell'8,9 % per l'esercizio 2023 (7,1 % nel 2022);

171. sottolinea con preoccupazione che i tre tipi di errore più comuni nell'esercizio 2023 riguardavano spese non sostenute per il 45 % dei casi (51 % nel 2022), l'assenza di documenti giustificativi essenziali per il 31 % (7 % nel 2022) e spese non ammissibili per il 23 % (24 % nel 2022);

172. prende atto delle risposte della Commissione alle interrogazioni scritte rivolte ai commissari Jutta Urpilainen e Olivér Várhelyi, le quali indicano nel 2023 circa il 45 % degli errori totali è dovuto alla liquidazione in eccesso, pratica in cui le spese non sostenute sono incluse nei conti come spese sostenute, e che pertanto tali errori sono temporanei in quanto scompariranno dopo le liquidazioni finali; osserva inoltre che, allo scopo di ridurre tali errori temporanei, la Commissione ha chiesto ai suoi partner di rivedere i loro modelli di comunicazione per consentire un'identificazione più agevole delle spese sostenute e che la DG Partenariati internazionali ha istituito

14 Angola, Benin, Costa d'Avorio, Figi, Ghana, Guinea-Bissau, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurizio, Mozambico, Gambia, Togo e Uganda.

un gruppo di lavoro speciale per verificare la conformità delle organizzazioni pertinenti attraverso un quadro di gestione dei rischi; osserva inoltre che la DG Partenariati internazionali sta attualmente rivedendo la propria strategia di controllo, che mira altresì a individuare in che modo i controlli ex ante possano essere rafforzati e a migliorare la rendicontazione alla Commissione da parte delle organizzazioni valutate per pilastro; invita la Commissione a riferire all'autorità di discarico in merito agli effetti di tali azioni;

173. osserva che i risultati attesi dal riesame in corso da parte della DG Partenariati internazionali della sua strategia di controllo comprendono il rafforzamento degli orientamenti in materia di rendicontazione finanziaria e anche di controlli ex ante migliorati in modo da prevenire errori, anche rispetto alla liquidazione in eccesso; invita la Commissione a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure correttive adottate al termine di tale riesame;

174. esprime preoccupazione per il fatto che, come già in passato, alcune organizzazioni hanno fornito soltanto un accesso limitato ai documenti (ad esempio, in modalità di sola lettura), il che ha ostacolato la pianificazione, l'esecuzione e il controllo della qualità dell'audit della Corte e ha provocato ritardi; osserva che le questioni relative all'audit e al controllo sono state discusse in diverse occasioni con gli organismi delle Nazioni Unite, anche nel contesto delle riunioni congiunte dei gruppi tecnici di riferimento e del pertinente gruppo di lavoro UE–ONU sull'accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA); rileva inoltre che la Commissione sta collaborando con le organizzazioni internazionali interessate e ha moltiplicato le comunicazioni con esse riguardo all'accesso ai documenti da parte della Corte; incoraggia la Commissione, come già in passato, a intensificare tali sforzi;

175. insiste sul fatto che, secondo la valutazione della Corte, lo studio sul tasso di errore residuo (TER) non costituisce un incarico di assurance o un audit ed è basato sulla metodologia e sul manuale per la stima del TER fornito dalla DG Partenariati internazionali; prende atto dei chiarimenti della DG Partenariati internazionali, secondo cui lo studio sul TER va inteso come un indicatore chiave dell'incidenza finanziaria prevista degli errori residui, misurando cioè il corretto funzionamento del sistema di controllo interno e dimostrando pertanto la capacità correttiva della Commissione; insiste sul fatto che, come negli anni precedenti, la Corte ha riscontrato limiti nello studio; prende atto altresì del parere della Corte, come già in passato, secondo cui la metodologia relativa al TER permette al contraente di basarsi interamente sui risultati dei controlli della DG Partenariati internazionali e fare affidamento sul lavoro di altri auditor è contrario allo scopo di uno studio sul TER; sottolinea la constatazione della Corte secondo cui, nei casi in cui tali precedenti controlli sono stati effettuati nell'ambito del FAFA tra la Commissione europea e le Nazioni Unite, il contraente non è

sempre in grado di effettuare ulteriori verifiche di convalida, in quanto tale accordo limita i diritti di verifica della Commissione; sottolinea la risposta della Commissione che ha riconosciuto i limiti in termini di controlli stabiliti nel FAFA; esorta la Commissione a cercare soluzioni praticabili per risolvere tale questione;

176. ricorda che nell'ambito dei FES sono stati creati due fondi fiduciari dell'UE; ricorda che il fondo fiduciario dell'UE per l'Africa ha mobilitato oltre 5 miliardi di EUR, di cui l'88 % dei contributi (4,4 miliardi di EUR) proviene dal FES e dal bilancio dell'UE; deplora che, nonostante diverse richieste del Parlamento, il processo di gestione e assegnazione di tali fondi non sia ancora trasparente; esprime preoccupazione per le conclusioni della Corte nella sua relazione 17/2024 dal titolo «Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa – Nonostante i nuovi approcci, il sostegno resta non sufficientemente mirato»; osserva che, malgrado un approccio innovativo all'individuazione dei rischi per i diritti umani in un ambiente difficile, tali rischi non sono stati affrontati in modo esaustivo e che la Corte ha riscontrato che la valutazione dei potenziali rischi per i diritti umani non era esaustiva; ricorda che, secondo la Corte, la Commissione non è in grado di individuare e riferire in merito agli approcci più efficienti ed efficaci per ridurre la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati in Africa; deplora che il nuovo sistema di monitoraggio, che aggrega le informazioni di tutti i progetti del fondo fiduciario dell'UE, presenti problemi in termini di accuratezza dei dati; rileva che il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa è destinato a essere eliminato gradualmente nel 2025;

Raccomandazioni

177. invita la Commissione a dare seguito alle raccomandazioni della Corte, in particolare a:

i) per quanto riguarda il sistema applicativo OPSYS, formalizzare e migliorare la procedura per la concessione e la revoca dei diritti di accesso per gli amministratori di sistema e per gli utenti standard, migliorare la qualità del nuovo software e stanziare le risorse necessarie per perfezionarlo e aumentarne la solidità;

ii) rafforzare gli orientamenti e i controlli per garantire che le organizzazioni che attuano contratti in regime di gestione indiretta, comprese le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali e le agenzie statali, rispettino le norme in materia di visibilità;

iii) continuare a intensificare la comunicazione con le organizzazioni internazionali per fornire alla Corte un accesso pieno, illimitato e tempestivo ai documenti necessari per svolgere i propri compiti conformemente al TFUE, e non solo in modalità di sola lettura;

iv) attuare misure di controllo ex ante ed ex post adeguate nelle zone instabili o di conflitto per garantire il corretto controllo della spesa dei fondi dell'Unione e modi per recuperare i fondi dell'Unione;

v) adottare misure per migliorare i sistemi di controllo per la liquidazione dei prefinanziamenti versati alle organizzazioni internazionali;

vi) rafforzare i controlli ex ante prima di accettare le spese;

178. invita inoltre la Commissione a:

i) monitorare strettamente, ricorrendo a tutti i meccanismi possibili, e collaborare con l'UNRWA per assicurare l'attuazione delle azioni concordate volte a garantire che l'UNRWA operi nel pieno rispetto dei principi umanitari e della neutralità, anche nella prossima dichiarazione congiunta UE–UNRWA e nelle prossime decisioni di finanziamento per l'assistenza condizionata dell'Unione;

ii) garantire che tutti i contratti che coinvolgono fondi dell'Unione rispettino pienamente la legislazione dell'Unione applicabile, comprese la responsabilità, la trasparenza e la sana gestione finanziaria, e che ciò comprenda la verifica che non vi siano subappaltatori, persone fisiche, partecipanti a seminari e/o corsi di formazione o destinatari di sostegno finanziario fornito a terzi soggetti a misure restrittive dell'Unione o coinvolti nel finanziamento del terrorismo o di atti terroristici, nonché altri atti di odio e di incitamento all'odio;

iii) aumentare il targeting basato su dati concreti delle aree geografiche e dei beneficiari e migliorare l'accuratezza dei risultati comunicati di future azioni di sviluppo, anche attraverso lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale;

Pubblica amministrazione europea

179. osserva che la Commissione è direttamente responsabile dell'esecuzione del 59,1 % del bilancio amministrativo complessivo dell'Unione, pari a 7,2 miliardi di EUR; rileva inoltre che il 70 % delle spese amministrative è riconducibile alle risorse umane, comprese le pensioni, mentre il resto riguarda principalmente le spese relative agli immobili, alle attrezzature, all'energia, alle comunicazioni e alle tecnologie dell'informazione; osserva con soddisfazione che anche per il 2023 la Corte conclude che il settore di spesa è a basso rischio;

180. osserva che 2 152 funzionari hanno lasciato la Commissione nel 2023, principalmente per pensionamento, dimissioni o scadenza del contratto; osserva che ciò rappresenta un tasso di avvicendamento relativamente elevato, che dovrebbe offrire alla Commissione ampie possibilità di affrontare i persistenti squilibri nella rappresentanza geografica in tutti i servizi;

181. incoraggia la Commissione, insieme all'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), a garantire che i sistemi tecnici necessari siano predisposti il più rapidamente possibile, accelerando i processi affinché la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione possano fare affidamento sull'EPSO per la selezione di candidati altamente qualificati e motivati per tutti i tipi di posti di lavoro nelle istituzioni;

182. apprezza che la rappresentanza femminile in posizioni dirigenziali sia aumentata dal 46,1 % nel dicembre 2022 al 47,8 % nel dicembre 2023; incoraggia la Commissione a continuare a impegnarsi per garantire e mantenere l'equilibrio di genere a tutti i livelli dirigenziali;

183. osserva con soddisfazione che la Commissione ha attuato politiche volte a migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e il benessere del personale, compreso il diritto alla disconnessione; elogia al contempo l'adozione di una nuova decisione sulla prevenzione e la lotta contro le molestie che istituisce il ruolo di consulente di fiducia principale come figura chiave nella lotta contro le molestie; sottolinea la necessità di dotare tale ruolo delle risorse adeguate per svolgere efficacemente molteplici compiti impegnativi;

184. prende atto dei progressi compiuti dalla Commissione per quanto riguarda l'internalizzazione del personale degli asili nido;

185. osserva con soddisfazione che la Commissione ha pubblicato versioni aggiornate degli orientamenti sulle norme etiche per la partecipazione dei membri della Commissione europea alla campagna elettorale al Parlamento europeo e orientamenti per la partecipazione dei membri della Commissione alle campagne elettorali a livello di Stati membri; elogia inoltre il fatto che nel marzo 2023 la Commissione abbia adottato norme rafforzate ed essenziali sulle missioni e sui costi sostenuti da terzi;

186. sottolinea la necessità di garantire che tutte le istituzioni dell'Unione a Lussemburgo possano attrarre personale verso tutti i tipi di profili professionali e di carriera; osserva che, in particolare per i dipendenti dei gruppi retributivi di categoria inferiore, il Lussemburgo può risultare un'opzione meno attraente a causa del costo della vita; rileva che con l'accordo sul bilancio per il 2025 è stato compiuto un primo passo istituendo un'indennità di alloggio speciale per il personale di grado inferiore che lavora presso le istituzioni dell'Unione a Lussemburgo;

187. osserva che la Commissione si è posta l’obiettivo ambizioso di ridurre lo spazio complessivo per i propri uffici del 25 % e il numero di edifici del 50 % entro il 2030 rispetto al 2020; osserva che la riduzione totale dello spazio complessivo ha raggiunto poco più di 83 000 m^2 nel 2023, pari a una riduzione dell’11 %; accoglie con favore il fatto che tale obiettivo sia un elemento importante per il conseguimento della neutralità in termini di emissioni di carbonio e la riduzione dei costi amministrativi da parte della Commissione; sottolinea che è importante che la riduzione del numero di edifici e locali da destinare a uffici e la conseguente introduzione di spazi di lavoro collaborativi e altre modifiche amministrative significative avvengano in stretta collaborazione con il personale;

188. esprime preoccupazione per i gravi ritardi, anche fino a sei mesi, cui devono far fronte i funzionari di tutte le istituzioni quando ricevono il rimborso delle spese sanitarie nell’ambito del regime di assicurazione malattia delle istituzioni; esprime preoccupazione anche per il trattamento inadeguato dei funzionari pubblici e dei deputati al Parlamento europeo affetti da malattie autoimmuni, disturbi neurologici, BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva), long–COVID, malattie non diagnosticate e malattie rare da parte del regime di assicurazione malattia delle istituzioni; osserva che i pazienti con questi sintomi spesso non sono rimborsati per i loro esami diagnostici;

189. osserva che nel 2023 la Mediatrice ha avviato 398 indagini riguardanti la Commissione; rileva inoltre che nel corso del 2023 la Commissione ha ricevuto 187 decisioni di chiusura senza osservazioni e 17 decisioni in merito a casi di cattiva amministrazione; nota con preoccupazione che la Mediatrice riceve molte denunce di cittadini che lamentano ritardi estremi nell’accesso ai documenti richiesti alla Commissione e incoraggia quest’ultima ad adoperarsi per accelerare il trattamento di tali richieste e ridurre ulteriormente il numero di decisioni di cattiva amministrazione e a stabilire norme chiare sull’accesso a tutti i tipi di testi scritti su carta, posta elettronica, messaggi di testo o qualsiasi altra forma di comunicazione, che rientra in un processo amministrativo relativo alle politiche o decisioni della Commissione; osserva che, delle nove indagini relative alla Commissione concluse dall’OLAF nel 2023, sette si sono concluse con raccomandazioni; invita la Commissione a garantire trasparenza e rendiconto nel seguito dato a tali casi;

190. esprime profonda preoccupazione per le accuse di corruzione connesse alla Commissione; deplora al contempo che vi siano state accuse nei confronti di funzionari della Commissione che avrebbero accettato doni da un paese con cui l’Unione stava negoziando un accordo; sottolinea la necessità di un approccio chiaro e sistematico per garantire che tutti i casi dell’OLAF che riguardano potenziali reati pertinenti siano prontamente deferiti all’EPPO e alle autorità nazionali competenti; invita la Commissione a rafforzare le norme e

le procedure pertinenti per garantire che tutti i casi siano trattati in modo rigoroso, corretto ed efficiente;

191. osserva che negli ultimi anni solo pochissimi casi di molestie psicologiche e sessuali sono stati riconosciuti come tali e teme che ciò possa indicare lacune istituzionali in seno alla Commissione, dato il numero significativo di dipendenti dell'istituzione;

192. esprime profonda preoccupazione per le notizie di un'indagine in corso sull'ex commissario per la Giustizia, che sarebbe stato coinvolto, durante il suo mandato, in attività di riciclaggio con fondi di origine sconosciuta; invita la Commissione a cooperare pienamente con le autorità belghe e a chiarire con urgenza se tali attività fossero in qualche modo connesse alle sue funzioni ufficiali in seno alla Commissione;

193. invita la Commissione a privilegiare il personale permanente rispetto ai consulenti esterni e al personale a contratto, onde garantire condizioni di lavoro di qualità ed evitare la perdita di sapere ed esperienza; chiede di prevedere flessibilità per consentire alle direzioni generali con un'elevata percentuale di esperti nazionali distaccati (END) nella tabella dell'organico di convertire i posti di END in posti di agenti temporanei, al fine di garantire una migliore conservazione delle competenze e la funzionalità e la continuità operative; insiste inoltre sulla necessità di evitare l'esternalizzazione dei compiti alle società di consulenza quando le competenze disponibili possono essere reperite internamente;

194. rileva che, negli ultimi anni, la Commissione ha sempre più esternalizzato le valutazioni d'impatto a società esterne, sollevando preoccupazioni in merito a potenziali conflitti di interesse; invita la Commissione a rafforzare le disposizioni volte a prevenire possibili conflitti di interesse e a fornire orientamenti migliori al personale che gestisce le procedure di appalto pubblico per i contratti di servizi connessi alle politiche;

195. deplora il presunto spionaggio organizzato dal governo ungherese nei confronti del personale dell'OLAF nel corso di una missione investigativa; chiede la rapida istituzione di robuste misure di protezione per tutelare il personale istituzionale dell'Unione in missione negli Stati membri nonché per evitare violazioni;

196. accoglie con favore l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio [15]; prende atto

15 Regolamento (UE, Euratom) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione (GU L, 2023/2841, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj).

degli investimenti in materia di cibersicurezza, compresi 30 milioni di EUR stanziati per rafforzare la sicurezza digitale in seno alla Commissione; invita la Commissione a compiere ogni sforzo possibile per sviluppare ulteriormente una cultura della cibersicurezza, promuovendo la formazione e la sensibilizzazione all'interno delle istituzioni dell'Unione; sottolinea l'importanza del mantenimento di investimenti adeguati nella cibersicurezza per conseguire l'obiettivo indicativo a lungo termine dell'ordine di almeno il 10 % della spesa informatica totale;

197. ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che non sono ancora stati affrontati adeguatamente i rischi significativi per la sicurezza e la protezione dagli attacchi informatici del registro e del meccanismo operativo del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Unione; sottolinea che tale questione è stata evidenziata nelle relazioni annuali di attività (RAA) dal 2010, con riserve sollevate in ciascuna relazione; rileva che la RAA 2023 della direzione generale per l'Azione per il clima ribadisce nuovamente tale preoccupazione, sottolineando ancora una volta la persistente incapacità di dare priorità alla sicurezza del sistema;

Scuole europee

198. osserva che il bilancio complessivo delle scuole europee per il 2023 ammontava a 417,5 milioni di EUR, finanziati principalmente dalla Commissione, da altre istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri e dai genitori; osserva inoltre che quasi l'80 % del bilancio è stato destinato a spese del personale;

199. rileva con soddisfazione che la Corte è in grado di concludere che nulla è giunto alla sua attenzione per ritenere che i conti consolidati per il 2023 non siano preparati, sotto tutti gli aspetti rilevanti, conformemente ai principi contabili internazionali per il settore pubblico;

200. osserva che la Corte ha riscontrato alcune debolezze sistematiche o ricorrenti nei pagamenti, nelle risorse umane corrispondenti e nelle procedure di appalto, compresa una verifica insufficiente degli elementi di prova che incidono sulla regolarità di talune procedure e pagamenti in materia di risorse umane;

201. invita la Commissione, in particolare, a:

 i) garantire che le istituzioni dell'Unione possano fare affidamento sull'EPSO al fine di organizzare e finalizzare in modo efficiente le procedure di selezione e altre procedure correlate al personale, allo scopo di fornire alle istituzioni dell'Unione un numero sufficiente di candidati altamente qualificati e motivati per le posizioni aperte;

ii) valutare tutte le possibilità di correggere i significativi squilibri geografici e di genere nelle diverse categorie del personale;

iii) portare avanti l'adozione di misure volte a garantire che le istituzioni dell'Unione con sede a Lussemburgo possano continuare ad attrarre personale altamente qualificato verso tutti i tipi di profili professionali;

iv) garantire che l'introduzione di spazi di lavoro collaborativi e altre modifiche amministrative significative avvengano in stretta collaborazione con il personale;

v) mettere a disposizione più personale per il trattamento delle domande di rimborso per il regime di assicurazione malattia, migliorare la formazione del personale e disporre di un software informatico migliorato al fine di un più rapido trattamento delle domande;

vi) fungere da modello, in particolare per le malattie che non rientrano nei campi classici e le malattie rare; esorta la Commissione ad ampliare la propria conoscenza e gestione tecnica di tali casi; esorta la Commissione ad ampliare il catalogo degli esami rimborsabili per includere una larghezza di banda più ampia per i test di laboratorio e altre procedure ed esami diagnostici, nonché per i trattamenti; esorta la Commissione ad agire prontamente in tal senso;

vii) garantire la rapida introduzione di solidi meccanismi di protezione per il personale istituzionale dell'Unione in missione negli Stati membri e nei paesi terzi, salvaguardando i loro diritti;

viii) sostenere le scuole europee nell'attuazione tempestiva delle raccomandazioni della Corte degli anni precedenti e della raccomandazione contenuta nella relazione relativa all'esercizio finanziario 2023, che chiede alle scuole di svolgere verifiche sistematiche degli elementi probatori relativi alle indennità versate al personale distaccato;

ix) elaborare una relazione che analizzi i motivi per cui la maggior parte delle denunce di molestie (richieste di assistenza) presentate presso la Commissione sono respinte, la maggior parte delle quali senza nemmeno avviare un'indagine amministrativa, e raccomandare come affrontare tale disfunzionalità della procedura formale;

x) garantire che, a partire dal 2025, le richieste di assistenza nei casi di molestie siano seguite da un'adeguata indagine amministrativa da parte dell'Ufficio di indagine e disciplina (IDOC) o dell'OLAF, in modo da garantire che i molestatori

siano chiamati a rispondere e sanzionati proporzionalmente alle loro irregolarità;

CAPO II – Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)

Osservazioni generali

202. osserva che nel 2023 sono stati rivisti 27 piani per la ripresa e la resilienza (PNRR)e che tali revisioni hanno avuto un impatto sul ritmo di attuazione dei piani esistenti, causando ritardi; osserva allo stesso tempo che le priorità politiche degli Stati membri possono cambiare; rileva che l'aumento dei prezzi dell'energia, l'inflazione elevata e le perturbazioni della catena di approvvigionamento causate dalla guerra di aggressione non provocata della Russia contro l'Ucraina e, in alcuni casi, dalle catastrofi naturali hanno contribuito alla revisione dei piani per la ripresa e la resilienza; sottolinea che i ritardi causati dalle revisioni dei piani per la ripresa e la resilienza si sono aggiunti a quelli esistenti, come dimostrano le discrepanze notevoli tra il calendario previsto per le richieste di pagamento e l'effettiva trasmissione di tali richieste da parte degli Stati membri alla Commissione; ribadisce la propria preoccupazione per il rischio di una sottoesecuzione e di mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi concordati nei piani per la ripresa e la resilienza; sottolinea la necessità di meccanismi di monitoraggio rafforzati per garantire che i ritardi non abbiano un impatto sproporzionato sui principali progetti;

203. osserva che dovrebbe esservi un chiaro legame tematico tra riforme e investimenti e che, in alcuni casi, potrebbe esservi un significativo scarto temporale tra la creazione dei piani nazionali per la ripresa e il completamento dei traguardi e degli obiettivi; deplora il fatto che la concezione del dispositivo per la ripresa e la resilienza non consenta una flessibilità sufficiente per rispondere rapidamente alle crisi emergenti;

204. richiama l'attenzione con la massima preoccupazione sulla dichiarazione del presidente della Corte, secondo cui circa la metà degli esborsi del dispositivo per la ripresa e la resilienza non aveva raggiunto l'economia reale, e si chiede se l'altra metà possa essere stata utilizzata per sostituire le spese di bilancio correnti o generare profitti per gli Stati membri grazie all'aumento dei tassi di interesse;

205. ricorda che l'RRF è un dispositivo per la ripresa temporaneo basato sui risultati, ossia i pagamenti sono collegati al raggiungimento soddisfacente di traguardi e obiettivi che riflettono i progressi relativi a diversi investimenti e riforme inclusi nei piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR); sottolinea che l'efficacia del dispositivo per la ripresa e la resilienza deve essere valutata non solo in termini di erogazione, bensì anche in base alla sua capacità di generare miglioramenti tangibili e a lungo termine in relazione alle conseguenze della pandemia; ricorda che nel regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza non è presente

una definizione di «conseguimento soddisfacente di traguardi e obiettivi»; ricorda che ciascun piano nazionale dovrebbe affrontare efficacemente tutte o una parte significativa delle sfide individuate nel semestre europeo, in particolare le raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio; rileva il fatto che, grazie al dispositivo per la ripresa e la resilienza, la percentuale di raccomandazioni specifiche per paese con progressi è aumentata del 17 % tra il 2021 e il 2023;

206. osserva che nel 2023 la Commissione ha erogato un totale di 75 miliardi di EUR e ulteriori prefinanziamenti per 7,1 miliardi di EUR, portando gli esborsi totali entro la fine del 2023 a 220,8 miliardi di EUR, suddivisi in 141,6 miliardi di EUR in sovvenzioni (il 40 % del totale di 357 miliardi di EUR per le sovvenzioni nell'ambito della dotazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza) e 79,2 miliardi di EUR in prestiti (27 % del totale di 291 miliardi di EUR per prestiti nell'ambito della dotazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza); impone obblighi di rendicontazione dettagliati sulle modalità di assegnazione dei fondi da parte degli Stati membri, impedendo la sostituzione delle spese di bilancio ricorrenti e garantendo che i fondi raggiungano i beneficiari previsti;

Osservazioni della Corte

207. osserva che la Corte ha emesso un giudizio con rilievi sulla legittimità e la regolarità delle spese dell'RRF nel 2023; esprime preoccupazione per le conclusioni della Corte secondo cui sette su 23 pagamenti a titolo dell'RRF effettuati nel 2023 erano stati oggetto di constatazioni quantitative e sei di questi pagamenti erano inficiati da errori rilevanti; osserva che, a giudizio della Corte, ad eccezione di tali questioni, le spese a titolo dell'RRF accettate nei conti per l'esercizio 2023 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari; osserva che la natura del modello di spesa del dispositivo per la ripresa e la resilienza si basa sulle valutazioni dei traguardi e degli obiettivi che la Commissione deve effettuare; osserva che nel 2023 la Corte ha controllato 452 traguardi e obiettivi inclusi in 23 pagamenti di sovvenzione e che non fornisce un tasso di errore, a causa della natura del modello di spesa dell'RRF ma stima che l'impatto finanziario minimo delle sue risultanze sia superiore alla soglia di rilevanza; è dell'avviso che anche gli Stati membri dovrebbero assumersi la responsabilità per gli errori rilevati dopo l'erogazione;

208. esprime profonda preoccupazione per il fatto che la Corte non sia stata in grado di verificare l'effettivo impatto finanziario dei pagamenti errati o non ammissibili a titolo dell'RRF a causa dei limiti intrinseci del modello di valutazione basato su traguardi e obiettivi; invita la Commissione a sviluppare una metodologia di rilevamento degli errori più trasparente per evitare allocazioni errate e inefficienze;

209. osserva che la Corte ha controllato 325 dei 542 traguardi e 127 su 135 obiettivi inclusi nelle richieste di pagamento per le sovvenzioni del 2023; si rammarica che la Corte ritenga che 16 traguardi e obiettivi siano inficiati da problemi di regolarità (2,4 % del totale); esprime preoccupazione per il fatto che la Corte ritenga che i requisiti non siano stati conseguiti in modo soddisfacente per sette traguardi e obiettivi in sei pagamenti e che la Commissione abbia comunque effettuato i pagamenti corrispondenti; osserva che le conclusioni della Corte si basano su un ampio lavoro di audit e si rammarica che la Commissione contesti alcune delle conclusioni della Corte; osserva che tutti i pagamenti a titolo dell'RRF devono essere valutati rispetto al quadro comunicato e applicato dalla Commissione, che, per ogni pagamento, deve prendere in considerazione il parere del Comitato economico e finanziario e l'esame degli esperti degli Stati membri nell'ambito della procedura di comitato; chiede alla Commissione di garantire che tutti i pagamenti contestati relativi a traguardi e obiettivi realizzati in modo insoddisfacente siano sottoposti a una revisione esterna indipendente per rafforzare la fiducia del pubblico nel processo; raccomanda l'introduzione di sistemi di monitoraggio in tempo reale delle erogazioni e delle spese al fine di evitare allocazioni errate nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e del QFP;

210. osserva con particolare preoccupazione che la Corte ha individuato nove potenziali casi di traguardi e obiettivi non ammissibili connessi al proseguimento di un progetto preesistente, avviato prima del periodo di ammissibilità, o che costituivano una sostituzione di spese di bilancio correnti a livello nazionale; si rammarica della mancanza di chiarezza nel regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e non condivide l'interpretazione della Commissione secondo cui il periodo di ammissibilità riguarda solo la data di inizio dei lavori relativi a un progetto specifico piuttosto che l'inizio della fase preparatoria o di proiezione; si rammarica che tale visione abbia portato all'inclusione nei PNRR di misure pianificate prima del periodo di ammissibilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza e riconosce che qualsiasi misura deve rispettare l'ambito, gli obiettivi e le condizioni di ammissibilità stabiliti nel regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; invita la Commissione ad attuare meccanismi di verifica più rigorosi per impedire l'inclusione di progetti preesistenti che non forniscono valore aggiunto nell'ambito del quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

211. rammenta che i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza non devono essere utilizzati per sostituire le spese di bilancio correnti, salvo in casi debitamente giustificati; esprime preoccupazione per le constatazioni della Corte secondo cui alcuni traguardi e obiettivi che costituivano una sostituzione delle spese di bilancio correnti a livello nazionale non erano adeguatamente giustificati nei PNRR;

212. prende atto con preoccupazione della constatazione della Corte secondo cui l'assunzione di prestiti per NGEU potrebbe più che raddoppiare entro il 2026, mentre il grosso dei rimborsi è rimandato ai futuri QFP; ricorda che il rimborso dei prestiti contratti per NGEU deve iniziare prima del 2027, se gli stanziamenti non utilizzati rimangono disponibili nella linea di bilancio per coprire i costi di finanziamento di NGEU, ed essere completato al più tardi nel 2058; osserva che l'esposizione del bilancio dell'Unione di fine 2023 dovrebbe aumentare nel 2024 e nel 2025, principalmente a causa di nuovi prestiti dell'RRF; esprime preoccupazione per il fatto che eventuali modifiche delle condizioni di mercato potrebbero comportare costi di indebitamento più alti, che, per il debito NGEU connesso a sovvenzioni, dovranno essere sostenuti dal bilancio dell'Unione; esprime preoccupazione per il fatto che ad oggi non esiste ancora un piano di rimborso per il debito comune di NGEU, nonché per il fatto che il debito dell'Unione continui ad aumentare e che un'ampia quota di tale aumento sia attribuita allo strumento temporaneo per la ripresa NGEU; esprime preoccupazione per il fatto che l'aumento del debito e il conseguente aumento dei costi degli interessi avranno conseguenze a lungo termine per la stabilità di bilancio dell'Unione, portando potenzialmente a una maggiore pressione finanziaria e a una ridotta capacità di rispondere alle sfide future o di investire in settori strategici fondamentali;

213. prende atto della constatazione della Corte secondo cui i pagamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono stati inferiori a quanto previsto nel 2023; sottolinea che la Corte ha criticato la lentezza nell'erogazione e nell'assorbimento dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza; esprime preoccupazione per le constatazioni della Corte di cui alla relazione speciale 13/2024, secondo le quali l'assorbimento dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza è progredito con alcuni ritardi, gli Stati membri potrebbero non essere in grado di completare tutte le misure alla fine del periodo di attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza per il quale è già stata erogata una quota significativa di fondi e la seconda metà del periodo di attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza è più impegnativa, con un aumento del numero di traguardi e obiettivi, un passaggio dalle riforme agli investimenti e una fase di attuazione più avanzata, nonché un'elevata percentuale di misure da completare nell'ultimo anno;

214. osserva, al contrario, che, secondo la Commissione, il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi è sostanzialmente sulla buona strada, dal momento che, al 31 agosto 2024, oltre il 40 % dei fondi disponibili del dispositivo per la ripresa e la resilienza era stato erogato agli Stati membri, con l'erogazione di sovvenzioni che ha raggiunto il 48 % e di prestiti leggermente superiore al 30 %; osserva che anche il ritmo delle richieste di pagamento ha subito un'accelerazione dalla seconda metà del 2023 e che la revisione dei

PNRR connessa all’introduzione dei capitoli REPowerEU è stata ultimata nel 2023;

215. prende atto delle constatazioni della Corte nella relazione speciale n. 13/2024 secondo cui ulteriori motivi di lento assorbimento includevano misure non adatte al calendario del dispositivo per la ripresa e la resilienza e una sottovalutazione del tempo necessario per attuarle (a causa delle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato), nonché incertezze sulle norme di attuazione e sul modo in cui dovrebbero essere applicate, compresa la mancanza di orientamenti sul principio «non arrecare un danno significativo» e su come attribuirlo;

216. esprime forte preoccupazione per l’osservazione della Corte secondo cui permangono debolezze nell’attuazione dei sistemi di controllo degli Stati membri, in quanto ciò comporta un rischio per la disponibilità di dati completi e accurati alla base delle richieste di pagamento, per l’accesso a tali richieste a fini di controllo e per l’efficace funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri onde tutelare gli interessi finanziari dell’Unione; ricorda che, secondo il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i sistemi di controllo degli Stati membri hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel garantire che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati in modo efficace; esorta la Commissione ad adottare misure decisive e rapide ogniqualvolta necessario, compresa l’imposizione di rettifiche finanziarie, e a utilizzare appieno le disposizioni del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza qualora persistano carenze nei sistemi di controllo degli Stati membri;

217. esprime preoccupazione per le conclusioni della Corte nella relazione speciale 22/2024 dal titolo «Doppio finanziamento dal bilancio dell’UE: i sistemi di controllo mancano degli elementi essenziali in grado di mitigare l’accresciuto rischio derivante dal modello di finanziamento non collegato ai costi adottato dal dispositivo per la ripresa e resilienza»; sottolinea che gli Stati membri possono proporre le cosiddette «misure a costo zero», vale a dire misure che, secondo le stime, non hanno costi da finanziare a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza e per le quali non vi è alcun controllo del doppio finanziamento, in quanto la Commissione ritiene che le misure che non ricevono fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza siano esenti da rischi in tale ottica; prende altresì atto con preoccupazione delle constatazioni della Corte secondo cui, dal punto di vista degli Stati membri, i numerosi livelli di governance coinvolti, compreso il livello nazionale, regionale o comunale, rendono il coordinamento e il controllo molto impegnativi; esprime preoccupazione per il fatto che, quando i controlli sono effettuati, i) essi risentono di un ambiente molto complesso con diversi strumenti informatici spesso non interoperabili e i dati sono registrati in modo spesso non standardizzato, motivo per cui i controlli incrociati

manuali con altre banche dati rimangono l'unico strumento possibile per verificare il doppio finanziamento, e ii) i sistemi di controllo degli Stati membri si basano in larga misura sulle autocertificazioni dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione; osserva, tuttavia, che la Corte non ha riscontrato alcun caso di doppio finanziamento;

218. prende atto dell'osservazione della Commissione secondo cui, in base al regolamento RRF, il «doppio finanziamento» è esplicitamente connesso ai costi di bilancio e quindi non può esservi «doppio finanziamento» se lo Stato membro non ha presentato alcuna stima dei costi connessa a una misura specifica come parte del suo piano nazionale; osserva che, secondo quanto sottolineato dalla Commissione, le riforme senza costi non aumentano la dotazione finanziaria, ma sono comunque criteri essenziali per la valutazione positiva dei PNRR da parte della Commissione nonché la loro completa attuazione per i pagamenti pertinenti; sottolinea che la Commissione, poco dopo il lavoro di audit sul campo della Corte, ha riconosciuto di aver individuato i primi due potenziali casi di doppio finanziamento;

219. ricorda che l'articolo 9 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce l'addizionalità e la complementarità tra i programmi e gli strumenti di finanziamento dell'Unione quali principi fondamentali; ritiene che, per rispettare tali principi ma evitare il rischio del doppio finanziamento, le stesse misure già incluse in altri piani nazionali che beneficiano di finanziamenti dell'Unione (ad esempio coesione, agricoltura ecc.) non dovrebbero essere incluse nei piani per la ripresa e la resilienza o dovrebbero essere descritte più accuratamente, anche se non sostengono alcun costo, al fine di evitare il doppio finanziamento; sottolinea che, a causa del diverso modello di attuazione, potrebbe essere più complicato individuare il doppio finanziamento tra il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri strumenti di finanziamento dell'Unione ed esorta la Commissione a rimanere vigile e proattiva nell'individuare qualsiasi potenziale situazione di doppio finanziamento;

220. si rammarica della mancanza di garanzie adeguate per prevenire il doppio finanziamento dei progetti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri strumenti finanziari dell'Unione; invoca un sistema automatizzato di controlli incrociati tra il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi di coesione, la politica agricola comune e altri programmi di finanziamento dell'Unione per individuare ed eliminare le domande duplicate;

221. esprime preoccupazione per la conclusione della Corte nella sua analisi 01/2023: «I finanziamenti dell'UE a titolo della politica di coesione e del dispositivo per la ripresa e la resilienza: un'analisi comparativa ", secondo cui la segnalazione delle frodi riguardanti le spese del dispositivo per la ripresa e la resilienza manca ancora di un

approccio standardizzato con un forte coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri, che sono tenuti a segnalare i casi di sospetta frode non in un sistema informatico integrato, ma nella dichiarazione di gestione che accompagna ogni richiesta di pagamento, sebbene gli Stati membri abbiano anche segnalato casi al di fuori delle dichiarazioni di gestione; si rammarica che manchino chiare indicazioni che stabiliscano quando vada segnalato un caso di presunta frode, se vi sia una soglia di segnalazione e quali informazioni di base vadano comunicate per ciascun caso e in merito alle misure correttive adottate; sostiene inoltre la richiesta rivolta dalla Corte alla Commissione nella stessa analisi 01/2023 di ottenere dagli Stati membri garanzie sufficienti sull'efficacia dei sistemi nazionali per prevenire, individuare e correggere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi;

222. esprime preoccupazione per il fatto che nel 2023 la Commissione abbia dovuto introdurre 10 ulteriori traguardi di controllo per sette Stati membri al fine di affrontare le carenze individuate nei loro sistemi di controllo; rammenta e sostiene la valutazione della Corte secondo cui l'introduzione di traguardi di controllo significa che i sistemi degli Stati membri non funzionavano in maniera ottimale quando ha avuto inizio l'attuazione dei piani, il che comporta un grave rischio per la regolarità della spesa dell'RRF e per la tutela degli interessi finanziari;

223. deplora le conclusioni della relazione speciale 26/2023 della Corte secondo cui diverse aree d'intervento del pilastro dell'RRF relativo alle politiche sanitarie sono prive di un corrispondente indicatore comune che misuri i progressi compiuti; teme che ciò impedisca il corretto monitoraggio e l'adeguata comprensione dei progressi conseguiti verso il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi connessi alle politiche sanitarie;

224. accoglie con favore il fatto che nel 2023 la Commissione abbia compiuto progressi nell'eliminazione di qualsiasi possibilità di errata interpretazione delle cifre del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza e che abbia ulteriormente risposto alla relativa raccomandazione della Corte di migliorare la presentazione dei dati visualizzati nel quadro di valutazione nonché di migliorare le spiegazioni in merito ai suoi limiti, in particolare spiegando meglio le metodologie sottese e indicando esplicitamente, se del caso, che i dati sono stimati;

Audit e controlli

225. accoglie con favore il fatto che, sulla base delle raccomandazioni della Corte e dell'esperienza acquisita, nel 2023 la Commissione abbia pubblicato tre note metodologiche per chiarire l'applicazione del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, compreso il suo quadro per i) valutare il conseguimento

soddisfacente di traguardi e obiettivi a seguito di valutazione, e ii) applicare le disposizioni relative all'annullamento di tali traguardi e obiettivi, nonché una metodologia per determinare l'importo da sospendere nel caso in cui un traguardo o un obiettivo non sia raggiunto in modo soddisfacente; prende atto degli orientamenti aggiornati sui PRR, adottati il 19 luglio 2024, che forniscono ulteriori orientamenti per garantire la costante adeguatezza dei controlli al fine di individuare ed evitare qualsiasi rischio di doppio finanziamento, nonché la metodologia per le riduzioni e i recuperi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente all'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento che istituisce il dispositivo;

226. invita la Commissione ad aumentare il numero di audit ex post e ispezioni sul campo per i progetti finanziati a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in particolare nei settori ad alto rischio come le infrastrutture digitali e l'energia, in cui i precedenti programmi di finanziamento dell'Unione hanno individuato notevoli irregolarità;

227. avverte che l'inclusione di progetti preesistenti e la sostituzione delle spese di bilancio ricorrenti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza compromettono il principio di addizionalità, convertendo efficacemente lo strumento in un meccanismo di finanziamento celato dei bilanci regolari degli Stati membri, anziché promuovere un'autentica ripresa e resilienza post–crisi; chiede una revisione urgente per evitare un'ulteriore diluizione delle finalità del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

228. invoca una maggiore determinazione da parte sia della Commissione che degli Stati membri al fine di individuare irregolarità nella spesa dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di recuperare i pagamenti indebiti;

229. esprime preoccupazione per la replica della Corte alle risposte della Commissione sull'esistenza di un divario di affidabilità a livello dell'Unione per quanto riguarda il rispetto delle norme dell'Unione e nazionali in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato; osserva che la Commissione sostiene che l'affidabilità fornita dalla direzione generale degli Affari economici e finanziari riguarda l'efficacia dei controlli degli Stati membri sul rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato; sottolinea tuttavia che, sebbene la relazione annuale di attività della direzione generale degli Affari economici e finanziari faccia riferimento alle valutazioni della Commissione sull'esistenza e l'efficacia dei controlli degli Stati membri, non vi è alcuna conclusione in merito alla loro efficacia; esprime preoccupazione per il fatto che, secondo la Corte, ciò rappresenta un'importante limitazione della portata della dichiarazione di affidabilità della Commissione, il che significa che la Commissione non garantisce ancora una piena affidabilità in merito

alla conformità delle spese dell'RRF – che la Commissione gestisce direttamente – alle norme;

230. sottolinea che i ritardi nell'erogazione e nell'assorbimento dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza non solo rallentano la ripresa economica, ma creano altresì rischi sostanziali di spese dell'ultimo minuto di scarsa qualità verso la scadenza del dispositivo per la ripresa e la resilienza; invita la Commissione a introdurre valutazioni intermedie più rigorose per evitare una corsa all'utilizzo pena la perdita definitiva, che potrebbe comportare sprechi e una cattiva allocazione;

231. osserva con grave preoccupazione che gli Stati membri possono rinunciare strategicamente alle loro richieste di pagamento finale per evitare di conseguire traguardi e obiettivi politicamente sensibili, eludendo in tal modo le riforme necessarie ma impopolari; invita la Commissione a introdurre sanzioni mirate in caso di attuazione incompleta del dispositivo per la ripresa e la resilienza, onde evitare la manipolazione della struttura di pagamento;

232. rimarca che la Commissione ha risposto di aver esteso l'ambito del proprio lavoro di audit al di là di quello richiesto dal regolamento RRF per verificare che le procedure di controllo messe in atto negli Stati membri garantiscano che questi ultimi verifichino regolarmente ed efficacemente il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato e l'ammissibilità alle misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma non concorda con il parere della Commissione secondo cui le conclusioni della relazione annuale di attività della direzione generale degli Affari economici e finanziari riguardano tale aspetto;

233. rileva con preoccupazione che, come affermato dalla Commissione nella sua valutazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza del 21 febbraio 2024, la maggior parte degli Stati membri ritiene che la metodologia di sospensione dei pagamenti rimanga poco chiara riguardo alle riforme, a causa della discrezionalità concessa alla Commissione nell'applicazione di tale metodologia; esorta la Commissione a rivedere tale metodologia al fine di evitare due pesi e due misure nella sua applicazione;

234. osserva che lo IAS della Commissione, nell'ambito del suo audit sui controlli ex ante delle richieste di pagamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza effettuato nel 2023, ha individuato una questione di grande rilievo in base alla quale la direzione generale degli Affari economici e finanziari, in collaborazione con la task force per la ripresa e la resilienza, dovrebbe sviluppare e formalizzare ulteriormente gli orientamenti esistenti per i casi in cui la direzione generale degli Affari economici e finanziari chiede agli Stati membri di assumere impegni aggiuntivi in relazione alle azioni derivanti dai traguardi di audit e controllo, in particolare tali orientamenti

dovrebbero definire i) in che modo la direzione generale degli Affari economici e finanziari dovrebbe dare seguito all'adempimento della conferma formale dell'impegno dello Stato membro; i criteri per determinare i termini entro i quali gli Stati membri devono rispettare gli impegni e iii) le relazioni tra il «quadro degli impegni», il «quadro per la valutazione dei traguardi e degli obiettivi a norma del regolamento RRF» e l'«annullamento dei traguardi e degli obiettivi nell'ambito del dispositivo»;

235. constata che durante i suoi audit «Tutela degli interessi finanziari dell'Unione» la Commissione verifica che gli Stati membri dispongano di un processo chiaro e codificato per la trasmissione dei casi di frode, corruzione, conflitti d'interesse e doppio finanziamento a tutte le autorità competenti, compresa, se del caso, l'EPPO;

236. esprime preoccupazione per quanto riferito dalla Corte nelle sue relazioni annuali, secondo cui alla fine del 2023 le indagini in corso dell'EPPO sui fondi utilizzati per attuare le misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza erano 206, stimando danni potenziali per oltre 1,8 miliardi di EUR (riguardo sia ai finanziamenti nazionali che a quelli dell'UE); osserva che le 206 indagini aperte riguardano dieci Stati membri e che circa il 75 % di tali casi proviene da un paese; è preoccupato per il fatto che, alla fine del 2023, dalle dichiarazioni di gestione degli Stati membri non era emerso un solo caso di sospetta frode rilevata, il che significa che nessuno dei casi aperti dall'EPPO è stato segnalato dagli stessi Stati membri, sollevando dubbi sulla loro capacità di individuare e combattere le frodi; insiste sul fatto che, sebbene non sia stata ancora del tutto ultimata alcuna indagine, le cifre presentate dall'EPPO confermano che il rischio di frode è presente nell'RRF e mettono in discussione l'affidabilità delle dichiarazioni di gestione degli Stati membri per quanto concerne la segnalazione delle frodi individuate e le misure correttive adottate; chiede un potenziamento urgente dei meccanismi di individuazione delle frodi, tra cui una valutazione obbligatoria del rischio di frode per tutti i progetti su larga scala nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; invita la Commissione a garantire che l'EPPO disponga di risorse sufficienti per indagare sui casi di frode relativi alla spesa del dispositivo per la ripresa e la resilienza, visti il crescente numero di indagini e gli ingenti danni stimati;

237. avverte che i casi di frode autodichiarati dagli Stati membri nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si confermano sostanzialmente sottostimati, il che crea un quadro fuorviante dell'integrità finanziaria;

238. deplora profondamente la mancanza di trasparenza nella segnalazione delle frodi legate ai fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza e insiste affinché tutti gli Stati membri rispettino gli obblighi di segnalazione standardizzati e utilizzino il sistema di gestione delle irregolarità (IMS);

239. ricorda che la rifusione del regolamento finanziario in vigore dal 30 settembre 2024 prevede l’estensione dell’ambito di applicazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) alla gestione concorrente e alla gestione diretta nei casi in cui il bilancio è eseguito con gli Stati membri, per i programmi adottati o finanziati a decorrere dal 1º gennaio 2028; invita la Commissione ad agire sulla base dei motivi di esclusione più gravi al fine di una migliore protezione degli interessi finanziari dell’Unione;

240. osserva che, onde ridurre il margine tra la Commissione e la Corte per le diverse interpretazioni di traguardi e obiettivi, la Commissione ha pubblicato il suo approccio alla nozione di data di partenza di una misura e di «sostituzione delle spese di bilancio correnti a livello nazionale» quali allegati II e III alla sua relazione annuale 2024 sull’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza; rinnova l’invito alla Commissione di continuare a collaborare con la Corte al fine di ravvicinare il più possibile l’interpretazione dei traguardi e degli obiettivi;

Attuazione e impatto

241. esorta la Commissione a ridurre al minimo i rischi legati al fatto che gli Stati membri potrebbero scegliere di non ricevere l’intero importo o parti di esso dell’ultima richiesta di pagamento, evitando in tal modo il conseguimento degli ultimi traguardi e obiettivi e mettendo a repentaglio l’attuazione complessiva dei PRR; esprime profonda preoccupazione per i rischi aggiuntivi di un annullamento delle misure una volta giunto a scadenza il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed esorta la Commissione, nell’effettuare i pagamenti finali, a garantire che tali situazioni non si verifichino;

242. sottolinea che, secondo la valutazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza effettuata dalla Commissione il 21 febbraio 2024, gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di mobilitare più risorse di quanto inizialmente previsto per rivedere i PRR, e che l’efficienza dell’approccio basato sulla performance è ridotta dalla «eccessiva complessità delle procedure» per le modifiche del piano, che non distinguono tra modifiche importanti o minori e richiedono in ogni caso l’approvazione del Consiglio;

243. sottolinea che, per quanto concerne i controlli e gli audit nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto disposizioni per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi, e che la Commissione effettua audit ex post e audit di sistema sui traguardi e gli obiettivi; sottolinea il persistere di una certa confusione per quanto riguarda il ruolo della Corte, che ha elaborato una strategia per l’esercizio delle proprie responsabilità in relazione al programma NGEU e al dispositivo per la ripresa e la resilienza (strategia 2021–2025), che alcuni Stati membri percepiscono come una

sovrapposizione superflua e un onere amministrativo; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione, nella sua valutazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza del 21 febbraio 2024 e nella sua relazione annuale del 10 ottobre 2024 su tale dispositivo, abbia riconosciuto che le autorità degli Stati membri a tutti i livelli hanno ritenuto troppo complesse le procedure di audit e di controllo e che gli Stati membri hanno lamentato la sovrapposizione di audit da parte delle autorità nazionali, della Commissione e della Corte; sostiene pienamente il lavoro della Corte riguardo al dispositivo per la ripresa e la resilienza; si compiace del fatto che la Commissione abbia ammesso e accettato che la Corte dispone di un mandato di audit completo sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, che costituisce una delle basi per la concessione del discarico da parte del Parlamento per l'esecuzione dei fondi del dispositivo; raccomanda agli Stati membri di cooperare con la Corte dei conti europea;

244. esprime preoccupazione per il fatto che la relazione annuale della Commissione del 10 ottobre 2024 sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza abbia posto l'accento sui costi di accesso per le amministrazioni degli Stati membri, ravvisando un margine per un'ulteriore semplificazione; rimarca, secondo la relazione annuale della Commissione, che, per quanto riguarda la concezione dello strumento, nella valutazione intermedia gli Stati membri hanno fatto riferimento agli obblighi combinati connessi i) agli elementi di prova necessari per dimostrare il rispetto dei traguardi e degli obiettivi, ii) agli obblighi di rendicontazione richiesti, ad esempio gli indicatori comuni e i dati semestrali e iii) al quadro di audit e controllo; ricorda che gli Stati membri ravvisano un margine per semplificare le procedure di controllo e di audit, garantendo un migliore coordinamento tra gli attori coinvolti ed evitando molteplici controlli; osserva inoltre, sempre secondo la relazione annuale 2024 sul dispositivo per la ripresa e la resilienza della Commissione, che alcune autorità nazionali hanno anche sottolineato la mancanza di flessibilità nella valutazione dei traguardi e degli obiettivi da parte della Commissione nonché la rigidità e l'alta intensità di risorse delle procedure per la revisione dei PRR;

245. rileva che uno degli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza è quello di aiutare gli Stati membri ad attuare riforme e investimenti ambiziosi che rendano le loro economie e società più sostenibili, resilienti e preparate alle transizioni verde e digitale; evidenzia con preoccupazione le conclusioni della Corte dei conti nella sua relazione speciale 15/2024, che sottolineano la mancanza di pertinenza, qualità e comparabilità dei dati presentati dagli Stati membri, nonché la scarsità di dati per valutare i progressi compiuti in materia di adattamento al cambiamento climatico negli Stati membri, creando in tal modo la possibilità di dichiarazioni ambientali ingannevoli; esprime preoccupazione per il fatto che il dispositivo per la ripresa e la resilienza potrebbe diventare uno strumento

finanziario per la riqualificazione superficiale delle spese ordinarie come «verdi»; incoraggia la Commissione a introdurre all'interno del dispositivo per la ripresa e la resilienza un meccanismo per monitorare l'impatto ambientale degli investimenti e garantire l'allineamento con gli obiettivi climatici dell'Unione;

246. pone in evidenza l'impatto del dispositivo per la ripresa e la resilienza sulle imprese e sulle PMI dell'Unione; rimarca che il dispositivo per la ripresa e la resilienza ha erogato 78 miliardi di EUR in aiuti diretti alle PMI, pari al 12 % della spesa totale del dispositivo, e che le misure più ampie a beneficio delle imprese ammontano a 152 miliardi di EUR (23 % della spesa totale del dispositivo); rileva che 2,75 milioni di EUR di PMI, circa l'11 % di tutte le PMI attive nell'UE, hanno beneficiato di un sostegno a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza; sottolinea che quasi 600 000 imprese hanno beneficiato di iniziative di digitalizzazione, mentre 5,2 miliardi di EUR sono stati destinati a progetti di transizione verde, tra cui l'energia da fonti rinnovabili e l'idrogeno;

247. sottolinea con preoccupazione che l'agevolazione dei progetti transfrontalieri non ha funzionato; deplora che, nonostante l'inclusione nei PRR di diverse misure connesse a importanti progetti di interesse comune («IPCEI») e misure transfrontaliere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, la governance nazionale del dispositivo non abbia sufficientemente promosso la cooperazione transfrontaliera; insiste fermamente sul fatto che i finanziamenti dell'Unione dovrebbero essere maggiormente connessi al conseguimento degli obiettivi comuni dell'Unione e dovrebbero generare un valore aggiunto dell'UE;

248. sottolinea che la relazione annuale della Commissione del 10 ottobre 2024 sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza ha riconosciuto l'insufficiente coinvolgimento delle autorità regionali e locali degli Stati membri, delle organizzazioni della società civile, delle parti sociali e di altri pertinenti portatori di interessi nella preparazione e nell'attuazione dei PNRR; ne chiede lo stretto coinvolgimento nell'attuazione dei PNRR sul terreno;

249. esorta la Commissione a non approvare alcuna revisione dei PRR che potrebbe comportare a un «riconfezionamento» delle riforme o degli investimenti esistenti o previsti nei PRR qualora non rispettassero le condizioni del regolamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza; rileva che l'eventuale revisione dovrebbe essere sempre finalizzata a creare valore aggiunto e maggiori sinergie;

Trasparenza

250. ricorda che, sebbene gli Stati membri non siano tenuti a pubblicare tutti i dati sui destinatari finali, il regolamento (UE) 2023/435 del

Parlamento europeo e del Consiglio [1] che modifica il regolamento RRF impone agli Stati membri di pubblicare informazioni sui 100 destinatari finali che ricevono l'importo più elevato di finanziamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; si compiace del fatto che il 10 ottobre 2024 la Commissione abbia pubblicato, nell'ambito della relazione annuale 2024 sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, un apposito allegato per fare maggiore chiarezza sul concetto di destinatari finali a norma del regolamento RRF e sulla portata della pubblicazione dei dati sui 100 maggiori destinatari finali; esprime profonda preoccupazione per l'interpretazione data dalla Commissione al concetto di «destinatario finale» nell'ambito dell'RRF, poiché spesso sono elencati solo a livello ministeriale, e per il fatto che le descrizioni sono vaghe, un fatto di cui abbondano esempi in quasi tutti gli elenchi forniti dagli Stati membri; rinnova la propria richiesta affinché l'elenco dei 100 maggiori destinatari finali indichi la persona fisica di fatto o un'entità che è l'ultimo anello di una catena di trasferimenti di denaro da rendere disponibile in una banca dati di pubblico dominio per migliorare la rendicontabilità e permettere una supervisione indipendente, pur nel rispetto del quadro giuridico dell'Unione in materia di protezione dei dati; è preoccupato per il fatto che, in caso contrario, sarà problematico misurare l'impatto e garantire ai cittadini la visibilità dei fondi dell'RRF sebbene al riguardo tenga anche conto di tutte le informazioni pubblicate nel quadro di valutazione dell'RRF e nella mappa del progetto; sottolinea che, qualora la Commissione continui a rifiutarsi di garantire la piena trasparenza, il Parlamento deve prendere in considerazione tutte le misure disponibili per far rispettare la conformità, comprese le azioni legali, per evitare che un'interpretazione analoga sia applicata alle disposizioni in materia di trasparenza di altri regolamenti finanziari, tra cui lo strumento per l'Ucraina;

251. ricorda alla Commissione la necessità di rispettare scrupolosamente il regolamento RRF nella lettera e nello spirito e che l'adozione di orientamenti o altri documenti interni sia pienamente in linea con i risultati dei negoziati tra i colegislatori; è convinto che ciò non sia avvenuto allorché la Commissione ha adottato le disposizioni relative all'interpretazione di ciò che costituisce un «destinatario finale» nei suoi orientamenti sui PRR nel contesto di REPowerEU;

252. rileva che l'impossibilità di accertare i destinatari finali dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza

[1] Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/435/oj).

rappresenta un grave rischio per la trasparenza e la tracciabilità dei fondi dell'Unione e, di conseguenza, per la tutela dei suoi interessi finanziari;

253. rammenta che una robusta infrastruttura informatica è essenziale per la raccolta dei dati, il monitoraggio e la valutazione dei programmi e che le autorità di gestione e i beneficiari criticano il livello delle informazioni richieste e la sovrapposizione con altri sistemi nazionali; osserva che, a differenza della politica di coesione, nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza la Corte ha sottolineato le diverse strutture e i differenti approcci impiegati dalle autorità di monitoraggio nazionali, che potrebbero essere percepiti come meno affidabili fornendo informazioni non omogenee e lasciando spazio a un numero potenzialmente elevato di errori; sottolinea che, a tale riguardo, i sistemi centralizzati interoperabili facilitano una raccolta e una comunicazione efficienti dei dati, mentre sistemi frammentati pongono in evidenza la necessità di approcci razionalizzati;

254. si compiace del fatto che la «rifusione del regolamento finanziario» stabilisce misure orizzontali per un sito web centralizzato (sistema di trasparenza finanziaria) a livello dell'Unione, che copra tutti i destinatari dei finanziamenti dell'Unione, e rimarca che tale sito web dovrebbe permettere di superare l'attuale frammentazione, migliorare la trasparenza e facilitare il controllo pubblico dei beneficiari; constata che la Commissione, a partire dal prossimo QFP (ossia dopo il 2027) sarà tenuta a utilizzare i dati pertinenti conservati nello strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, Arachne, per alimentare il sito web centralizzato ai fini della trasparenza e che, in linea con le norme in materia di protezione dei dati, tale sito web conterrà soltanto dati pubblici, ad esempio dati pertinenti sui destinatari, i contraenti, i subappaltatori e i beneficiari; sottolinea inoltre che tutti gli Stati membri avranno l'obbligo di fornire alla Commissione l'accesso ai dati in questione, da immettere in Arachne in maniera automatizzata; deplora che l'uso di Arachne da parte degli Stati membri non sia obbligatorio;

255. constata che i traguardi e gli obiettivi finali dei PNRR devono essere completati entro il 31 agosto 2026, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, e all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento; rammenta la necessità che la Commissione collabori strettamente con tutti gli Stati membri per accelerare l'attuazione sul campo, anche fornendo orientamenti periodici e, su richiesta, assistenza tecnica per contribuire all'attuazione dei piani; ribadisce le proprie preoccupazioni in merito alla possibilità di annullare i traguardi e gli obiettivi al termine della scadenza del dispositivo per la ripresa e la resilienza ed esorta la Commissione a evitare siffatte situazioni;

256. invita la Commissione a respingere qualsiasi richiesta di revisione dei PRR che ridurrebbe l'ambizione complessiva del piano o

eliminerebbe dai PRR importanti riforme strutturali, e a dare precedenza al completamento delle misure relative alle raccomandazioni specifiche per paese nei PRR; invita inoltre la Commissione a potenziare la sua assistenza tecnica agli Stati membri in ritardo nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Raccomandazioni

257. invita la Commissione a dare seguito alle raccomandazioni della Corte contenute nella sua relazione annuale nonché a quelle delle sue relazioni speciali correlate e si compiace del fatto che la Commissione ne accetti la grande maggioranza; invita la Commissione ad attuarle e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione;

258. invita la Commissione a concedere al tribunale quanto prima pieno accesso al nuovo strumento di segnalazione sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), FENIX;

259. invita inoltre la Commissione a:

i) bilanciare attentamente i requisiti in materia di audit e controllo con gli oneri amministrativi imposti agli Stati membri e ai beneficiari dei futuri strumenti basati sulla performance, mantenendo nel contempo un livello di controllo e di audit sufficiente a garantire una robusta tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

ii) monitorare attentamente che i traguardi e gli obiettivi siano conseguiti in modo continuativo, in particolare quelli relativi all'audit, al monitoraggio e al controllo, e garantire un monitoraggio adeguato di qualsiasi potenziale annullamento di tali traguardi e obiettivi precedentemente completati;

iii) utilizzare i risultati dei suoi controlli sui sistemi di controllo degli Stati membri per esprimere una chiara conclusione sulla loro efficacia e adottare tutte le misure del caso;

iv) creare un punto di contatto unico per gli Stati membri sulla dichiarazione di affidabilità presso la Commissione, al quale la Corte può accedere senza gravare ulteriormente sugli Stati membri con richieste di prove supplementari;

v) registrare e monitorare sistematicamente tutte le irregolarità e tutte le frodi che interessano i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

vi) applicare in modo coerente e accurato le disposizioni relative ai «destinatari finali» del regolamento RRF, rivedendo i propri orientamenti sui PRR nel contesto di REPowerEU, e comunicare con gli Stati membri in merito alla corretta

applicazione della definizione di «destinatari finali»; invita la Commissione a presentare proposte che impongano agli Stati membri di pubblicare i dati di tutti i destinatari finali;

vii) razionalizzare il proprio controllo sui traguardi e gli obiettivi mediante l'attuazione di un approccio di audit unico, che permetterebbe di ridurre gli oneri amministrativi, di consolidare le responsabilità di audit tra la Commissione e la Corte e di coordinare le tempistiche e i requisiti di audit per evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli e audit, garantendo allo stesso tempo la piena protezione degli interessi finanziari dell'Unione;

viii) aiutare gli Stati membri a rendere i sistemi informatici realmente interoperabili, in modo da agevolare la raccolta, la comunicazione e lo scambio efficienti di dati tra i vari servizi/agenzie governativi, affinché sia possibile ridurre al minimo i rischi di doppio finanziamento, effettuare attivamente controlli incrociati tra le pertinenti banche dati e comunicare con gli Stati membri in merito alle loro capacità amministrative per garantire che non si verifichi un doppio finanziamento; prende atto, a tale proposito, degli esempi positivi forniti in occasione della conferenza della Corte dei conti europea sulla trasparenza e la tracciabilità dei finanziamenti dell'UE per la ripresa e la resilienza nell'ottobre 2024;

ix) lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che i traguardi e gli obiettivi, in particolare quelli di natura strutturale o collegati alle raccomandazioni specifiche per paese, siano attuati pienamente e diligentemente e che non sia approvata alcuna revisione dei PRR qualora sia stato abbassato il livello di ambizione o siano state indebolite misure importanti; evitare, nella misura del possibile, la revisione dei piani che possa comportare una sorta di «riconfezionamento» delle misure previste nei PRR qualora non rispettino le condizioni del regolamento RRF;

x) applicare rigorosamente le disposizioni del regolamento RRF, comprese quelle relative alla sospensione dei pagamenti o al recupero degli importi, segnatamente se non è garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

xi) applicare scrupolosamente la metodologia sui pagamenti parziali, anche per quanto riguarda le misure strutturali e le misure connesse all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese;

xii) concepire una metodologia basata sulla qualità e sulla comparabilità dei dati per valutare i progressi compiuti negli Stati membri in materia di transizione verde e digitale, come

pure i vantaggi tangibili;

xiii) garantire che gli Stati membri applichino con diligenza le disposizioni in materia di visibilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza, assicurando che le misure attuate nel suo ambito siano adeguatamente segnalate come finanziate dall'Unione;

xiv) prestare assistenza tecnica, sostegno amministrativo e consulenza agli Stati membri per rafforzarne la capacità amministrativa, anche attraverso l'organizzazione di riunioni periodiche del gruppo di esperti informale sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di discutere degli aspetti tecnici e incoraggiare lo scambio di prassi corrette tra le autorità nazionali;

xv) effettuare, ogniqualvolta sia proposta una revisione dei PRR, un'analisi completa delle misure nuove ed esistenti e stabilire se esse sostituirebbero le spese di bilancio ricorrenti o violerebbero altre condizioni di ammissibilità dei PRR;

xvi) erogare formazione e prestare assistenza agli Stati membri per rafforzare le capacità amministrative, tra cui la formazione su competenze e conoscenze specialistiche e fornendo esempi di prassi eccellenti;

xvii) proseguire la collaborazione con la Corte per armonizzare il più possibile l'interpretazione dei traguardi e degli obiettivi;

xviii) utilizzare le raccomandazioni della Corte risultanti dal suo lavoro sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e l'esperienza acquisita nell'attuazione per progettare l'architettura del prossimo quadro finanziario pluriennale, compresa l'attuazione dei futuri strumenti dell'Unione basati sulla performance;

xix) rafforzare la progettazione di futuri strumenti basati sulla performance garantendo un nesso più stretto tra l'erogazione di finanziamenti e progressi nell'attuazione;

xx) garantire che qualsiasi futura revisione, nonché l'attuazione complessiva dei PRR, avvenga in stretta cooperazione e consultazione degli enti locali e regionali nonché di altri eventuali interessati del caso allo scopo di massimizzare l'incidenza del piano per la ripresa e la resilienza;

xxi) analizzare le carenze presenti negli strumenti basati sulla performance e farvi fronte in sede di elaborazione di nuovi programmi in futuro;

xxii) basarsi, per il prossimo QFP, su un elevato livello di interoperabilità e scambio di dati tra i vari servizi e agenzie governativi al fine di agevolare la condivisione efficiente di dati e aggiornamenti in tempo reale tra molteplici piattaforme, allo scopo di individuare eventuali sovrapposizioni di progetti e riducendo al minimo i rischi di doppio computo e doppio finanziamento;